

RESOCONTO STENOGRAFICO

566.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	76867, 76906	Disegni di legge di bilancio e finanziaria:	
Missioni valevoli nella seduta del 20 dicembre 1990	76960	(Assegnazione alla V Commissione in sede referente)	76906
Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa .	76967	(Autorizzazione di relazione orale) .	76906
Disegni di legge:		(Trasmissione dal Senato)	76906
(Approvazione a Commissione) . . .	76961	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	76956	S. 2509 — Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (<i>modificato dal Senato</i>) (5107-ter-B).	
Disegni di legge di conversione:		PRESIDENTE . .	76868, 76871, 76872, 76873, 76877, 76879, 76880, 76886, 76887, 76889, 76892, 76893, 76895, 76896
(Autorizzazione di relazione orale) .	76906	AIARDI ALBERTO (DC)	76892

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PAG.	PAG.
BRESCIA GIUSEPPE (PCI) 76879	nalizzazione e semplificazione. De-
CARRUS NINO (DC), <i>Relatore</i> . . 76868, 76879	leghe al Governo per la revisione del
MARRI GERMANO (PCI) 76889	trattamento tributario della fami-
PICANO ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	glia e delle rendite finanziarie e per
<i>per il bilancio e la programmazione</i>	la revisione delle agevolazioni tri-
<i>economica</i> 76862, 76879, 76895	butarie (<i>Modificato dal Senato</i>)
SOLAROLI BRUNO (PCI) 76874	(5108-B).
TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO (MSI-	PRESIDENTE . . 76910, 76914, 76915, 76916,
DN) 76871, 76872, 76889, 76896	76917, 76919, 76921, 76923, 76924, 76926,
	76927, 76928, 76929, 76931, 76933, 76936,
	76937, 76940, 76941, 76942, 76943, 76944,
	76945, 76946
Disegno di legge (Seguito della discus-	ARTIOLI ROSSELLA (PSI) 76937
sione ed approvazione):	BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>) 76917, 76941,
S. 2251 — Partecipazione dell'Italia	76944
all'Esposizione universale di Sivi-	BELLOCCHIO ANTONIO (PCI) 76943
glia (<i>approvato dalla III Commis-</i>	CIMA LAURA (<i>Verde</i>) 76915
<i>sione del Senato</i>) (4852).	DE LUCA STEFANO, <i>Sottosegretario di</i>
PRESIDENTE 76897, 76901	<i>Stato per le finanze</i> 76926, 76942,
RUSSO FRANCO (<i>Verde</i>) 76901	76944, 76945
VITALONE CLAUDIO, <i>Sottosegretario di</i>	FERRARI WILMO (DC) 76940
<i>Stato per gli affari esteri</i> 76901	GITTI TARDISIO (DC) 76915
	LABRIOLA SILVANO (PSI) 76916
Disegno di legge (Seguito della discus-	MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 76916
sione):	PARIGI GASTONE (MSI-DN) 76945
S. 1914 — Interventi a favore degli	PIRO FRANCO (PSI), <i>Relatore</i> . 76911, 76919,
enti delle partecipazioni statali (<i>ap-</i>	76926, 76941, 76944
<i>provato dal Senato</i>) (4730).	POLI BORTONE ADRIANA (MSI-DN) . . . 76936
PRESIDENTE . . 76902, 76903, 76905, 76906,	ROSINI GIACOMO (DC) 76945
76949, 76950, 76951, 76952, 76953, 76954,	SENALDI CARLO <i>Sottosegretario di Stato</i>
76956	<i>per le finanze</i> 76914
BECCHI ADA (<i>Sin. Ind.</i>) 76950, 76954	TARABINI EUGENIO (DC) 76942, 76944
D'ACQUISTO MARIO (DC), <i>Presidente</i>	VISCO VINCENZO (<i>Sin. Ind.</i>) 76926
<i>della V Commissione</i> 76953	
GEREMICCA ANDREA (PCI) 76951	Proposte di legge:
MACCIOTTA GIORGIO (PCI) 76902	(Adesione di un deputato) 76961
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO (<i>Verde</i>) . 76902,	(Annunzio) 76960
76950, 76953	(Approvazione in Commissione) . . . 76961
PICANO ANGELO, <i>Sottosegretario di Stato</i>	(Proposta di trasferimento dalla sede
<i>per il bilancio e la programmazione</i>	referente alla sede legislativa) . . 76906
<i>economica</i> 76905	(Ritiro) 76962
PIGA FRANCO, <i>Ministro delle partecipa-</i>	
<i>zioni statali</i> 76950	Interrogazioni, interpellanza e mo-
SINESIO GIUSEPPE (DC), <i>Relatore</i> . . . 76902,	zioni:
76903	(Annunzio) 76962
VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) 76952	
	Risoluzioni (Annunzio) 76962
Disegno di legge (Discussione ed appro-	
vazione):	Domanda di autorizzazione a proce-
S. 2514 — Disposizioni tributarie in	dere in giudizio:
materia di rivalutazione di beni	(Restituzione di atti) 76896
delle imprese e di smobilizzo di ri-	
serve e fondi in sospensione di im-	
posta, nonché disposizioni di razio-	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

	PAG.		PAG.
Inversione dell'ordine del giorno:		SCALIA MASSIMO (<i>Verde</i>)	76947
PRESIDENTE	76897	VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>)	76948
Ministro degli affari esteri:		Richiesta ministeriale di parere parla-	
(Trasmissione)	76962	mentare	76962
Per la discussione di mozioni:		Sull'ordine dei lavori:	
PRESIDENTE . . . 76907, 76908, 76909, 76910,		PRESIDENTE	76910
76946, 76947		SCALIA MASSIMO (<i>Verde</i>)	76910
BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>)	76907	Votazioni finali di disegni di legge . . . 76896	
BIONDI ALFREDO (<i>PLI</i>)	76907	76901, 76946	
BUFFONI ANDREA (<i>PSI</i>)	76909	Votazioni nominali . . . 76879, 76880, 76886,	
CARRUS NINO (<i>DC</i>)	76910	76887, 76893, 76915, 76917, 76919, 76920,	
CECCHETTO COCO ALESSANDRA (<i>Verde</i>)	76908	76923, 76924, 76927, 76928, 76929, 76931,	
GITTI TARCISIO (<i>DC</i>)	76947	76933, 76937, 76943, 76944	
NEGRI GIOVANNI (<i>PSDI</i>)	76908	Ordine del giorno della seduta di do-	
RUSSO FRANCO (<i>Verde</i>)	76946	mani	76956
TADDEI MARIA (<i>PCI</i>)	76909	Allegato A:	
VALENSISE RAFFAELE (<i>MSI-DN</i>)	76908	Documento richiamato dall'onore-	
VIOLANTE LUCIANO (<i>PCI</i>)	76946, 76947	vole Ada Becchi nel corso dell'inter-	
Per un'inversione dell'ordine del		vento sulla proposta del rinvio in	
giorno:		Commissione. (Discussione del di-	
PRESIDENTE	76947, 76948, 76949	segno di legge n. 4730)	76963
BASSANINI FRANCO (<i>Sin. Ind.</i>)	76948		
BERSELLI FILIPPO (<i>MSI-DN</i>)	76948		
CARRUS NINO (<i>DC</i>)	76947		

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

La seduta comincia alle 9,45.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 18 dicembre 1990.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Battistuzzi, Brocca, de Luca, Facchiano, Fausti, Raffaele Russo, Sacconi e Usellini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono venti come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

alla II Commissione (Giustizia):

«Attenuanti in caso di collaborazione per reati di criminalità organizzata» (5312) *(con parere della I Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla XII Commissione (Affari sociali):

«Interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminali» (5298) *(con parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PEDRAZZI CIPOLLA ed altri: «Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli» (5313) *(con parere della X e della XII Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: S. 2509.

— **Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 (modificato dal Senato) (5107-ter-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato alla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta del 18 dicembre scorso la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carrus.

NINO CARRUS, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, siamo chiamati a deliberare sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge concernente disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993.

Prima di entrare nel merito di tali modifiche, mi sia consentito avanzare una considerazione di carattere generale. Intendo esprimere un apprezzamento positivo sulla scelta compiuta dal Governo, in base agli indirizzi e alle indicazioni fornite dal Parlamento, di accompagnare la legge finanziaria e di bilancio per il 1991 — cioè il nucleo fondamentale delle decisioni della politica di bilancio — solo con due provvedimenti cosiddetti collegati. Il primo, oggi al nostro esame, contiene norme per la compressione delle spese e il secondo, che discuteremo successivamente, norme di carattere fiscale.

Credo che la scelta di limitarsi a due sole leggi di accompagnamento sia positiva; l'esperienza dell'anno passato di predisporre circa una decina di provvedimenti collegati non si è infatti rivelata felice, soprattutto perché il bilancio e la legge finanziaria davano per scontate le conse-

guenze economiche dei suddetti provvedimenti, che sarebbero stati poi approvati in tempi differiti. Devo anzi sottolineare che il Parlamento non ha ancora varato alcuni dei provvedimenti di accompagnamento connessi con le decisioni di bilancio dello scorso anno (non citerò i casi più clamorosi).

L'adozione di due sole leggi di accompagnamento, una sul versante della politica della spesa e l'altra su quello della politica delle entrate, costituisce pertanto un fatto positivo, che a mio avviso andrebbe ripetuto. Mi rivolgo quindi al sottosegretario di Stato per il bilancio Picano (il cui dicastero ha competenza specifica nell'impostazione dell'architettura delle decisioni di bilancio) per rilevare che, anche con riferimento all'anno venturo, tale sistema deve essere fondato su poche strutture decisionali, anziché su un grande numero di provvedimenti che rischiano di non essere approvati e che possono portare a quella che i politologi chiamano eterogenesi dei fini: una caratteristica per la quale i risultati sono assolutamente insufficienti rispetto agli obiettivi programmati. Quando invece i provvedimenti di accompagnamento vengono approvati prima del sistema fondamentale delle decisioni si guadagna nella coerenza tra obiettivi programmati e risultati ottenuti.

Desidero poi svolgere una seconda osservazione, signor Presidente. Dal momento che noi abbiamo in un certo senso la «monomania» dell'atto legislativo, siamo convinti che, una volta definite le decisioni legislative, siano risolti tutti i problemi. In realtà, le politiche di bilancio, se non sono accompagnate da un sistema coerente e razionale di atti amministrativi che danno attuazione alle previsioni legislative, rischiano di non ricevere una positiva verifica nei fatti. Anche le più corrette impostazioni legislative esigono cioè da parte del Governo un comportamento coerente a livello degli atti amministrativi di attuazione; altrimenti, si rischierebbe di non attuarle in concreto.

Il sistema delle decisioni di bilancio, così come si è andato delineando con la strut-

tura legislativa ed anche regolamentare di questa Camera, non si esaurisce nel momento in cui il Parlamento decide tutti gli atti che sono di sua competenza; ad essi devono fare seguito atti e comportamenti amministrativi di attuazione coerenti con la suddetta impostazione. Questo non vale soltanto per il provvedimento in esame, ma soprattutto per quello che esamineremo successivamente. Peraltro, siccome il disegno di legge n. 5107 è solo un tassello di un più vasto mosaico che è il sistema delle decisioni di bilancio, occorre sottolineare in questa fase che i comportamenti amministrativi e la concreta politica posta in essere quotidianamente dai ministeri della spesa e dall'amministrazione finanziaria consentono di attuare un coerente sistema di decisioni di bilancio.

A ben poco varrebbe, quindi, l'assunzione da parte del Parlamento di decisioni coerenti con la programmazione finanziaria decisa a suo tempo, se poi i comportamenti amministrativi dei singoli ministeri della spesa e del dicastero delle finanze non fossero coerenti con i fini proposti. Soprattutto nella politica delle entrate, per ottenere quei risultati di gettito, dobbiamo avere un sistema coerente di atti amministrativi.

Queste due considerazioni preliminari sono abbastanza importanti, signor Presidente, perché portano a concludere che la politica di bilancio non si esaurisce nelle decisioni del Parlamento, ma si attua tutti i giorni con una serie di comportamenti coerenti da parte della pubblica amministrazione.

Detto questo, illustrerò ai pochi colleghi che mi ascoltano le principali modificazioni che sono state apportate dal Senato della Repubblica rispetto all'impostazione che noi avevamo dato. Diciamo subito che le modificazioni apportate dal Senato non comportano una profonda revisione delle decisioni che noi stessi avevamo adottato. Il provvedimento rimane quindi sostanzialmente lo stesso e le decisioni del Senato — ripeto — lo hanno modificato di poco. Illustrerò dunque brevemente ai colleghi i pochi punti in cui è stato cambiato. Li illustrerò — se il signor rappresentante del

Governo me lo consente — con molta libertà di giudizio, anche perché è appunto opportuno avere libertà di giudizio circa l'efficacia dei provvedimenti che stiamo per assumere.

La prima modifica riguarda l'introduzione del ticket rispetto ad una categoria di prodotti che in un primo tempo ne erano stati esclusi, cioè i cosiddetti prodotti galenici. A parte il fatto che noi riteniamo che la politica dei ticket sia, per così dire, un pannicello caldo rispetto alla compressione della spesa farmaceutica e in generale della spesa sanitaria e quindi sia poco efficace rispetto ad altri elementi che sono invece il vero nodo della spesa sanitaria, mi sembra che la modificazione introdotta dal Senato sia di scarsa efficacia rispetto all'obiettivo che si vuole conseguire, e cioè la compressione della spesa farmaceutica. I galenici sono ormai usati pochissimo: si introduce quindi il ticket su una categoria di farmaci che non incidono, se non in minima parte, sul coacervo della spesa sanitaria. Rispetto all'obiettivo di comprimere la spesa sanitaria, la politica dei ticket è soltanto una delle manovre possibili e non certo la più rilevante per frenare quel fiume, quell'emorragia (come l'ha definita il ministro Carli) nel quadro della spesa pubblica. La prima modifica dunque consiste nell'introduzione del ticket anche per i prodotti galenici.

La seconda modifica di una certa rilevanza è quella che riguarda il periodo assicurativo necessario per i cittadini residenti all'estero per avere diritto alla pensione pagata dal Tesoro italiano. Nell'impostazione originaria del Governo e nel testo approvato da questo ramo del Parlamento il periodo assicurativo minimo necessario per conseguire questo diritto era di cinque anni. Il Senato ha portato questo periodo minimo ad un anno. Si tratta di un atto che indubbiamente comporta una maggiore spesa perché allarga la platea degli aventi diritto, in quanto i cittadini residenti all'estero che sono titolari di una pensione erogata dal nostro Stato hanno bisogno soltanto di un periodo contributivo di un anno anziché di cinque anni, come era precedentemente previsto.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non «precedentemente»; soltanto dalla Camera!

NINO CARRUS, *Relatore*. No: come precedentemente previsto dalla proposta del Governo!

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non si possono dire cose totalmente inesatte: prima era un anno o quattro mesi o anche una settimana.

NINO CARRUS, *Relatore*. Onorevole collega, lei è troppo svelto nel trarre le conseguenze. Quando dico «precedentemente» intendo dire: nella proposta del Governo e nel testo approvato da questo ramo del Parlamento.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Una settimana prima! Un mese prima!

PRESIDENTE. Onorevole Carrus, la prego di continuare.

NINO CARRUS, *Relatore*. Quindi, l'ipotesi precedente — e ciò non vuol dire precedente la proposta del Governo ma precedente la proposta del Governo e la decisione di questa Camera — era di cinque anni. Invece il Senato ha introdotto una modificazione del periodo contributivo, fissandolo in un anno.

Devo dire che vi sono delle ragioni, che sono in parte quelle richiamate dal collega. Mi riferisco, per esempio, ad alcuni accordi internazionali che prevedono un periodo inferiore a cinque anni. Nonostante ciò, tale diminuzione comporta, poiché si è allargata la platea degli utenti, una maggiore spesa da parte della pubblica amministrazione.

In ogni caso, credo che il provvedimento non sconvolga le previsioni di carattere finanziario, ma che occorra tenere sotto controllo questo aspetto della spesa in modo che risultino coerenti gli obiettivi che il Governo si è proposto.

La terza importante modificazione che il Senato ha apportato al provvedimento da noi precedentemente approvato ri-

guarda le norme in materia di contratti di formazione e lavoro. La formulazione del Senato tiene conto di alcune istanze portate avanti anche in questo ramo del Parlamento da taluni colleghi che avevano sottolineato l'esigenza di una maggiore omogeneità del mercato del lavoro tra le due aree del nostro paese.

La modifica approvata dal Senato prende come punto di riferimento la condizione obiettiva della disoccupazione e non la condizione esclusivamente geografica. Tale modificazione, che risponde ad una esigenza evidenziata anche in questo ramo del Parlamento durante la discussione e che aveva sollecitato un vivace dibattito tra il titolare del dicastero del lavoro, onorevole Donat-Cattin, ed alcuni deputati che avevano presentato emendamenti, credo abbia un fondamento di realismo, nel senso che il problema del mercato del lavoro non va affrontato soltanto in termini di aree territoriali distinte, ma come un mercato sostanziale unitario tra due aree del paese.

Ormai però anche lo strumento del contratto di formazione e lavoro, che ha avuto positivi effetti rispetto alla flessibilizzazione del mercato, è assolutamente insufficiente e quindi il problema va affrontato in sede di revisione e riforma globale del mercato stesso. Ciò è quanto la Commissione lavoro sta correttamente e seriamente facendo in questo momento.

Tale problema si collega altresì all'approvazione, da parte di questo ramo del Parlamento, di un emendamento del Governo che comporta, attraverso l'istituzione dell'unico fondo negativo della legge finanziaria di quest'anno, la necessità di affrontare le nuove crisi che, in alcuni settori merceologici, sono ormai tali da sollecitare un intervento del Governo in questa materia.

Il solo contratto di formazione e lavoro rappresenta una risposta assolutamente parziale ai problemi posti dalla flessibilità del mercato del lavoro ed alla nuova condizione di occupazione. Credo quindi che l'articolo 8, anche con le revisioni — che io ritengo positive ed utili — apportate dal Senato debba essere considerato assoluta-

mente transitorio e che questa Camera, proprio perché ci sta lavorando, debba farsi carico sia di una riforma globale di tutta la struttura del mercato del lavoro, sia dell'emergenza occupativa in alcuni settori.

La disoccupazione nel settore dell'informatica — basti pensare al caso dell'Olivetti — rappresenta soltanto la punta di un iceberg, ma certamente si stanno presentando casi che richiedono una ben più incisiva azione da parte della pubblica amministrazione nei settori che rischiano di andare in crisi dopo un decennio circa di continua espansione della nostra economia.

Questi sono i tre principali mutamenti che l'altro ramo del Parlamento ha apportato al provvedimento e su di essi dovremo discutere.

In conclusione, signor Presidente, sono convinto — e credo che un minimo di buon senso e di ragionevolezza dovrebbe portare alla medesima convinzione anche gli altri colleghi — che le modifiche apportate dal Senato non sconvolgano il quadro generale della politica economica fissata con il sistema delle decisioni di bilancio adottate dal Governo. Una corretta e coerente azione amministrativa consente di mantenere i limiti della compressione delle spese entro i termini programmati.

Pertanto, poiché le modificazioni introdotte non coinvolgono e non stravolgono gli obiettivi che ci eravamo prefissati, con convinta coscienza raccomando all'Assemblea l'approvazione delle modifiche introdotte dal Senato.

Il sistema bicamerale ha senza dubbio dei vantaggi ma, in questo caso, se fossimo costretti ad introdurre nuove modificazioni — peraltro anche ragionevoli — si creerebbero degli svantaggi e delle rilevanti difficoltà. Saremmo infatti costretti a ricorrere all'esercizio provvisorio o addirittura ad una sorta di braccio di ferro tra i due rami del Parlamento.

Per tali ragioni invito la Camera ad approvare il disegno di legge nel testo modificato dal Senato.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA.

Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, martedì 18 dicembre, alle ore 20,5 (come risulta dal Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari) si è riunita la Commissione esteri, con la presenza del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, senatore Vitalone, per esprimere il parere sulle modificazioni introdotte dal Senato al disegno di legge n. 5107-ter-B.

Poiché gli uffici mi hanno fatto presente, con il dovuto rigore parlamentare, che avrei presentato tardivamente un emendamento al famigerato articolo 7 del provvedimento che stiamo discutendo stamane, intendo fare un richiamo al regolamento ai sensi dell'articolo 73.

Signor Presidente, per quanto riguarda il merito, noi siamo stati chiamati ad esprimere un parere alla Commissione bilancio, che aveva già deciso sul provvedimento nella giornata di lunedì 17.

Infatti, la Commissione bilancio si è riunita ed ha deliberato su questo argomento nella giornata di lunedì, mentre noi siamo stati chiamati ad esprimere il parere alla suddetta Commissione nella giornata di martedì 18. Tutto ciò la dice lunga sull'iter di questo provvedimento di legge, che non è soltanto «travagliato»! Signor Presidente, tenga presente che in prima lettura era addirittura stato omesso di richiedere il parere della Commissione esteri sul provvedimento in esame.

Il comma 2 dell'articolo 73 del regolamento così recita: «La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dalla effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di convenzione di decreti-legge».

Ora, poiché tale termine non è soltanto rispettato, come risulta dal *Bollettino* sopra citato, la richiesta, affinché la procedura sia regolare ed il clima sereno, è di restituire tale disegno di legge alle Com-

missioni perché lo esaminino seguendo e rispettando il regolamento della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, anche dal tono che lei ha usato ho ben compreso quanto sia amaraggiato; debbo però farle presente che eventuali disguidi verificatisi durante l'esame e in sede consultiva, non giustificano una riapertura dei termini regolamentare posti per la presentazione degli emendamenti in Assemblea.

La Presidenza rileva che, in ogni caso, la Commissione esteri ha espresso nella giornata di ieri parere favorevole sul disegno di legge in esame. La predetta Commissione ha avuto l'assegnazione del provvedimento in sede consultiva il 18 dicembre 1990. Onorevole Tremaglia, non posso consentirle la presentazione di emendamenti perché ciò creerebbe un precedente che renderebbe impossibile una *par condicio*. Riconosco tuttavia che lei abbia incontrato maggiori difficoltà che in altri casi per svolgere la sua attività e quindi per presentare nei termini utili i suoi emendamenti.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, non faccio una questione sul problema dell'ammissibilità degli emendamenti; rilevo solo che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 73 del regolamento, la Commissione non è stata interpellata nei termini regolamentari. Ella stessa, signor Presidente, ci ha comunicato che il provvedimento è stato assegnato alla Commissione il 18 dicembre per cui non sono rispettati né gli 8 giorni, né i 3 giorni regolamentari. A mio giudizio la Commissione deve pertanto essere reinvestita della questione.

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, il termine da lei indicato è previsto come termine entro il quale deve essere effettuata l'espressione del parere. Ora, il parere è stato effettivamente espresso dalla Commissione nella giornata di martedì 18 dicembre, per cui dal punto di vista procedimentale il termine è stato rispettato. (*Commenti del deputato Tremaglia*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.

ANGELO PICANO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non ha molto da aggiungere alle considerazioni svolte dall'onorevole Carrus, il quale ha illustrato le poche modifiche introdotte dal Senato al provvedimento di contenimento della spesa pubblica che sostanzialmente non alterano la manovra del Governo.

Come l'onorevole Carrus rilevava, modifiche di un certo rilievo si ravvisano nell'introduzione di una particolare prassi, per cui sui prodotti galenici si pagheranno i *ticket*.

Il problema che è stato dibattuto e che merita molta attenzione (il Governo presenterà un provvedimento di riordino dell'intera materia) concerne le pensioni a favore dei cittadini residenti all'estero.

Ci si rendeva conto che le modifiche introdotte dalla Camera avevano provocato scontento in tutti i paesi in cui risiedono italiani. D'altronde, la questione non può essere affrontata con l'introduzione surrettizia di un articolo di legge, ma va approfondita tenendo anche conto degli accordi internazionali esistenti, nonché della necessità della *par condicio* cui tutti i cittadini devono essere sottoposti. Il Governo, pertanto, assicura che in breve tempo sarà presentato un provvedimento di riordino globale delle pensioni dei cittadini residenti all'estero.

Un'altra modifica apportata dal Senato — che però si muove lungo le stesse linee direttrici di provvedimenti già in discussione in Parlamento e sui quali si registra una larga convergenza delle forze politiche — è quella del mercato del lavoro, già ricordata dall'onorevole Carrus.

Poiché le modifiche del Senato non pongono altre questioni sostanziali, il Governo invita la Camera ad approvare il provvedimento così come trasmesso dal Senato e conseguentemente dichiara sin d'ora di non accettare l'emendamento Brescia 3.1 soppressivo dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

La prima modificazione è all'articolo 1 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 1.

(Pubblico impiego).

1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.

4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, può autorizzare, in

deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991.

6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.

7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.

Il Senato lo ha così modificato:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 1.

(Pubblico impiego).

1. Per il 1991, i trasferimenti e le assunzioni di personale nelle amministrazioni

pubbliche avvengono secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con le modificazioni ad esse apportate dall'articolo 10-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, commi 1 e 3, dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, già prorogati di un anno dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, sono ulteriormente prorogati di un anno. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

3. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi possono comunque procedere, entro i limiti delle attuali piante organiche, ad assunzioni di personale per i servizi di assistenza all'infanzia, agli anziani, ai cittadini portatori di handicap.

4. Per l'anno 1991, per effettive, indilazionabili e documentate esigenze funzionali, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, può autorizzare, in deroga al comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, le amministrazioni statali a bandire concorsi per le qualifiche funzionali ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, e successive integrazioni.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, conservano efficacia sino al 31 dicembre 1991, ad eccezione di quella concernente la determinazione del fabbisogno di personale per lo svolgimento dei servizi di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi e della relativa dotazione organica.

6. Le norme di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono valide anche per il triennio 1991-1993.

7. Per tutte le assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura dei posti disponibili presso gli uffici situati nelle regioni del centro-nord, si applica, per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una riserva del 30 per cento dei posti per i lavoratori delle aziende operanti nelle suddette regioni che fruiscono a qualsiasi titolo dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per più di dodici mesi, con chiamata da apposite liste di lavoratori in cassa integrazione guadagni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'iscrizione nelle predette liste dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinaria in possesso dei prescritti requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi.

A questo articolo nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, non sono stati presentati emendamenti. Passiamo alla discussione dell'articolo 1. Ha chiesto di parlare l'onorevole Solaroli. Ne ha facoltà.

BRUNO SOLAROLI. Signor Presidente, onorevole relatore, onorevoli colleghi, a nome del gruppo comunista esporrò alcune osservazioni sull'insieme delle modifiche apportate dal Senato, riprendendo le considerazioni svolte dal collega Gericca in Commissione bilancio. Altri colleghi del mio gruppo comunque interverranno nel merito delle singole questioni.

Le modifiche al disegno di legge, apportate in seconda lettura, così come ricordava il relatore Carrus, non sembrano migliorare il testo in discussione. Sono rimasti praticamente inalterati gli articoli 1 e 2 relativi al pubblico impiego le cui disposizioni consideriamo punitive nei confronti degli enti locali, nonostante i miglioramenti introdotti in prima lettura.

Al primo comma dell'articolo 3 è stata

meglio precisata l'incompatibilità fra pensioni di invalidità civile e altri trattamenti. Tuttavia, anche la nuova formulazione ci sembra inaccettabile. Al quarto comma dell'articolo 5 sono stati ricompresi nei nuovi ticket farmaceutici anche i prodotti galenici di cui si disponeva l'inclusione nei prodotti a prezzo sorvegliato. Francamente questa decisione non ci sembra opportuna.

Positiva appare invece l'eliminazione del decimo comma del medesimo articolo, cioè della norma che stabiliva la surroga da parte del Ministero della sanità dei compiti delle regioni relativi alle modifiche nell'organizzazione degli ospedali e delle strutture ambulatoriali. Tali modifiche riguardano l'esercizio della libera professione e l'istituzione di camere a pagamento.

All'articolo 6, concernente la prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro, viene opportunamente esteso a 6 mesi il periodo utile per la comunicazione all'azienda dell'opzione da parte del lavoratore ed introdotta l'utile indicazione della disciplina relativa ai trattamenti speciali: è stato esplicitato che la cessazione del rapporto di lavoro successiva al compimento del sessantaduesimo anno di età non comporta ulteriori obblighi di preavviso.

Numerose sono state le modifiche apportate dal Senato all'articolo 8. Di certo il più controverso è il testo relativo ai contratti di formazione e lavoro. Innanzitutto, è stata fissata come termine per le nuove norme l'entrata in vigore della riforma organica della materia. Circa la limitazione dei benefici contributivi riconosciuti a contratti di formazione e lavoro, si è fatto ricorso ad una formulazione più semplice e di più facile applicazione, oltre alla positiva esclusione dei contratti stipulati nel Mezzogiorno dove i lavoratori interessati sono 500 mila su 529 mila del totale nazionale. Va ricordato che le imprese artigiane, di cui non si faceva menzione nel testo licenziato della Camera, sono state escluse dalla nuova previsione normativa restrittiva.

Un trattamento migliore — il 40 per

cento di sgravio — è previsto per le piccole imprese commerciali le quali, tuttavia, rimangono escluse dalla fiscalizzazione dagli oneri sociali; cosa, questa, che non ci sembra comprensibile né accettabile.

I nuovi commi 5, 7 ed 8 sembrano impropri, in quanto relativi alla riforma della materia. Il comma 6 stabilisce invece una regola un po' astratta, ma forse positiva, tendente a limitare un uso strutturale dei contratti di formazione, con licenziamento alla fine dei 24 mesi dei giovani avviati.

La norma concernente i lavoratori in cassa integrazione straordinaria risulta estesa al Mezzogiorno, con una maggiore incentivazione: azzeramento dei contributi INPS per tre anni.

È stato infine soppresso l'articolo 11, relativo al vincolo posto ai bilanci degli enti previdenziali, con il tetto agli investimenti immobiliari. Tale vincolo di portafoglio configurava il tentativo di aumentare la provvista dei suddetti enti in obbligazioni pubbliche e, secondo una stima attendibile, la norma avrebbe distolto dagli investimenti immobiliari circa 2 mila miliardi: una cifra pari all'acquisto di titoli pubblici da parte degli enti, che detengono attualmente in portafoglio 15 mila miliardi di BOT e CCT (con prevalenza di questi ultimi).

Nel complesso, le modifiche introdotte dal Senato non cambiano il segno del provvedimento, sul quale ci siamo già espressi negativamente: inefficace sul piano del contenimento della spesa e, per molti versi, iniquo.

Le ragioni del nostro giudizio sono numerose. Le norme sul *turn-over* dei pubblici dipendenti sono ampiamente criticabili: la regola troppo rigida del blocco ha sempre dato effetti contraddittori; basti pensare che, da quando è stato attuato il blocco del *turn-over*, il numero dei dipendenti pubblici è aumentato di 100 mila unità. A ciò si aggiunga l'uso spregiudicato, incontrollato e clientelare delle deroghe. Grazie a queste, negli ultimi ultimi anni, l'incremento degli occupati nelle amministrazioni centrali è stato del 7 per cento, mentre negli enti locali del 3,9 per cento.

Va inoltre segnalato il carattere ancora antiautonometrico delle norme, che è oltretutto evidenziato dalle diverse percentuali ricordate.

È anacronistico parlare in relazione alle disposizioni in esame di fase costituente ai fini della attuazione della legge sul riordino del sistema dei poteri locali: quale autonomia statutaria è praticabile quando gli enti sono congelati o bloccati da politiche centralistiche sempre più insopportabili, da un sistema di finanza locale precario, incerto, sempre più smantellato, senza spazi di autonomia reale impositiva e finanziaria, da norme in materia di personale, di organizzazione, di contabilità sempre più vincolistiche?

Le strade sono altre: quella intrapresa non porta ad una rifondazione dello Stato che abbia al suo centro la costruzione di uno Stato regionalistico e delle autonomie locali. Siamo invece di fronte ad una scelta che continua a portare ad un crescente centralismo.

L'intervento relativo ai trasferimento di reddito alle famiglie, pensioni di invalidità civile, eccetera, appare rozzo ed affrettato. L'intera materia meriterebbe un approfondimento ed una discussione meno episodica. L'improvvisazione della norma ne comporterà quasi certamente l'inefficacia.

La parte del provvedimento relativa alla sanità è provocatoria, impropria, illusoria. È provocatorio riproporre lo strumento dei ticket, nonostante il fallimento della politica seguita in questi anni e la sostanziale anelasticità del consumo in rapporto a questi balzelli regressivi.

Appare altresì improprio anticipare elementi di intervento strutturale in ordine alla gestione sanitaria, nell'ambito della manovra economica e senza avere lavorato ad una impostazione più organica, relativa anche alla distribuzione farmaceutica ed al prontuario.

Illusorie appaiono infine le stime di risparmio sulla base delle norme delineate, il cui effetto concreto dovrebbe produrre risparmi valutabili tra un decimo ed un quinto di quanto preventivato.

Le ipotesi di minor spesa del Governo

— parafrasando il senatore Visentini — sono insomma da ritenersi balle. Ed anche i presunti effetti salvifici sul bilancio pubblico dei pensionamenti posticipati, mentre si varano a getto continuo pensionamenti anticipati, sono da ridimensionare: come da ridimensionare appare l'impatto delle norme sui contratti di formazione e lavoro, di cui si continuano a ritagliare riformette in corso d'opera, senza che si disponga degli strumenti del mercato del lavoro per modificare realmente qualcosa.

Riserve sul provvedimento nel suo insieme non vengono d'altronde solo dalla nostra parte politica, ma da fonti assolutamente oggettive sotto il profilo culturale e scientifico. Il rapporto del CER sulla finanziaria e sulle leggi collegate è molto esplicito a proposito dei risparmi e delle spese in materia sanitaria. Ad avviso del CER dei 6 mila 650 miliardi previsti dal Governo solo 420 sono stati calcolati correttamente.

Risultano dalla somma algebrica maggiori spese per il piano sanitario pari a 550 miliardi, 800 miliardi di risparmi nelle spese correnti delle USL, 170 miliardi di minor esborso per l'aumento dei tetti di compartecipazione dell'assistito, il CER considera opinabile la cifra di 250 miliardi di risparmi per la limitazione dell'esenzione dai ticket, ma tuttavia li accetta. Il resto viene giudicato inattendibile ed è ricalcolato: i 700 miliardi di risparmio nelle spese per il personale sono ad avviso del CER da cancellare del tutto per gli effetti del contratto di lavoro, i 1.200 miliardi previsti come minori spese in conseguenza alle nuove regole per i contributi sulle protesi vanno tagliati della metà, e così via.

Come si vede, le analisi del CER coincidono con le nostre valutazioni: ancora una volta il Governo finge di far quadrare il cerchio della spesa pubblica sapendo quanto noi di presentare un elenco di cifre scritte sull'acqua.

D'altra parte appare sempre più difficile chiudere il 1990 secondo le previsioni: non tornano i conti sull'entrata e le spese straripano nonostante le manovre e le mano-

vrette a ripetizione (una nuova manovra ci sarà a fine anno per recuperare il buco del 1990). Appaiono inattendibili anche le stime per il 1991: infatti le spese non tengono, anzi straripano, e le entrate sono sotto tono, ciò avviene perché non vi è realismo nelle previsioni: l'incremento della ricchezza prodotta è più contenuta delle previsioni, mentre è più elevato il tasso di inflazione. Inoltre gli strumenti di intervento proposti non sono attendibili e si continuano ad effettuare interventi-tampone senza porre mano ad una politica di riforme.

È incredibile che, mentre si avvia a conclusione la discussione sulla legge finanziaria 1991, già appaia certa l'esigenza di un'altra manovra. d'altra parte lo avevamo detto ed era anche una previsione facile che solo qualche ministro delle tombole poteva tentare di nascondere.

E chi paga le nuove imposte di fine anno? Le stangate tariffarie già decise (per autostrade, TV, telefoni) e quelle in arrivo parlano chiaro: i soliti noti, quelli che pagano da sempre. È una vergogna che solo un Governo come questo può continuare a proporre, incapace com'è di uscire dal circolo vizioso: tasse, imposte e balzelli a carico dei soliti destinatari, cioè lavoratori dipendenti, pensionati, piccole imprese. L'inflazione risulta sgovertata e incentivata per inefficienza del sistema dei servizi pubblici, la spesa cresce a svantaggio del sociale, dell'ambiente e degli investimenti per rialimentare un perverso e pericoloso sistema politico e affaristico e per garantire regalie alle rendite finanziarie e ai poteri forti.

Siamo ad un punto insostenibile. Afferma il CENSIS che il cinismo e la politica di tamponamento di questo Governo, l'inerzia hanno tolto vigoria alle forze sane del paese; il dato emergente è divenuto l'attendismo. Ciò è grave anche perché si intreccia con la forte crisi della democrazia. Occorre allora rompere questa situazione e creare rapidamente le condizioni del cambiamento.

Le strade sono quelle della riforma delle entrate, della qualificazione e dell'efficienza della spesa, della rottura del centra-

lismo, di un nuovo rapporto tra cittadino e Stato. E non vi è altro tempo per indugi.

Una riflessione ed una svolta si impongono per le forze del riformismo socialista, laico e cattolico che stanno nella stessa maggioranza. A noi non interessa il «tanto peggio, tanto meglio», ma non serve neppure alla democrazia italiana. Lo scollamento in atto tra italiani e Stato, l'attendismo che si manifesta sono segnali gravi che riguardano tutti. Di qui l'esigenza di una svolta che richiede un'altra politica rispetto a questi provvedimenti.

Per questo continuiamo a considerare negativo, iniquo ed inefficace questo provvedimento anche dopo le modifiche apportate dal Senato (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, sull'articolo 1, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Avverto che all'articolo 2 non sono state apportate modificazioni.

La seconda modifica è all'articolo 3 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

ART. 3.

*(Prestazioni pensionistiche
a favore dei minorati civili).*

«1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio,

nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e dalle gestioni equiparate. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.

4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991».

Il Senato lo ha così modificato:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA, SANITÀ E LAVORO

ART. 3.

*(Prestazioni pensionistiche
a favore dei minorati civili).*

«1. Le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell'interno non sono compatibili con prestazioni a carattere diretto,

concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio. È comunque data facoltà all'interessato di optare per il trattamento economico più favorevole.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro, provvede, con apposito decreto, a stabilire le necessarie disposizioni ai soli fini dell'accertamento delle condizioni reddituali e degli obblighi di comunicazione da parte degli interessati, nonché ai fini dell'eventuale revoca delle prestazioni, in connessione anche con il sistema di verifiche disposte in materia ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinando il diritto di opzione di cui al comma 1.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità provvede, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, a stabilire nuove tabelle per i gradi dell'invalidità civile, secondo i criteri della legislazione vigente.

4. Gli effetti conseguenti all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1991.

A questo articolo nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 1.

3.1

Brescia, Dignani Grimaldi, Colombini, Benevelli, Tagliabue.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso riferito, chiedo al relatore di esprimere su di esso il parere della Commissione.

NINO CARRUS, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Brescia 3.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANGELO PICANO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché è stata chiesta da parte del gruppo del PCI, sull'emendamento Brescia 3.1, la votazione nominale, che avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di 20 minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,35,
è ripresa alle 11.**

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Brescia 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	320
Votanti	317
Astenuti	3
Maggioranza	159
Hanno votato sì	113
Hanno votato no	204

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Brescia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE BRESCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare per ringraziare a nome degli invalidi civili il Governo, il quale ha deciso di offrire loro questo regalo di Natale: un taglio di 500 miliardi per prestazioni pensionistiche già vincolate dal limite del reddito.

Il Governo ha deciso con forza e convinzione, sia alla Camera sia al Senato, che, poiché è impotente a combattere l'evasione fiscale e non riesce a pestare i piedi ai potenti, i più deboli possono pagare. Pertanto, si risparmiano 500 miliardi per ricomprenderli nella manovra di contenimento della spesa pubblica, non impegnando risorse per la legge quadro sull'handicap e non assicurando servizi ai più deboli.

Tutto ciò è abbastanza strano, signor Presidente. Mi ero illuso — e con me tanti miei colleghi di gruppo — che durante il dibattito svoltosi tra Camera e Senato potesse verificarsi un ripensamento. In questo periodo si sono svolte una serie di assemblee di invalidi e di ciechi, alle quali molti parlamentari della maggioranza hanno partecipato per assicurare la solidarietà e l'impegno dei propri gruppi. In realtà, come sempre succede quando bisogna passare dalle parole ai fatti, si è tornati indietro.

Signor Presidente, il gruppo del PCI voterà contro l'articolo 3, ringraziando il Governo per il bellissimo regalo che ha fatto agli invalidi. Probabilmente, andando avanti di questo passo, il Governo — che è tanto generoso — taglierà ancora risorse senza offrire nulla. Ancora una volta questo Governo si dimostrerà forte con i deboli e debole con i forti (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 3 nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Ricordo che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 20.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 17 risultano assenti, resta confermato il numero di 17 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	310
Votanti	306
Astenuti	4
Maggioranza	154
Hanno votato sì	178
Hanno votato no	128

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Un'ulteriore modificazione è all'articolo 4 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 4.

(Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria).

1. Allo scopo di consentire la verifica dei

limiti di reddito ove previsti per erogazioni dei benefici assistenziali, nonché ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria,

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche all'anagrafe tributaria).

1. Ai fini della realizzazione di una efficace banca dati per la lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonché per consentire la verifica dei limiti di reddito ove previsti per erogazioni di benefici assistenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi:

a) l'accesso alle banche dati deve essere

richiesto ed espressamente motivato dall'amministrazione interessata ed autorizzato dal dirigente responsabile dei servizi informatizzati dell'anagrafe tributaria;

b) le amministrazioni richiedenti sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ove ciò non costituisca impedimento per il raggiungimento delle finalità per le quali è stato richiesto l'accesso alla documentazione dell'anagrafe tributaria;

c) deve essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Un'ulteriore modificazione è all'articolo 5, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 5.

(Norme relative al settore sanitario).

1. Dal 1° febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli

standard di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessità di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non può superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esigibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualità della vita, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche.

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è

determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose, la quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica non si applicano ai prodotti galenici di cui alle lettere a) e b) dell'allegato 4 al decreto del Ministro della sanità 30 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 3 novembre 1989. È consentita la prescrizione di prodotti galenici in deroga al limite di due pezzi per ricetta. I prodotti galenici sono sottoposti al regime del prezzo sorvegliato. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a lire 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche.

5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.

6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e co-

munque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.

9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991,

nei rapporti con le case di cura viene introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento; ove le regioni e le province autonome non provvedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede il Ministro della sanità.

11. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome e sono totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per il potenziamento delle esigenze di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli istituti superiori predetti.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito,

il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Norme relative al settore sanitario).

1. Dal 1° febbraio 1991 decadono i provvedimenti disposti in applicazione degli istituti normativi ed economici di cui agli articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81, 82 e da 101 a 108 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla stessa data si applicano, anche nelle more della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento, i corrispondenti istituti previsti dal nuovo accordo di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono ad applicare gli istituti stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. Il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al cui parere può non conformarsi solo con atto motivato, ridetermina gli *standard* di personale del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo di lavoro in ordine agli incrementi del debito orario individuale, all'impiego di nuove figure professionali e alla necessità di graduare l'attuazione del decreto in rapporto alle disponibilità finanziarie.

2. La spesa per acquisti di beni e servizi

nell'anno 1991 non può superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno 1989. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche tesoriere delle unità sanitarie locali, trascorso il tempo di latenza previsto dai contratti di fornitura o dalle convenzioni, sono autorizzate a pagare i debiti certi, liquidi ed esibili derivanti da formale impegno assunto sui capitoli di bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei capitoli stessi. Con decreto del Ministero della sanità, di concerto per il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative conseguenti.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991 è abrogata la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8. Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanità, anche in deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le Commissioni parlamentari per materia, ridetermina, trascorsi trenta giorni dalla richiesta di parere, le forme morbose in riferimento alle patologie croniche ed acute, che incidono gravemente sull'autosufficienza e la qualità della vita, e le modalità per il riconoscimento, che danno diritto alla esenzione del pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria. Le esenzioni riconosciute ai sensi del presente comma operano limitatamente alle prestazioni correlate alle specifiche patologie. Sono esenti da *ticket* tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza fruite presso strutture pubbliche.

4. Il limite massimo di partecipazione per ogni ricetta farmaceutica è elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.500 per ogni singolo pezzo ad eccezione dei farmaci di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i prodotti in fleboclisi in confezione monodose,

la quota fissa per ricetta è determinata in lire 1.000 per ogni pezzo. Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. I limiti massimi di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio sono elevati a lire 40.000 per prescrizioni contemporanee della stessa branca specialistica ed a L. 80.000 per prescrizioni contemporanee di più branche specialistiche.

5. Il Comitato interministeriale prezzi è autorizzato a provvedere alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo fino a lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica.

6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di una prestazione destinata ad un assistito non esente comporta l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria. Fatti comunque salvi i provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640 del codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza dall'esenzione e per il medico la sospensione del rapporto convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione è comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa contestazione degli addebiti e audizione del medico interessato e comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

7. Il Ministro della sanità procede, con proprio decreto, alla revisione del decreto 30 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1990, di approvazione del nomenclatore tariffario delle protesi, rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il tempo minimo di rinnovo. Dalla data di emanazione del predetto decreto, è vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del fondo sanitario nazionale. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppressa a carico del fondo sanitario nazionale ogni forma di assistenza

economica che non sia espressamente prevista da leggi dello Stato.

8. Con proprio decreto il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procedere alla revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, avuto riguardo alla necessità di individuare le prestazioni tecnologicamente superate nonché quelle il cui costo tariffario risulta eccedente l'onere economico della prestazione stessa e determinando, in luogo delle prestazioni genericamente formulate, le singole prestazioni erogabili. Il mancato ritiro del referto entro trenta giorni dall'effettuazione della prestazione specialistica comporta l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita.

9. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina lo schema tipo di convenzione per le istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve ispirarsi al principio del rapporto tra entità variabile delle tariffe e quantità annuale delle prestazioni effettuate. Per quanto concerne tutte le convenzioni, il numero massimo di prestazioni riconoscibili ai fini del pagamento va predeterminato con riferimento alle dotazioni di personale e di attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti con le case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute più ricorrenti, il criterio di pagamento dei ricoveri a giornate di degenza predeterminate.

10. All'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali a gestione diretta e convenzionata obbligatoriamente sono riservati spazi adeguati per l'esercizio della libera professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a pagamento.

11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per es-

sere totalmente utilizzate ad integrazione del finanziamento di parte corrente.

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.

13. A decorrere dal 1° gennaio 1991 la misura del contributo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, l'aliquota dello 0,20 per cento a carico del lavoratore, prevista dall'articolo 31, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è elevata allo 0,40 per cento. Dalla stessa data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a 18 milioni di lire si applica a carico dei pensionati, sull'intero trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale nelle stesse misure previste a carico dei lavoratori dipendenti.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e loro rispettivi familiari coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende applicabile, ai fini della determinazione del contributo dovuto per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e per ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si applica quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima legge n. 233 del 1990.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e non essendo stati presentati emen-

damenti, passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	318
Votanti	317
Astenuto	1
Maggioranza	159
Hanno votato sì	197
Hanno votato no	120

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Un'ulteriore modifica-
zione è all'articolo 6 che la Camera aveva
approvato nel seguente testo:

ART. 6.

*(Età pensionabile e prosecuzione
del rapporto di lavoro).*

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunta l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno tre mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato, la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al pericolo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

*(Età pensionabile e prosecuzione
del rapporto di lavoro).*

1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia

ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiamo raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.

5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.

6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la

maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.

7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obbligo di preavviso per alcuna delle parti.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6. nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	315
Maggioranza	158
Hanno votato sì	196
Hanno votato no	119

(La Camera approva).

Sono in missione 17 deputati.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Un'ulteriore modificazione è all'articolo 7, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 7.

(Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero).

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

«I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a cinque anni».

2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: «né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale». Sono altresì abrogati l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, e l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a cinque anni, restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non venga assorbito dalla perequazione della pensione base.

4. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regolamentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7

(Trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero).

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

«I trattamenti minimi di cui al precedente comma sono dovuti anche ai titolari di pensione il cui diritto sia acquisito in virtù del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia di assicurazione sociale, a condizione che l'assicurato possa far valere nella competente gestione pensionistica un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia non inferiore a un anno».

2. Al sesto comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, come sostituito dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono abrogate le parole: «né alle pensioni corrisposte a coloro che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale». Sono altresì abrogate all'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, inserito dall'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, le parole: «nonché fuori del territorio nazionale» e l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale minatori e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi integrate al trattamento minimo erogate a pensionati residenti all'estero, liquidate con il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi italiani relativi ad anzianità contributive in costanza di rapporto di lavoro inferiori a un anno, restano confermate nell'importo in pagamento al 1° gennaio 1991 fino a quando l'importo dell'integrazione al trattamento minimo non

venga assorbito dalla perequazione della pensione base.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sono emanate le norme regoalmentari di attuazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo alla discussione sull'articolo 7. Ha chiesto di parlare l'onorevole Marri. Ne ha facoltà.

GERMANO MARRI. Signor Presidente, anche l'articolo in esame è una strenna natalizia, che riguarda in questo caso i nostri connazionali emigrati.

Con la seconda conferenza dell'emigrazione si erano assicurati ai nostri connazionali alcuni interventi per far fronte alle situazioni di maggiore difficoltà. Viceversa oggi si risponde con le norme dell'articolo 7, con le quali vengono tolti alcuni piccoli benefici che tuttavia, per intere aree geografiche, quali quelle dell'America latina, rappresentano tutto il reddito di intere famiglie di nostri connazionali.

Devo rilevare che anche in Europa esistono sacche di estremo bisogno: i soggetti interessati accoglieranno con grande sconcerto l'introduzione dell'articolo 7.

Per la verità tale articolo è stato migliorato in seguito al dibattito svoltosi al Senato e sono state introdotte alcune piccole modifiche positive. Tuttavia, a nostro avviso, rimane ancora un articolo ingiusto e discriminatorio per i nostri connazionali. In modo particolare permane il limite relativo al tempo di contribuzione per l'accesso ai minimi di pensione (ricordo che stiamo parlando di minimi pensionistici per le pensioni di invalidità e vecchiaia).

Rimane poi una condizione di non uguaglianza di fronte alla legge: infatti al comma 3 dell'articolo 7 si prevede il congelamento dei minimi pensionistici all'attuale situazione. Vi è poi l'ambiguità rela-

tiva al comma 2 di tale articolo, che mi auguro possa essere risolta con l'interpretazione data da un ordine del giorno presentato da colleghi di alcuni gruppi politici.

In merito al comma 2 dell'articolo 7 chiediamo una spiegazione precisa al rappresentante del Governo, intendendosi — così almeno era nelle intenzioni dei relatori — che dalla eliminazione del cumulo venivano esclusi i lavoratori operanti all'estero. Si tratta di una norma esistente da tempo e che tiene conto sia della esiguità dei minimi pensionistici, sia delle situazioni particolari createsi all'estero, sia anche degli accordi bilaterali intervenuti.

Ritenevamo che queste norme potessero attendere la riforma complessiva del sistema previdenziale; si è invece voluto iniziare il risanamento del sistema pensionistico proprio da una categoria tra le più esposte, quella appunto dei nostri emigrati. Pertanto, l'atteggiamento del gruppo comunista non può che rimanere negativo nei confronti di questo articolo. *(Applausi dei deputati del gruppo del PCI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo provvedimento colpisce pesantemente gli italiani all'estero e voi sapete che in ogni continente sono in corso manifestazioni non solo perché non si è dato seguito alla conferenza nazionale dell'emigrazione di due anni fa, nella quale si prescriveva di dare l'assegno sociale ai nostri connazionali che ne avevano necessità, ma addirittura perché con l'articolo 7 si è stravolto tutto l'ordinamento che — come ha accennato il rappresentante del Governo — presenta un carattere internazionale.

Ci siamo trovati in presenza di un articolo che capovolgeva quelle che erano le convenzioni internazionali con moltissimi paesi, infrangeva, derogandolo, il regolamento comunitario e poneva questioni di carattere costituzionale.

Ho preso precedentemente la parola per un richiamo al regolamento in merito a questo iter legislativo che già di per sé fa capire come sia stata condotta tutta l'operazione. Quando, infatti, la Camera ha, a suo tempo, approvato l'articolo 7 del provvedimento, non si è tenuto conto del parere espresso dalla Commissione esteri.

Al Senato, la Commissione esteri ha espresso parere negativo chiedendo la soppressione di tale articolo. Inoltre, colleghi, la Commissione esteri della Camera ha votato all'unanimità il 21 novembre scorso una risoluzione di cui voglio riportare qui alcuni passi: «La III Commissione, premesso che il disegno di legge n. 5107 approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato con il n. 2509 contiene all'articolo 7 'trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero' norme che colpiscono duramente e ingiustamente le pensioni degli emigranti italiani in un momento di grave difficoltà specialmente per alcune comunità, quali quelle dell'America latina, e mentre perdurano le inadempienze del Governo rispetto ai solenni impegni assunti nella seconda conferenza nazionale dell'emigrazione, quali l'assegno sociale e la pensione sociale;

le norme richiamate all'articolo 7 appaiono in contrasto:

a) con l'articolo 3 della Costituzione, che garantisce il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge laddove al comma 3 stabilisce il congelamento dei trattamenti minimi delle pensioni attuali per i residenti all'estero;

b) con la normativa comunitaria laddove al comma 1 viene considerata necessaria, ai fini dell'accesso al trattamento minimo pensionistico una anzianità contributiva di almeno cinque anni in costanza di rapporti di lavoro;

appare punitiva e discriminatoria per i nostri connazionali emigrati l'esclusione dal godimento della pensione di anzianità in permanenza di una attività lavorativa come stabilito dal comma 2;

le norme in oggetto violano gli accordi bilaterali in vigore ratificati dal Parlamento, i quali in ogni caso hanno valore

preminente rispetto alla legge ordinaria».

Il Comitato permanente per l'emigrazione fa rilevare che tali norme, così importanti per i nostri emigrati, non sono state sottoposte al parere della Commissione esteri e del Comitato stesso.

Il Comitato per l'emigrazione esprime poi all'unanimità l'auspicio che in sede di discussione al Senato tali norme vengano abrogate e ha deciso di chiedere la convocazione urgente del presidente dell'INPS per un esame approfondito della materia.

Il Comitato, infine, «impegna il Governo a porre allo studio soluzioni che vengano incontro in modo tangibile, secondo le indicazioni unanimemente accolte dalla seconda conferenza sull'emigrazione, alla situazione di estrema necessità delle comunità italiane in America latina, con particolare riferimento all'Argentina ed al Venezuela, per quanto riguarda l'assegno sociale».

Cari colleghi, questa risoluzione reca le seguenti firme: Marri (partito comunista), Tremaglia (movimento sociale italiano), Foschi (democrazia cristiana), Martini (democrazia cristiana), Crescenzi (democrazia cristiana), Lauricella e Ciabbarri (partito comunista). Ciò conferma che si tratta di una posizione unanime. Se potessi leggervi l'intervento in Commissione esteri dell'onorevole Foschi avreste la precisa percezione che parliamo di un atteggiamento assunto da tutte le parti politiche.

È vero che al Senato si è operata la riduzione da cinque ad un anno, ma sono state conservate discriminazioni pesantissime, anzi peggiorative; basti pensare, per quanto riguarda il cumulo, che, con riferimento all'articolo 22, si era precisato che «i divieti di cumulo di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei titolari di pensioni che svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalisti di campagna e assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonché fuori del territorio nazionale». Ebbene, con un proprio emendamento il Senato ha soppresso le

parole: «nonché fuori del territorio nazionale». Il che comporta un'altra discriminazione: si colpiscono ancora una volta esclusivamente gli italiani all'estero.

Così come ha affermato giustamente l'onorevole Foschi nel suo intervento, questa grande operazione di risparmio sulla pelle dei nostri emigranti è pari a 499 miliardi, a fronte di un disavanzo dell'INPS di 80 mila miliardi. Ecco perché riteniamo si tratti di posizioni assolutamente inconcepibili.

Mi rendo conto che la situazione è delicata. Si consideri inoltre che gli italiani all'estero sopportano un'altra pesantissima discriminazione di carattere costituzionale; mi riferisco ai contributi figurativi, che non sono conteggiati. Ricordo all'Assemblea — vorrei che tutti mi ascoltassero — che con una legge dell'ottobre 1988, con la quale sono stati realizzati l'anagrafe ed il censimento, abbiamo ricondotto ad ogni livello (quindi anche dal punto di vista formale) gli italiani all'estero nel seno della comunità nazionale. Pertanto, non può essere operata alcuna distinzione, alcuna discriminazione nei loro confronti.

Pensate che in Argentina dalle tre del mattino i nostri connazionali danno l'assalto al Consolato poiché versano in condizioni di assoluta indigenza. Ma noi colpiamo la nostra gente, che per altro ha sempre fatto il proprio dovere e che quindi è degna del massimo rispetto. Non possono comunque essere tolti loro i diritti accordati agli altri italiani.

Si è fatto riferimento agli accordi internazionali, ma non è possibile stravolgere con un solo articolo tale normativa. Sono d'accordo con il rappresentante del Governo quando afferma che tutto va riesaminato, visto che esistono alcune situazioni — ad esempio quella dei cittadini in Jugoslavia — assolutamente inaccettabili, che noi respingiamo.

Ma dobbiamo rivedere tutta la materia del trattamento pensionistico per le attività svolte all'estero, alla luce della Costituzione e degli accordi bilaterali ratificati dal Parlamento. Ma come possiamo dimenticare con un articolo di un disegno di

legge accordi internazionali stabiliti con leggi speciali e non con leggi ordinari?! Ecco perché ritengo che la materia contenuta nell'articolo 7 debba essere riesaminata in modo approfondito e con la dovuta serietà.

Colleghi democristiani, è vero che si possono presentare ordini del giorno, come è stato fatto per gli assegni sociali, ma questo è il solito paravento! È dal 2 dicembre del 1988 che il Governo si è impegnato a concedere l'assegno sociale! È vero che nella legge finanziaria sono stati previsti 10 miliardi, ma noi ne avevamo chiesti 50. Comunque, dal 1988 non è arrivata una lira! È questa una penalizzazione inconcepibile! Andate in Argentina, nel Venezuela, in America latina, e verificate di persona le proteste di decine di migliaia di italiani!

Quello dei trattamenti pensionistici per le attività svolte all'estero e per i residenti all'estero, così come previsto, è un argomento che non può neanche porsi alla nostra attenzione. L'articolo 7 deve essere cancellato perché rischia di violare i diritti e gli accordi internazionali, la nostra Costituzione e il regolamento comunitario al quale nessuno può derogare.

Sono questi i motivi per cui è necessario riprendere i contenuti della risoluzione presentata in Commissione esteri, che prevede l'abrogazione dell'articolo 7 del disegno di legge. In sede di Commissione esteri al Senato, i democristiani, insieme a noi e ai comunisti, hanno chiesto l'abrogazione di detto articolo; poi però si è compiuta una distorsione completa e si è arrivati a peggiorare addirittura la situazione, riducendo il periodo minimo di anzianità contributiva, in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia, da cinque ad un anno.

Ma ciò non era nemmeno configurabile, perché nessuno può derogare al regolamento comunitario, specialmente a danno dei nostri connazionali che vivono all'estero tra mille difficoltà. La discriminazione sui contributi figurativi, la discriminazione per quanto riguarda il cumulo esiste ed è stata addirittura peggiorata nell'altro ramo del Parlamento.

In tali condizioni — e mi rivolgo soprat-

tutto al rappresentante del Governo — non possiamo stravolgere e cambiare gli accordi internazionali con un articolo di questo genere; è necessario quindi soprassedere. Cancelliamo l'articolo 7 perché non vi è nessun ordine del giorno, cari colleghi democristiani, che possa cambiare il testo così come è stato licenziato dal Senato. Respingiamolo in attesa di riesaminare approfonditamente e con oculatezza la situazione, tenendo conto delle diverse esigenze in un quadro certamente più omogeneo di quello attuale.

Sono queste le ragioni che ci spingono a sollecitare i colleghi a bocciare l'articolo 7 del disegno di legge per avere la possibilità di riunirci attorno ad un tavolo e ridisegnare l'intera materia pensionistica nel rispetto del diritto e della giustizia sociale (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Aiardi. Ne ha facoltà.

ALBERTO AIARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei esporre brevemente la posizione del gruppo della democrazia cristiana sull'articolo 7 del disegno di legge che, nella prima formulazione approvata qui alla Camera, aveva sollecitato — dobbiamo dirlo con obiettività — tante prese di posizione tra le comunità italiane all'estero.

Le modifiche che sono state introdotte dal Senato e che intendo brevemente ricordare non sono certo di poco conto e riguardano innanzitutto la riduzione dell'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia da cinque anni ad un anno.

In tal modo si risolvono alcuni problemi di incoerenza nell'ambito di talune convenzioni internazionali riguardo ai rapporti previdenziali. Il riferimento ad un anno, quindi, rappresenta una modifica coerente ed equilibrata ai fini del trattamento della integrazione al minimo.

La seconda modifica introdotta dal Senato tende ad abolire il cumulo tra la pensione di anzianità e la retribuzione lorda, che peraltro resta possibile (è bene ricor-

darlo) per i salariati fissi, i giornalieri di campagna ed assimilati nonché gli addetti ai servizi domestici e i loro familiari. Poiché vi potrebbe essere una interpretazione non adeguata alla situazione dei nostri connazionali all'estero, nell'ordine del giorno che abbiamo presentato, e che ci auguriamo sia pienamente accolto dal Governo, è stato precisato che la possibilità di cumulo resta per gli italiani non residenti. Anche sotto questo profilo, dunque, viene data una risposta che si ispira a criteri di giustizia e di equità.

La terza modifica, che è stata introdotta al terzo comma dell'articolo 7, specifica quali siano le pensioni, che restano confermate nel loro importo al 1° gennaio 1991, fino a quando l'integrazione al minimo non venga assorbita dalla perequazione della pensione base. Ci sembra, in definitiva, che il testo modificato dal Senato sia molto equilibrato e corrisponda a gran parte delle attese delle comunità italiane all'estero.

L'impostazione dell'articolo 7 — diciamolo francamente, cari colleghi — era legata ad un criterio di fondo, consistente nell'avviare almeno un percorso diretto ad eliminare alcune disparità evidenti tra le situazioni in Italia e quelle all'estero, che noi dobbiamo considerare con la dovuta attenzione e rispetto alle quali dobbiamo mostrare solidarietà. Dal momento che esistono problemi in ordine a particolari situazioni di indigenza e a stati di bisogno (che sono stati ampiamente ricordati e dei quali siamo pienamente consapevoli), soprattutto in alcuni paesi dell'America latina, dobbiamo tenere presente un obiettivo, secondo lo spirito che il Parlamento ha sempre condiviso e di cui il Governo si è reso responsabile negli stessi documenti di programmazione economica e finanziaria. Mi riferisco al fatto che, anche rispetto alla realtà esistente all'estero, noi dobbiamo tendere alla netta distinzione tra il sistema previdenziale e l'assistenza vera e propria.

Se esistono, come esistono (e ne siamo consapevoli), situazioni drammatiche, in particolare per categorie di nostri connazionali che vivono in paesi soprattutto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

dell'America latina, è evidente che dobbiamo fornire risposte adeguate ai problemi. Non a caso (nella legge finanziaria è stato ricordato), la previsione dell'introduzione dell'assegno sociale è un elemento importante che deve essere legato alla riforma organica del sistema pensionistico, in relazione anche alla situazione dei nostri connazionali che godono di pensione.

Nell'ordine del giorno, che abbiamo presentato insieme a diverse forze politiche, riteniamo di aver richiamato in modo fermo e concreto il Governo all'esigenza di affrontare immediatamente la riforma organica del sistema previdenziale. Tale riforma interessa anche i nostri connazionali all'estero e deve essere legata in tempi rapidi all'istituzione dell'assegno sociale, affinché si intervenga realmente a favore di quanti hanno bisogno di un sostegno.

In base a tali considerazioni, signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana condivide le modifiche introdotte dal Senato e voterà a favore dell'articolo 7, in quanto ritiene che sia equilibrato e coerente con le linee di una politica economica e finanziaria di risanamento (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 7, passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	334
Votanti	331

Astenuti	3
Maggioranza	166
Hanno votato sì	203
Hanno votato no	128

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modificazione è all'articolo 8 del disegno di legge che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 8.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, a favore dei datori di lavoro privati diversi dalle imprese artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione nella misura del 25 per cento, fino al raggiungimento di un numero di contratti, complessivamente conclusi nelle aree predette, non eccedenti quelli stipulati nell'anno 1989; superato detto limite è dovuta per i contratti eccedenti l'intera misura dei contributi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1991, nei confronti dei datori di lavoro di cui al comma 1 che occupano più di 10 dipendenti, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da più di ventiquattro mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del cinquanta per

cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine, sarà costituita in ogni regione apposita lista, dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dei contratti di formazione e lavoro, a favore dei datori di lavoro operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori assunti con tali contratti a decorrere dal 1° gennaio 1991, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 25 per cento.

2. Per le imprese artigiane nonché per quelle operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Le circoscrizioni di cui al presente comma sono individuate per ciascun anno solare con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle commissioni regionali per l'impiego.

3. Per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di quindici dipendenti operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, una riduzione del 40 per cento.

4. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

5. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici o ripetitivi, individuate, anche mediante riferimento ai livelli di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di categoria o da accordi interconfederali.

6. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dai datori di lavoro che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.

7. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta. In mancanza il lavoratore si intende assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Copia del contratto di formazione e lavoro e del relativo progetto vengono consegnate al lavoratore all'atto dell'assunzione.

8. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1 per il lavoratore interessato.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previden-

ziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.

10. Nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«a-bis) liste di mobilità: lavoratori da lungo tempo in cassa integrazione o iscritti nelle liste di collocamento da lungo periodo».

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente ordine del giorno:

«La Camera, premessa l'esigenza, nel quadro generale di una politica di bilancio rivolta a determinare le condizioni per un efficace risanamento finanziario, di procedere tra l'altro a rimuovere talune disparità in materia di trattamenti previdenziali fra i lavoratori in Italia e quelli emigrati all'estero;

preso atto peraltro delle conclusioni della seconda conferenza nazionale dell'emigrazione intesa a promuovere una legislazione che, anche sotto l'aspetto previdenziale, equipari la condizione sociale degli italiani che operano dentro e fuori i confini d'Italia, legandole comunque alla

contestuale previsione di copertura dei bisogni più emergenti dell'emigrazione ed in particolare alla introduzione dell'assegno sociale per gli italiani all'estero in stato di bisogno;

precisato inoltre che il mantenimento del beneficio del diritto all'integrazione, fissato nel limite di un anno almeno di anzianità contributiva in rapporto di costanza di lavoro, e che lo stesso mantenimento del diritto di cumulo per particolari categorie è da riferirsi a pensioni godute da cittadini italiani non residenti,

impegna il Governo

a predisporre, in tempi brevi, una normativa previdenziale organica a favore degli italiani all'estero, alla quale si affianchi tra l'altro la concessione di un assegno sociale per coloro che versano in stato di bisogno ed adotti nel contempo ogni misura necessaria per eliminare distorsioni in atto, contrastanti con i principi di equità e giustizia sociale.

9/5107-ter-B

«Aiardi, Geremicca, Carrus, Coloni, Noci, Perrone, Salaroli, Duce».

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

ANGELO PICANO, *Sottosegretario di stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo lo accetta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno Aiardi n. 9/5107-ter-B?

ALBERTO AIARDI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tremaglia. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Nel quadro del disegno di legge al nostro esame, desidero svolgere alcune osservazioni su quella parte che è stata oggetto di una trattativa particolare e di un apposito ordine del giorno.

Così recita il dispositivo dell'ordine del giorno Aiardi n. 9/5107-ter-B: «Impegna il Governo a predisporre, in tempi brevi, una normativa previdenziale organica a favore degli italiani all'estero, alla quale si affianchi tra l'altro la concessione di un assegno sociale per coloro che versano in stato di bisogno ed adottati nel contempo ogni misura necessaria per eliminare distorsioni in atto, contrastanti con i principi di equità e giustizia sociale».

Questi principi di equità e giustizia sociale sono stati distorti, calpestati, violati, e voi, cari colleghi, avete approvato l'articolo 7 che è esattamente il contrario del diritto e della giustizia. Nell'ordine del giorno si parla per l'ennesima volta della concessione dell'assegno sociale. Sono almeno venti volte che se ne parla! E il Presidente del Consiglio, il ministro degli esteri e tutti i segretari di partito si sono impegnati personalmente in tal senso il 2 dicembre 1988. Ora che cosa fate? Un'altra volta portate avanti a parole vane, anzi vanissime, una petizione che diventa soltanto di principio, una grida manzoniana che è veramente un inganno ed una mistificazione nei confronti degli italiani all'estero.

Che cosa significa la presentazione di un altro ordine del giorno, che non avete avuto nemmeno il coraggio di porre in votazione? Qual è l'impegno del Governo se non quello solito di dire: lo accettiamo? Lo avete accettato già due anni fa! Eppure quest'ordine del giorno non prevede alcun termine per risolvere un problema di tal genere!

Nella finanziaria sono previsti 10 o 35 miliardi, che sono un insulto! Sono più di dieci anni, dal 1978, che si parla di pensione sociale! Il pacchetto legislativo per

gli italiani all'estero giace da dieci anni, mentre quaranta progetti di legge sono nei cassetti delle Commissioni della Camera dei deputati, senza essere neppure inseriti nell'ordine del giorno!

Allora una sola parola si può dire (lo so che è forte, lo so che è pesante!): vergognatevi! Si vergognino coloro che ancora prendono in giro, colpiscono e discriminano gli italiani all'estero!

Questo è il senso della nostra dichiarazione di voto: si sveglino coloro che hanno un minimo di coscienza e che avvertono il senso dell'italianità! (*Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo immediatamente.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 5107-ter-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2509. - «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» (*Modificato dal Senato*) (5107-ter-B).

Presenti e votanti	343
Maggioranza	172
Hanno votato sì	210
Hanno votato no	133

(La Camera approva).

Restituzione di atti relativi ad una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Ricordo anche in data 16 gennaio 1989 il ministro di grazia e giu-

stizia ha trasmesso alla Camera dei deputati una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, proveniente dalla procura della Repubblica di Roma, nei confronti del deputato Vito Napoli (doc. IV, n. 91).

La Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, cui la domanda è stata deferita, ne ha terminato l'esame nella seduta dell'11 luglio 1990, deliberando di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere.

Successivamente, in data 7 dicembre 1990, è pervenuta alla Camera, per il tramite del ministro di grazia e giustizia, comunicazione da parte dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma dell'avvenuta emissione, in data 21 luglio 1990, del decreto di non doversi promuovere l'azione penale per i reati oggetto della domanda di autorizzazione a procedere di cui al doc. IV, n. 91, che deve, pertanto, ritenersi superata.

Alla luce di questa comunicazione, la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 19 dicembre 1990, mutando la precedente proposta, ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione del fascicolo degli atti processuali al ministro di grazia e giustizia.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il presidente della VI Commissione, onorevoli Piro, che ha assunto anche le funzioni di relatore, sul disegno di legge n. 5108-B, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno, è temporaneamente assente per concomitanti impegni previamente comunicati alla Presidenza. Propongo pertanto un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare ai punti successivi, per poi passare nel prosieguo della seduta alla discussione del disegno di legge n. 5108-B. Questo per una migliore utilizzazione del tempo a nostra disposizione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 2251. — Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia (approvato dalla III Commissione del Senato) (4852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dalla III Commissione del Senato: Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia.

Ricordo che nella seduta del 1° ottobre scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1:

ART. 1

1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale che si svolgerà a Siviglia (Spagna) nel 1992 (Expo '92), è autorizzata la spesa di lire ventimila milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri come indicato di seguito:

a) cinquemila milioni di lire per il 1990;

b) cinquemila milioni di lire per il 1991;

c) diecimila milioni di lire per il 1992.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 1 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2

1. È istituito presso il Ministero degli

affari esteri il Commissario generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992.

2. Il predetto Commissario generale cessa di essere operante entro nove mesi dalla chiusura dell'Esposizione.

3. Al Commissario generale sono preposti un commissario generale e un segretario generale.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

1. Come stabilito nella Convenzione di cui all'articolo 4, il Governo nomina un suo rappresentante quale commissario generale presso l'Expo '92. La nomina è di competenza del ministro degli affari esteri, di concerto con i ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il segretario generale, tratto dai funzionari della carriera diplomatica, è nominato con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro del commercio con l'estero, ed esercita le sue funzioni secondo le direttive del commissario generale, che sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

3. Le attività del Commissariato generale si svolgono nel rispetto degli indirizzi di politica estera nazionale e comunitaria.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

ART. 4.

1. Il commissario generale rappresenta

il Governo italiano ai fini degli adempimenti previsti dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, resa esecutiva con regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 893, modificata da ultimo con Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Il commissario generale, direttamente o a mezzo del segretario generale o del direttore amministrativo, se dirigente, gestisce i fondi assegnati al Commissariato generale.

3. Il commissario generale ordina le spese da sostenere in Italia o all'estero per il funzionamento del Commissariato generale e del padiglione, la formazione dei progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori e la loro esecuzione, il trasporto di persone e cose, oltre ogni altra spesa e retribuzione necessaria per la realizzazione della partecipazione italiana, nonché le spese di rappresentanza e le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalità dell'Esposizione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

ART. 5.

1. Il commissario generale, se dipendente dall'amministrazione statale, ed il segretario generale vengono collocati per tutta la durata dell'incarico nella posizione di fuori ruolo in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.

2. Essi hanno diritto ad una indennità a carico del Commissariato generale, in aggiunta, se dipendenti da amministrazione

statale in servizio o a riposo, a tutte le competenze loro spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensità dell'impegno lavorativo nelle varie fasi, e spetta per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni, che per il commissario generale decorre dalla data di conferimento dell'incarico, disposto ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come modificata da ultimo con il Protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972.

3. Per i periodi di servizio prestati fuori sede vengono corrisposti, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, e un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

ART. 6.

1. Il commissario generale è autorizzato ad utilizzare personale dell'amministrazione dello Stato per un contingente che non superi le cinque unità, incluso il direttore amministrativo, che viene collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico ai sensi del comma 2.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ovvero essere comandato presso il Ministero degli affari esteri.

3. Il personale di cui al comma 1 ha diritto ad un'indennità a carico del Com-

missariato generale, in aggiunta a tutte le competenze ad esso spettanti normalmente nella sede di Roma. La predetta indennità, che non ha natura retributiva, è stabilita con decreto dei ministri degli affari esteri e del tesoro, tenendo conto della delicatezza dell'incarico, e spetta relativamente al periodo nel quale il personale svolge le funzioni inerenti al suo incarico.

4. Per i periodi di servizio prestati fuori sede vengono corrisposti, da parte del Commissariato generale, il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, e un'indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione riservato ai dipendenti statali.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

ART. 7.

1. Il commissario generale è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, sia in Italia che all'estero, di consulenti ed esperti per un contingente non superiore a trenta unità.

2. Il compenso per i consulenti ed esperti viene stabilito nelle convenzioni di cui al comma 1 in misura non superiore alle tariffe professionali vigenti. Agli stessi viene, inoltre, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti, oltre ad una indennità giornaliera commisurata al trattamento di missione dei dipendenti statali di pari categoria.

3. Il commissario generale è altresì autorizzato ad assumere, sia in Italia che all'estero, con contratto di diritto privato a termine e che comunque non può superare il periodo stabilito dal comma 2 dell'articolo 2, altro personale che si renda necessario per l'espletamento del servizio entro un contingente che non superi le centoventi unità.

4. Il personale di cui al comma 3 ha diritto ad un trattamento economico onni-

comprensivo a carico del Commissariato generale commisurato a quello del personale a contratto presso il consolato italiano a Siviglia con mansioni ausiliarie, esecutive o di concetto, oppure a quello stabilito dalle norme dello Stato ospitante vigenti nell'ambito dell'Esposizione, a seconda del tipo di prestazioni previste dal contratto di assunzione. Detto personale, ove assunto in Italia, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno per Siviglia, esclusa ogni indennità di missione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

ART. 8.

1. Il Ministero degli affari esteri provvede a somministrare, a titolo di anticipazione, al commissario generale i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione in rapporto agli impegni da soddisfare.

2. Sulle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge gravano le spese di personale e di funzionamento del Commissariato, compreso il trattamento economico del commissario generale.

3. Il commissario generale è tenuto a presentare il preventivo annuale delle spese da effettuare, nonché, entro nove mesi dalla chiusura dell'Esposizione di Siviglia, il rendiconto finale distinto a seconda che si tratti delle somme somministrategli dal Ministero degli affari esteri, oppure di quelle che comunque gli dovessero pervenire da altri ministeri, enti o privati.

4. Il commissario generale deve assicurare che i fondi provenienti da altri ministeri, enti o privati siano esclusivamente destinati a spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con gli stessi ministeri, enti o privati.

5. Dopo la loro approvazione i rendiconti sono rimessi alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

6. Per la gestione dei fondi il Commissariato generale è autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

7. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 si applicano anche a tutti coloro che siano assunti ed utilizzati dal commissario generale per inderogabili esigenze funzionali, fermi restando i contingenti numerici previsti.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9:

ART. 9.

1. Con decreto del ministro degli affari esteri, di concerto con il ministro del tesoro, è nominato un collegio di cinque revisori dei conti, dei quali due designati dal Ministero del tesoro e gli altri designati rispettivamente dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero.

2. La presidenza del collegio spetta ad uno dei due revisori designati dal Ministero del Tesoro.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 9 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire cinque miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e a lire dieci miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

predisposto per «Partecipazione all'Esposizione universale di Siviglia del 1992».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11:

ART. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 11 e non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,

premesso che:

in adempimento alla convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, modificata da ultimo con protocollo firmato a Parigi il 30 novembre 1972, reso esecutivo con legge il 3 giugno 1978, n. 314, l'Italia partecipa alla esposizione universale che si svolgerà a Siviglia (Spagna) nel 1992 (EXPO 92);

secondo il sopracitato disegno di legge, all'articolo 4, comma 3, il commissario generale istituito all'uopo per rappresentare il Governo italiano ordina «le spese relative alle manifestazioni collaterali a carattere scientifico, culturale e artistico direttamente collegate alle finalità dell'esposizione»;

la nostra legislazione vieta feste e giochi che comportino maltrattamenti ad animali,

impegna il Governo

ad evitare qualsiasi sponsorizzazione o

partecipazione a manifestazioni che prevedano giochi violenti o che prevedano maltrattamenti ad animali, quali la corrida o altre analoghe manifestazioni.

9/4852/1

«Tamino, Ronchi, Russo Franco, Procacci, Bassi Montanari».

Quale è il parere del Governo sull'unico ordine del giorno presentato?

CLAUDIO VITALONE, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori, dopo la dichiarazione del Governo, insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

FRANCO RUSSO. No, non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge.

**Votazione finale
di un disegno di legge.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4852, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Siviglia (approvato dalla III Commissione del Senato)» (4852).

Presenti e votanti	307
Maggioranza	154
Hanno votato sì	206
Hanno votato no	101

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1914. — Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali (approvato dal Senato) (4730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.

Ricordo che nella seduta del 4 ottobre scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, prima di riprendere l'esame del disegno di legge n. 4730, le chiederei un breve rinvio del seguito del dibattito, perché sull'insieme degli emendamenti, in particolare quelli presentati dal nostro gruppo, non c'è stata una discussione in seno alla Commissione bilancio. Da qui la mia richiesta che venga concesso il tempo necessario a dar modo al Comitato dei nove di esaminare tali emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto che sulla proposta dell'onorevole Mattioli ai sensi del comma 1 dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta ad un oratore contro e ad uno a favore.

GIUSEPPE SINESIO, Relatore. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE SINESIO, Relatore. Signor Presidente, forse il collega Mattioli non era presente allorquando la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti presentati dal gruppo verde. Tuttavia, poiché il disegno di legge in esame è diventato una *vexata quaestio*, pregherei i colleghi del gruppo verde — ai quali sta a cuore la situazione ecologica del nostro paese — di

permettere la prosecuzione del suo iter. Ricordo che il provvedimento stanziava notevoli fondi che servirebbero a finanziare numerose attività industriali, nonché a fronteggiare i bisogni urgenti del settore delle partecipazioni statali.

Al di là della schermaglia che vi può essere tra i vari gruppi, pregherei pertanto l'amico Mattioli di ritirare i suoi emendamenti, consentendo così la prosecuzione dell'iter della legge e la sua definitiva approvazione.

GIORGIO MACCIOTTA. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Ha ragione il collega Sinesio quando afferma che la legge è diventata una *vexata quaestio*, nel senso che essa spunta ogni tanto in aula nel tentativo di risolvere una serie di problemi sin qui irrisolti: l'ambiente, gli investimenti nel Mezzogiorno, la riqualificazione tecnologica delle imprese. Certamente tutte cose straordinarie e positive, ma purtroppo contraddette dai presidenti degli enti di gestione i quali in Commissione ci hanno spiegato che trattasi di investimenti in qualche misura già effettuati, di pagamenti a pie' di lista, di iniziative già svolte e del tutto al di fuori dalle previsioni della legge.

Il collega Mattioli ha ragione quando chiede che il Comitato dei nove approfondisca determinati temi e si pronunci sui nuovi emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo che si possa intanto procedere alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo, sospendendo successivamente i nostri lavori, per permettere al Comitato dei nove di riunirsi per un approfondimento degli emendamenti, prima che si passi all'esame degli articoli.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, potremmo anche convenire con lei; *pro veritate* devo però dire che, come forse il relatore non ricorda, vi fu un

piccolo incidente connesso ai tempi di presentazione dei nostri emendamenti.

La Commissione non ha dunque assolutamente avuto il tempo di esaminare questi emendamenti che non si sapeva neppure se la Presidenza avrebbe accolto o meno: sono quindi tutte cose nuove e tutte devono essere esaminate.

PRESIDENTE. Ribadisco che la soluzione indicata dalla Presidenza, che non ha valore di transazione ma di semplice individuazione di un idoneo *modus operandi*, consentirà la prosecuzione dell'esame del disegno di legge e darà poi al Comitato dei nove il tempo di riunirsi per una ulteriore valutazione.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Sinesio.

GIUSEPPE SINESIO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di un dibattito, spezzato prima del calendario parlamentare e poi dalla sessione di bilancio, ed a seguito dell'intervento del ministro delle partecipazioni statali, professor Piga, alcune puntualizzazioni appaiono doverose, rispetto sia alle questioni politiche più rilevanti emerse dall'intervento dello stesso ministro sia a quelle sollevate dai colleghi intervenuti nel dibattito, in particolare dall'amico Carrus e dai colleghi Gunnella, Fiandrotti, Caria, Martinat, Becchi e Castagnola.

Assume grande rilievo l'impegno del ministro di consentire che il sistema della partecipazioni statali rispetti i vincoli della riserva per il Mezzogiorno, rappresentando questo aspetto un punto particolarmente delicato sul quale si sono manifestate le maggiori vivacità di opinione, contrasti e qualche volta anche posizioni piuttosto dirompenti, non soltanto tra i gruppi parlamentari, ma anche all'interno di quelli che compongono la maggioranza di Governo.

Appreziamo la precisa volontà di esaminare le opportune direttive per l'adeguamento dei programmi, così com'è nel significato più autentico delle norme di cui all'articolo 4 del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare, assicurando un

monitoraggio costante sulla destinazione dei finanziamenti previsti.

Se quelli che viviamo non sono più i tempi storici e lontani dell'industrializzazione forzata, sono pur tuttavia i tempi della ricerca, dell'avanzamento tecnologico, delle reti di comunicazione, di trasporto e di distribuzione, di difesa e valorizzazione dell'ambiente e dell'ecosistema — così come vogliono soprattutto gli amici verdi — di quell'insieme di condizioni, cioè, che ci permetteranno di competere con l'Europa, senza penalizzare nessuno, senza vanificare e pregiudicare le occasioni di sviluppo, al contrario aiutando a crescere la nuova piccola e media imprenditorialità che può assicurare una flessibilità maggiore dinanzi ai problemi che ogni giorno si pongono in questa atmosfera di sviluppo economico e di più qualificante presenza dell'industria italiana.

Al collega onorevole Castagnola, che ha una grande competenza e che segue da vicino le vicende delle partecipazioni statali, desidero far presente che tutti noi avremmo desiderato mantenere il livello del 1980 di 714 mila occupati nel settore. Purtroppo — ahimè! — non si può fermare la storia; non si può desiderare l'impossibile né arrestare il movimento dinamico della società interpretando posizioni di retroguardia, perché tutto ciò significherebbe «ingessare» il sistema pregiudicando i futuri risultati e dunque ogni possibilità di sviluppo.

Dopo il secondo *shock* petrolifero la nostra economia è stata impegnata, con il concorso della legislazione statale, in un gigantesco sforzo di riconversione industriale e di adeguamento tecnologico, che ha consentito di raggiungere l'*élite* dei paesi industrializzati, partecipando alla sfida per lo sviluppo che l'uomo conduce.

Non possiamo dimenticare, onorevoli colleghi, che in questi dieci anni sono avvenute grandi trasformazioni economiche e politiche e che anche i paesi dell'est hanno imboccato, sia pure con grande ritardo, la via dell'apertura all'occidente, guardando al nostro modello di sviluppo.

All'est si sono tuttavia accumulati ritardi

e scelte sbagliate, tanto che non è nemmeno più sufficiente procedere alla dolorosa chiusura di fabbriche obsolete ed inquinanti, come è accaduto in Germania est ed in Polonia.

Onorevole Castagnola, ridurre la nostra presenza nel settore manifatturiero ha rappresentato una scelta ineludibile per creare nuova occupazione in campi di punta e per reggere il confronto con il mercato internazionale, soprattutto in tema di costo del lavoro, anche al fine di stipulare accordi con l'Ungheria, paese nel quale tale costo è di gran lunga inferiore a quello italiano. Occorre una visione complessiva e non parziale delle questioni.

Per quanto riguarda il problema dell'acqua, in ordine al quale ho presentato un ordine del giorno, che spero sarà accolto, qualcuno ha, forse ingenuamente, ironizzato. Si è voluto invece sottolineare come tale problema possa essere risolto con opportuni accorgimenti, in base alla volontà politica e legislativa di impiegare risorse ed energie delle partecipazioni statali per la soluzione adeguata di questa emergenza.

Non possiamo immaginare, onorevoli colleghi, che il problema dell'acqua, in Sicilia o nelle altre regioni del Mezzogiorno o anche signor Presidente, nella sua Liguria, possa essere risolto dalle acque Ferrarelle o di Fiuggi, che incontrano enorme richiesta di mercato. All'alba del terzo millennio la gente, che fa parte di una società tecnologicamente avanzata, non è disposta a convivere con il razionamento, ma vuole disporre del bene acqua a fini civili, agricoli ed industriali. Si tratta di un problema che attiene alla qualità della vita ed ai bisogni primari dell'uomo.

È stato ricordato come sia necessario razionalizzare il settore dell'impiantistica, lasciando all'imprenditoria locale e minore la possibilità di confrontarsi sul mercato senza essere schiacciata dai grandi gruppi, che devono guardare al più vasto contesto e mondiale. Accogliamo quindi con favore l'azione decisa dal presidente Nobili per razionalizzare tale comparto.

Esiste un più generale problema delle

regole destinate a governare l'intervento pubblico in economia, che necessitano di un puntuale adeguamento ai nuovi tempi. Siamo certi che il ministro delle partecipazioni statali saprà agire in tal senso e che, di intesa con il ministro del bilancio, onorevole Cirino Pomicino (che saluto e ringrazio per la sua presenza in Assemblea, in un momento tanto delicato per l'economia del nostro paese), metterà a disposizione il bagaglio della sua profonda esperienza per guidare la difficile fase di adeguamento normativo in corso.

Abbiamo preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole Castagnola, che ha preannunciato il voto contrario del gruppo comunista sul provvedimento in esame. Non si tratta di una novità sconvolgente, ma di un atteggiamento che si addice allo scafandro che gli amici comunisti si sono scelti nell'ultimo periodo. Nonostante tutto cambi, essi vi si sono infilati e non vogliono adeguarsi alle trasformazioni in atto nel mondo.

Approfitto dell'occasione per rilevare che nel mondo si fa strada un nuovo messaggio che noi dobbiamo accogliere, altrimenti resteremo fuori della realtà, oltre il muro, all'esterno delle possibilità di sviluppo civile della società europea.

Desidero far presente però che non si può volere tutto ed il contrario di tutto. Non si può costruire negando di volta in volta quello che invece bisogna portare avanti con tenacia e forza se ci si vuole muovere in prospettiva diversa.

Onorevoli colleghi, bisognerà verificare se non si cadrà ancora in qualche contraddizione con la votazione sulla pregiudiziale di costituzionalità presentata dalla sinistra indipendente o votando a favore della proposta che rende presunta ed imprecisa la copertura finanziaria del provvedimento. Non mi aspettavo che l'onorevole Macciotta, da par suo, con la sua grande esperienza, si dichiarasse a favore dell'emendamento che prevede la soppressione dell'ordine di entrata previsto dall'articolo 5 sulla dismissione delle aziende pubbliche.

Discutere di grandezze finanziarie e delle scelte relative ad un volume conside-

revoles di investimenti pubblici, anzichè di localizzazioni, significa interpretare nel modo più corretto il ruolo e la funzione di un Parlamento moderno come il nostro, o come vuole essere il nostro; un Parlamento che guarda agli indirizzi generali di politica economica e ai controlli penetranti evitando di assumere un ruolo improprio, commettendo cioè l'errore di sovrapporsi all'azione e al ruolo dell'esecutivo, cui spettano invece compiti di governo e di direttiva agli enti.

L'ordine del giorno della maggioranza si farà carico di precisare il rispetto della riserva, onorevole D'Aimmo, con l'adeguamento dei programmi alla linea degli impegni ribaditi dal ministro Piga. Si assume inoltre un impegno meridionalistico che deve essere ripreso se vogliamo sconfiggere la malavita senza ricorrere alle forze di polizia. Tale obiettivo si può conseguire infatti attraverso un'azione di preparazione propedeutica, liberando cioè dal bisogno i cittadini meridionali, evitando così che si crei quell'*humus* nel quale cresce e alligna la malavita nel Mezzogiorno e nelle isole.

Il sistema delle partecipazioni statali, permettendo una presenza pubblica nell'economia, ha creato nel passato, e potrà ancora farlo in futuro grazie alla sua formula più flessibile, attuale e vivace, le condizioni per la modernizzazione e lo sviluppo del paese, passando attraverso la ristrutturazione e l'innovazione in una visione unitaria. Siamo infatti convinti che solo con il concorso di tutti sia possibile una crescita delle aree deboli, quindi di tutto il paese, di fronte alle nuove e difficili sfide mondiali.

Noi vogliamo che questa legge possa essere approvata celermente, prima che finisca l'anno in corso, perché si possa finalmente portare un soffio di ossigeno - amici e colleghi del gruppo comunista, onorevole Becchi, che è anche una mia collega chimica — per cercare di vivacizzare un ambiente oramai difficile, stantio ed incapace di far fronte alle istanze e alle ansie della povera gente. Questa ci ha affidato, attraverso il mandato parlamentare, la possibilità di intervenire per rinviare

il cammino della nostra giovane democrazia, forte di quello che ha ottenuto nel passato, ma ancora più forte per quanto faremo nell'avvenire (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del PRI*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

ANGELO PICANO, *Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, vorrei rivolgere un particolare ringraziamento al relatore, onorevole Sinesio, per la chiara illustrazione della filosofia che sta alla base del provvedimento già approvato dal Senato e ora all'attenzione della Camera.

Il Governo concorda con il relatore sulla necessità di procedere immediatamente all'approvazione del disegno di legge per mettere gli enti a partecipazioni statali nelle condizioni di portare avanti immediatamente i programmi predisposti ed approvati dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il Governo ha già illustrato al Senato le motivazioni che sono alla base del provvedimento, mettendo in particolare rilievo l'indirizzo dato agli enti di prestare particolare attenzione agli investimenti nel Mezzogiorno. Intendo riferirmi sia agli investimenti ordinari — per i quali la legge stabilisce di destinare le risorse — sia programmi aggiuntivi.

Il Governo intende porre in evidenza quell'articolo del provvedimento che prevede che i nuovi finanziamenti siano fissati a copertura delle perdite di gestione.

Sottolineo che si tratta di un provvedimento — il quale interviene in un momento di particolare difficoltà per l'industria italiana — che può imprimere una accelerazione sia per sostenere le attività esistenti sia, soprattutto, per creare nuove iniziative industriali con particolare riguardo al Mezzogiorno.

Per queste ragioni il Governo esprime il proprio parere contrario sugli emendamenti presentati al provvedimento, anche perché, la loro eventuale approvazione, comporterebbe un ritorno dello stesso al Senato e una dilazione dei tempi di inizio

degli investimenti. Infatti, le procedure previste sono abbastanza complesse e gli enti non sarebbero in grado, all'inizio dell'anno, di poter avviare i programmi così come sono stati presentati.

Il Governo raccomanda pertanto una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Per dar modo al Comitato dei nove di approfondire l'esame degli emendamenti, rinvio al pomeriggio il seguito del dibattito. Perdurando l'assenza del relatore sul disegno di legge n. 5108-B, sospendo la seduta fino alle 16, avvertendo che alla ripresa pomeridiana si passerà al punto 3 dell'ordine del giorno.

**La seduta, sospesa alle 12,15,
è ripresa alle 16,15.**

**PRESIDENZA DEL
VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA.**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Mennitti, Rallo, Senaldi e Servello sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono venti, come risulta dall'elenco allegato, ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. La XI Commissione permanente (Lavoro) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti disegni di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, recante correzione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi relativi al periodo contrattuale 1988-1990,

nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (5285);

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 2525. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326, recante disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990» *(approvato dal Senato)* (5319).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, delle seguenti proposte di legge, per le quali la XII Commissione permanente (Affari sociali), cui erano state assegnate in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongono alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento;

AUGELLO ed altri; BORGOGGIO e SEPPIA; PERANI ed altri; PIRO ed altri; TAGLIABUE ed altri; PERANI ed altri; RENZULLI ed altri; POGGIOLINI; SALERNO ed altri; BORGOGGIO; ARTIOLI ed altri: «Norme di riordino del settore farmaceutico» (2119-2196-3190-4512-4619-4658-4675-4680-4724-4900-4936) *(La Commissione ha proceduto all'esame abbinate).*

Trasmissione del Senato dei disegni di legge di bilancio e finanziaria, loro assegnazione alla V Commissione in sede referente ed autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti

disegni di legge, già approvati dalla Camera e modificati da quel Consesso:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993» (5012-B);

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)» (5106-B).

I suddetti disegni di legge sono stati stampati e distribuiti e, a norma del comma 1 degli articoli 72 e 120 del Regolamento sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni.

Poiché il calendario dei lavori prevede per domani la discussione dei suddetti disegni di legge, la V Commissione permanente (Bilancio) è autorizzata, fin da ora, a riferire oralmente all'Assemblea.

Per la discussione di mozioni.

ALFREDO BIONDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, preannuncio alla Presidenza che domani chiederò che venga fissata, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, del regolamento, la data della discussione della mozione che ho presentato insieme con gli onorevoli Scalfaro, Novelli, Ciccardini e Calderisi. In essa è posto un problema, oggetto anche di una proposta di legge costituzionale a cui hanno aderito un gran numero di parlamentari: mi riferisco alla parlamentarizzazione di ogni possibile ipotesi di crisi di governo.

Chiediamo che già domani venga fissata la data della discussione della mozione richiamata, che suggeriamo — naturalmente senza avere la pretesa di vincolare la Presidenza — possa essere quella del 9 gennaio.

Pensiamo che la nostra mozione abbia la caratteristica di porre a livello parlamentare un problema istituzionale che le Assemblee legislative devono poter rivendi-

care tra le proprie specifiche competenze, indipendentemente dal fatto che le successive letture della legge costituzionale consentano di arrivare ad una decisione in merito.

Nella mozione si pongono problemi molto gravi che riguardano le istituzioni del nostro paese ed il modo in cui esse si raffrontano con la funzione propria dei partiti, che è quella di concorrere alla formazione delle decisioni politiche, senza tuttavia determinarne in via esclusiva le evoluzioni e gli sviluppi.

Ritengo quindi che debba essere tenuto presente questo dato di fatto, che corrisponde all'esigenza di diritto di riportare nel Parlamento le discussioni che attengono alle responsabilità del Governo da un lato e del Parlamento dall'altro, affinché da questo dialogo e da questo criterio di reciprocità scaturiscono decisioni che non siano estranee alle istituzioni, ma che rappresentino invece l'espressione del loro confronto e delle determinazioni da esse assunte nelle sedi proprie.

Per tale motivo chiedo che domani la mozione venga posta all'ordine del giorno affinché possa essere inserita nel calendario, così che si possa fissare la sua discussione nella prima seduta utile del prossimo anno.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, mi riservo di intervenire successivamente sull'ordine dei lavori della seduta odierna, non appena mi darà la parola. Per ora desidero pronunciarmi sulla richiesta del collega Biondi, appoggiando la sua proposta, poiché ci sembra che la questione posta non debba essere affrontata in occasione di una crisi di Governo, ma prima che una tale evenienza si presenti, come si suol dire a bocce ferme.

Visto dunque che non possiamo ipocritamente nasconderci ciò che si legge sui giornali, è del tutto ragionevole procedere fin da domani a fissare la data per la discussione di questa mozione, che impe-

gnerebbe il Governo a seguire un dato comportamento, per altro costituzionalmente non solo legittimo ma probabilmente doveroso. Le crisi di Governo infatti debbono essere portate in Parlamento, cioè di fronte all'organo che in rappresentanza del corpo elettorale è chiamato a pronunciarsi sulla loro soluzione.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, noi siamo dello stesso parere dell'onorevole Biondi relativamente alle mozioni. Uso il plurale poiché a quella che ha come primo firmatario l'onorevole Scalfaro, e che reca tra le moltissime altre la firma dell'onorevole Biondi, si affianca — come si può leggere sul resoconto sommario — la mozione sottoscritta dal gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

Riteniamo sia indispensabile — e in questo senso condivido l'opinione del collega Bassanini — che queste mozioni, che sono strumenti di indirizzo della Camera, non siano discusse quando vi è il pericolo di crisi di Governo o mentre la crisi è in atto, proprio perché, in quanto documenti di indirizzo, vogliono esprimere al Governo l'orientamento della Camera.

Si dovrebbe pertanto fissare la data per la discussione della mozione il più presto possibile, in uno dei primi giorni alla ripresa dei lavori dell'Assemblea dopo la sospensione, affinché la volontà della Camera su questa materia possa emergere chiara e, auspichiamo, in maniera conforme al contenuto delle mozioni.

Abbiamo proposto anche una legge costituzionale perché avvertiamo la necessità che i motivi che determinano le crisi di Governo siano dibattuti in Parlamento e perché desideriamo che tale esigenza dia luogo ad una norma costituzionale. In attesa che ciò accada, riteniamo che la procedura di indirizzo sia non solo dovuta, ma quanto mai opportuna per cercare di far valere le prerogative — diritti e doveri —

del Parlamento, ed in particolare di questa Camera.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRA CECCHETTO COCO. Signor Presidente, anch'io desidero intervenire in merito alla questione sollevata dall'onorevole Biondi. Ricordo però quanto è stato detto nel corso della precedente Conferenza dei presidenti di gruppo, in cui è sembrato importante discutere il caso Gladio ed i problemi connessi alla crisi del Golfo, soprattutto se si tiene conto che si stanno approssimando le scadenze imposte dall'ONU.

Oltre ad esprimere il parere favorevole del nostro gruppo in merito alla rapida calendarizzazione del dibattito sulla mozione a cui ha fatto riferimento l'onorevole Biondi, sottoscritta anche da noi, desidero ricordare che il 21 giugno scorso abbiamo presentato un'altra mozione, sottoposta all'attenzione dell'Assemblea con questa stessa procedura il 23 agosto scorso. In quella occasione e nel corso della Conferenza dei presidenti di gruppo fu promesso il dibattito ad essa relativo, che tuttavia è slittato ulteriormente. Ricordo che si tratta di una mozione sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei deputati, concernente l'assegnazione a Venezia, da parte del Governo, della sede dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Colgo l'occasione per richiamare nuovamente l'attenzione della Presidenza su tale argomento, affinché, sulla scia di altre mozioni approvate a larghissima maggioranza dal Parlamento, si possa procedere ad una rapida calendarizzazione anche di questo strumento, ferma restando l'opportunità di dibattere la crisi del Golfo ed il caso Gladio.

GIOVANNI NEGRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI NEGRI. Signor Presidente, intervengo per associarmi pienamente alla

richiesta avanzata dal collega Biondi, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento, e per sottolineare l'opportunità di discutere i temi posti con la mozione, che reca, tra le altre, anche la firma dell'onorevole Scalfaro.

Sono d'accordo in merito agli aspetti problematici connessi alla suddetta proposta e con le considerazioni degli onorevoli Bassanini, Valensise e Cecchetto Coco. Anche il nostro gruppo appoggia le loro richieste.

Approfitto dell'occasione per ringraziare l'onorevole Scalfaro, oltre all'amico e collega Alfredo Biondi ed agli altri 320 firmatari della mozione cui si è fatto riferimento, soprattutto perché viviamo in un periodo in cui la lotta politica è sempre più oscura e condotta in sedi non responsabili, in cui non si risponde del proprio operato e dove non esiste quella possibilità di confronto democratico, con degne conseguenze, che può esserci solo in quest'aula e in quella di Palazzo Madama. In realtà, il Parlamento è spesso fatto oggetto di critiche, talvolta ingiuste, poiché lo si ritiene l'anello non funzionante della catena costituita dal sistema politico. Molti di noi sono invece convinti che non sia il Parlamento a non funzionare, giacché i problemi risiedono altrove.

Per questi motivi le mozioni in questione rappresentano un atto di dignità, di forza e di orgoglio delle istituzioni di fronte ai poteri reali ed effettivi del nostro paese, nonché un richiamo ad un confronto nella sede ove si è politicamente responsabili di quello che si dice. Tutto ciò contro le logiche che invece ci vogliono sempre più protagonisti di confronti e di battaglie politiche sulle pagine dei giornali o alla televisione, e non nell'unica sede nella quale effettivamente, in una democrazia degna di questo nome, si esprimono le tesi e si assumono le decisioni.

Concludo manifestando pieno sostegno e un ringraziamento ai promotori di questa richiesta.

MARIA TADDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Signor Presidente, anche il gruppo comunista si associa alla richiesta avanzata dall'onorevole Biondi di fissare la data di discussione della mozione sulla parlametarizzazione delle crisi di Governo.

Ribadiamo inoltre la nostra richiesta che alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa natalizia, si affrontino innanzitutto le questioni relative al Golfo e alla vicenda Gladio. Crediamo che queste tre grandi questioni siano estremamente importanti, perché riguardano la vita politica dell'Italia e del mondo intero.

ANDREA BUFFONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BUFFONI. Signor Presidente, non vorrei sembrare colui che fa il primo della classe, ma credo non si possa riproporre in aula un dibattito che ha già avuto la sua conclusione in Conferenza dei presidenti di gruppo.

Stamattina, infatti, in quella sede si è decisa — seppure non all'unanimità — la calendarizzazione del dibattito sulla vicenda del Golfo Persico (che verrà affrontato tra l'altro l'8 gennaio e l'11 gennaio 1991) e delle interrogazioni presentate in merito alla vicenda Gladio (che verranno trattate tra l'11 e il 20 gennaio). Pertanto, riproporre in aula una questione sulla quale la Conferenza dei presidenti di gruppo ha già deciso mi sembra una perdita di tempo.

Per quanto riguarda poi il problema della fissazione della data di discussione della mozione di cui è primo firmatario l'onorevole Scalfaro, la stessa Conferenza dei presidenti di gruppo ha già manifestato la volontà di rimettersi alla decisione dell'Assemblea per quanto di sua competenza.

Credo quindi che il dibattito che si sta svolgendo in questo momento sia stato sollecitato da gruppi male informati sulle decisioni già assunte.

NINO CARRUS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CARRUS. Signor Presidente, la maggior parte dei firmatari della mozione Scalfaro n. 1-00460 appartiene al gruppo della democrazia cristiana, che appoggia pertanto la proposta avanzata dall'onorevole Biondi. La Conferenza dei presidenti di gruppo si è sostanzialmente rimessa all'Assemblea in ordine alla fissazione della data di discussione di detta mozione. Ed io intervengo per appoggiare la proposta avanzata dall'onorevole Biondi di discutere utilmente questa mozione quando saremo in grado di farne derivare risultati efficaci.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la sede più propria per sollevare questioni attinenti alla programmazione dei lavori è sicuramente la Conferenza dei presidenti di gruppo, anche se questo, onorevole Buffoni, non preclude certo il diritto dei singoli deputati di esprimere eventuali opinioni in dissenso nella sede dell'Assemblea.

CARLO TASSI. È l'unica sede propria, tra l'altro!

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere che, *si vera sunt exposita* (io infatti non ero presente alla riunione) e se la Conferenza dei capigruppo, come sostiene l'onorevole Carrus, ha espresso l'intenzione di fissare la discussione di cui si è parlato, questo sarà fatto certamente entro breve termine. Nel prendere atto, comunque, delle richieste degli oratori intervenuti, assicuro che, anche in considerazione della particolare rilevanza e delicatezza delle questioni sollevate, ne informerò con la massima tempestività il Presidente della Camera.

Sull'ordine dei lavori.

MASSIMO SCALIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. Ho chiesto la parola, Presidente, per proporre un'inversione

dell'ordine del giorno tra i punti 5 e 6. Il punto 6 prevede il seguito della discussione delle proposte di legge in materia di attività venatoria e di norme a tutela del patrimonio faunistico, cioè i cosiddetti provvedimenti sulla caccia. La mia richiesta è motivata dal fatto che se le Commissioni competenti avessero espresso i rispettivi pareri (come dovrebbe essere), noi potremmo iniziare l'esame di tali proposte di legge, assolvendo in tal modo un vero e proprio debito che la Camera ha nei confronti di se stessa e del popolo italiano.

Del resto, mi sembra che anche quanti si sono battuti per la tesi diventa da quella degli ambientalisti, cioè a favore della caccia, abbiano riconosciuto l'esigenza di far trascorrere un certo periodo di tempo per esaminare tutti i provvedimenti in materia, per poi dare, entro questa legislatura e a tempi il più possibile serrati, al nostro paese, che è inadempiente per tanti aspetti, non solo rispetto alle direttive CEE...

PRESIDENTE. Onorevole Scalia, desidero farle presente che, come precedentemente comunicato, si passerà ora al punto 3 dell'ordine del giorno, recante la discussione del disegno di legge n. 5108-B. La sua richiesta potrà pertanto essere presa in considerazione una volta esaurito questo punto all'ordine del giorno.

MASSIMO SCALIA. Va bene, signor Presidente.

Discussione del disegno di legge: S. 2514 — Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie (Modificato dal Senato) (5108-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Ricordo che nella seduta del 18 dicembre scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Piro, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame torna dal Senato con alcune modifiche di rilievo che sembrano incidere potenzialmente, in misura non trascurabile, sulle prospettive di gettito a suo tempo quantificate dal Governo.

Con le disposizioni relative all'articolo 2, nella parte sulla rivalutazione dei beni di impresa, il Senato ha specificato che la rivalutazione dev'essere eseguita nel bilancio o rendiconto non relativo all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge, bensì a quello per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

A seguito della modifica introdotta dal Senato al comma 1 dell'articolo 2, il comma 2 dell'articolo 5 è stato modificato nel senso di prevedere che la dichiarazione alla quale va allegato il prospetto bollato e vidimato dev'essere quella relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI.

FRANCO PIRO. Con un altro emenda-

mento approvato dal Senato al comma 1 dell'articolo 3, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni operate sugli immobili è stata ridotta dal 20 al 16 per cento, assimilando gli immobili ai beni non ammortizzabili.

Sembra a tal proposito legittimo rilevare che l'operazione consistente nel ridurre le aliquote al fine di garantire l'adesione dei contribuenti, e pertanto il gettito, rappresenta un curioso esempio di applicazione all'italiana della curva di Laffer, perché si presume che riducendo le aliquote aumenti sempre e comunque il gettito.

È doveroso sollevare su questo punto un serio interrogativo rispetto al mantenimento delle originarie previsioni di gettito, anche perché non c'è alcun dubbio che le categorie interessate avrebbero preferito una rivalutazione completamente gratuita.

In conseguenza della correzione della curva delle aliquote e della rideterminazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbiamo assistito ad una riduzione fisiologica dei differenziali positivi di gettito rispetto alle tradizionali previsioni di entrata. Era — vorrei ripeterlo — un differenziale ingiusto, che era effetto del drenaggio fiscale, frutto cioè dell'imposta più ingiusta, l'inflazione, che faceva crescere anche le altre imposte agendo dal lato nominale sui redditi.

Caduto questo velo che nascondeva la sostanziale ingiustizia della divisione dell'onere tributario, oggi appaiono problemi di gettito ai quali sicuramente occorre porre rimedio.

Nel corso dell'esame al Senato, i commi 2 e 4 dell'articolo 8 sono stati modificati sopprimendo l'inciso «diminuiti dell'imposta sostitutiva», riferito alle riserve e ai fondi di cui ai commi 1 e 3. Si è infatti preferito inserire al successivo comma 7 una formula di carattere generale, stabilendo che l'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai predetti commi.

Sempre al comma 7, un'ulteriore modifica ha stabilito l'indeducibilità della medesima imposta.

Per ciò che attiene all'assoggettabilità all'IRPEF e all'ILOR di determinati redditi (artigiani e rappresentanti di commercio), il Senato ha aggiunto un comma 5, nel quale si stabilisce un ulteriore differimento al 31 dicembre 1991 del termine previsto dal comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 90 del 1990 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 165 del 1990), relativo all'obbligo per le imprese di applicare nei prestiti effettuati a terzi e a società controllate un tasso di interesse non inferiore a quello ufficiale di sconto. Poiché la norma in questione costituiva uno specifico provvedimento antielusione, a suo tempo introdotto dal decreto-legge n. 69 del 1989, la cui applicazione è stata via via differita nel corso del tempo, il suo ulteriore differimento comporterà, inevitabilmente, conseguenze in termini di minor gettito, a meno che il Governo non intenda adottare questa norma in qualche provvedimento futuro.

Anche per quanto riguarda l'articolo 10, relativo alle fusioni, si pone lo stesso problema. Intendiamoci, il differenziale sui tassi di interesse praticati da una impresa madre verso un'impresa figlia non deve dar luogo ad un prelievo qualora non vi siano redditi reali, così come non dà luogo a riduzioni di costi da parte di chi ha ricevuto il prestito. Tuttavia, siccome la questione attiene ad alcuni dei meccanismi elusivi praticati nel nostro ordinamento, vorrei ricordare che la Camera aveva soppresso le originarie disposizioni che incidavano sull'articolo 123 del testo unico delle imposte dirette, sostituendole con altre tese a modificare lo stesso articolo 20 del testo unico riguardanti la tassazione delle plusvalenze realizzate da parte di soggetti non residenti in relazione a partecipazioni in società.

Le norme di cui ai primi due commi dell'articolo 10, come approvate dalla Camera, sono state soppresse dal Senato in quanto incidenti, tra l'altro, anche sulla lettera c) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte dirette.

Come è noto, quest'ultima norma è stata prima soppressa nell'originario decreto sui guadagni di capitale, salvo la sua appli-

cazione a determinate operazioni poste in essere fino ad una certa data; e successivamente, nella reiterazione del decreto sui guadagni di capitale, è stata reintrodotta ed è attualmente all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge.

La motivazione con la quale il Senato ha soppresso i due commi citati appare discutibile, ed è necessario che il Governo indichi in quale contesto normativo sia possibile reitrondurre le norme votate dalla Camera, che conservano tutta la loro validità a fini antielusivi. Altrimenti vorrà dire che gli impegni che vengono assunti in un ramo del Parlamento vengono poi sostanzialmente cambiati nell'altro, e che il provvedimento viene mutilato di uno degli aspetti essenziali anche per il recupero di quei benedetti fondi di evasione, erosione ed elusione delle imposte, così ampiamente contabilizzati a copertura delle spese dei prossimi anni.

Il Senato ha anche soppresso l'ultimo periodo della modifica introdotta dalla Camera al testo dell'articolo 11. In esso si prevedeva che il nuovo limite massimo della pena (4 milioni) si applicasse quando le omissioni, le incompletezze e le infedeltà avessero comportato un versamento del contributo al servizio sanitario nazionale inferiore al 75 per cento di quello accertato.

La soppressione di questo periodo può comportare un possibile inasprimento della pena. Io vorrei ricordare al Governo che non si può procedere in modo oscillante. Risulta alla Commissione finanze e a chi vi parla che finalmente sembra si sia raggiunta un'intesa in ordine alla depenalizzazione di alcune delle fattispecie arbitrariamente interpretate della legge n. 516 del 1982.

Se mentre stiamo finalmente per varare la riforma di questa legge (che negli intendimenti del Governo non avrebbe dovuto avere le applicazioni che poi ha avuto) contemporaneamente inaspriamo le pene rispetto a motivazioni che la Camera aveva ovviamente dato in ordine a soglie di pena più basse per chi aveva eluso, evaso o fatto un versamento inferiore al 75 per cento, si potrà dire che questo modo di procedere

della legislazione tributaria e penale lascia francamente sconcertati.

In fondo, il Senato ha introdotto l'articolo 13, un articolo nuovo, che mira ad adeguare la normativa in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni alla modifica del saggio degli interessi legali recentemente introdotta all'articolo 1284 del codice civile.

La misura del saggio degli interessi legali assume rilevanza nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni. Infatti l'articolo 46, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, dispone che la base imponibile per le rendite e le pensioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sia costituita: per le rendite, dal corrispettivo pagato o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario oppure, qualora sia di importo maggiore, dal valore della rendita; per le pensioni, dal valore della pensione.

Il valore della rendita o della pensione è determinato moltiplicando per 20 la rata annuale in caso di rendita perpetua o a tempo indeterminato, oppure ricercando il valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale dell'interesse, sempre che esso non superi di venti volte l'annualità stessa, moltiplicando l'annualità per i coefficienti indicati nel prospetto allegato al decreto presidenziale che prima ho citato, applicabili in relazione all'età del soggetto beneficiario.

Il valore delle rendite e delle pensioni ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 1972, può essere altresì determinato in modo del tutto analogo a quello già esposto per l'imposta di registro.

Il comma 1 dell'articolo 13 introdotto dal Senato modifica il quadro normativo esposto, disponendo che ai fini dell'imposta di registro la base imponibile per le rendite e le pensioni sia determinata moltiplicando per 10, anziché per 20, il valore della rata annuale. Analogamente, il valore

attuale dell'annualità, in caso di rendita o di pensione a tempo determinato, viene calcolato al saggio legale di interesse, sempre che lo stesso valore non superi di dieci volte il valore dell'annualità. Vengono altresì diminuiti (fino alla metà) i coefficienti relativi a rendite o a pensioni vitalizie, in una misura variabile a seconda delle classi di età del beneficiario.

Queste disposizioni entrano in vigore a far data dal 16 dicembre 1990.

Per quanto concerne le successioni e le donazioni il comma 3 dell'articolo in esame prevede che ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dal 16 dicembre 1990, il valore delle annualità delle rendite o delle pensioni sia moltiplicato appunto per il coefficiente dieci, anziché venti, e che siano altresì applicati gli stessi coefficienti indicati nel prospetto relativo all'imposta di registro.

Nell'ultimo articolo — e concludo — relativo alla delega al Governo per la revisione delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi, il Senato ha aggiunto alla lettera c) del comma 1 un periodo che intende far salvi dai limiti temporali previsti per le esenzioni, agevolazioni e regimi sostitutivi gli obiettivi conformi a specifici indirizzi costituzionali. A tale proposito, vorrei ricordare all'Assemblea, alla Presidenza della Camera ed anche al Governo che dagli annunci relativi alla riduzione dei regimi di esenzioni e di agevolazioni, nel corso del tempo — ed anche negli ultimi mesi — il numero delle esenzioni e delle agevolazioni è stato gradualmente aumentato. Poiché questa norma entra in vigore oggi, si intende che essa ricomprende tutte le esenzioni e le agevolazioni copiosamente concesse negli ultimi anni.

La riforma del trattamento tributario dei redditi da capitale non deve riguardare, oltre agli interessi e agli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli pubblici equiparati, obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, da regioni, province e comuni, che resteranno soggetti alle vigenti disposizioni di legge. Ciò vale anche — ed è questa la specifica aggiunta introdotta dal Senato — per gli interessi percepiti dai soci delle società

cooperative a fronte di finanziamenti alle società stesse ed ai loro consorzi, come previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Nel trattamento tributario dei redditi familiari risulta modificato dal Senato il sistema di determinazione dell'imposta per i redditi del nucleo familiare.

Infine, per l'accelerazione delle procedure di concorso per copertura di posti vacanti nell'amministrazione delle finanze il Senato ha aggiunto, all'articolo 20, un ulteriore comma con il quale si dettano disposizioni per la copertura dei posti, nella qualifica di primo dirigente, al momento disponibili presso l'amministrazione delle finanze, nonché del 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995. È prevista a tal fine l'utilizzazione di funzionari che alla data di entrata in vigore del provvedimento abbiano svolto per almeno due anni funzione di reggente di uffici di livello dirigenziale e che appartengano a ruoli ad esaurimento. Ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301, essi verranno sottoposti a scrutini di merito comparativo.

Va infine ricordato che la materia della soppressione dei ruoli ad esaurimento trova disciplina nel disegno di legge (atto Camera n. 3464) che disciplina organicamente l'intera materia della dirigenza pubblica.

Colgo questa occasione per informare l'Assemblea che è stato predisposto un ordine del giorno (che io stesso ho peraltro sollecitato) per far sì che il Governo si impegni sulla assegnazione dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze, perché la questione dei ruoli ad esaurimento e dell'appartenenza ad essi rischia di creare pesanti ingiustizie.

Ciò detto, raccomando all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame, nel testo modificato dal Senato (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

CARLO SENALDI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Mi associo alle considerazioni testé espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modificazioni introdotte dal Senato.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato ed accettate dalla Commissione.

Ricordo che il Senato non ha apportato modificazioni all'articolo 1 del disegno di legge.

La prima modificazione è all'articolo 2 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 2.

«1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superiore i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con

le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, di beni rivalutati».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

«1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello indicato nel primo periodo del presente comma. La rivalutazione può riguardare anche i beni ricevuti a seguito delle operazioni di conferimento previste dalla presente legge, purché i beni stessi siano stati acquisiti dall'ente o società conferente entro la data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultino dal bilancio relativo a tale esercizio.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati».

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione dell'articolo 2 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

LAURA CIMA. Chiedo la votazione nominale.

PRESIDENTE. Devo chiedere se la richiesta sia appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Onorevoli colleghi, poiché sono convocate molte Commissioni, prima di dichiarare chiusa la votazione darò ai colleghi il tempo... «psicotecnico» di partecipare alla votazione.

TARCISIO GITTI. Chiedo di parlare per un richiamo alla regolarità della votazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARCISIO GITTI. Signor Presidente, i banchi del gruppo comunista, come ognuno vede, sono vuoti, perché è in corso l'assemblea di quel gruppo, che ha perfettamente diritto di tenerla. Non pretendo peraltro che la Camera lavori in funzione delle assemblee del gruppo comunista; credo però che occorra tener conto anche di questo. Poiché vi sono colleghi che hanno avanzato la richiesta di votazione nominale, mi permetto di rivolgermi a loro affinché non insistano su di essa. Altrimenti, sarebbe opportuno sospendere la seduta per mezz'ora, perché credo che far mancare il numero legale in queste condizioni non sia decoroso per la Camera,

essendo noto che è in corso l'assemblea di un gruppo.

SILVANO LABRIOLA. Ma durante la votazione...

PRESIDENTE. Onorevole Gitti, premesso che da parte sua non sono state segnalate irregolarità, lei comprende che i motivi sono una cosa e le cause un'altra. Non possiamo confondere i motivi con le cause. Per altro, una volta indetta la votazione, la Presidenza non può ora che chiuderla e comunicarne il risultato. Se ci si dovesse soffermare sulla legittimità delle decisioni di un gruppo di riunirsi o meno, si dovrebbero subordinare i lavori ed i voti dell'Assemblea alle determinazioni dei gruppi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Avverto che la Camera non è in numero legale per deliberare.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Mi permetto di fare osservare che l'assenza dei comunisti per un motivo legittimo, di cui lei, signor Presidente, ha preso atto, può — ma a mio parere deve — essere considerata equivalente alla condizione dei deputati in missione. Pertanto, signor Presidente, lei deve detrarre il numero dei colleghi comunisti assenti ai fini del computo del numero legale.

Dico questo seriamente — anche se lei, signor Presidente, mi rivolge uno sguardo che mi fa ritenere che non consideri seria la mia proposta — perché non è serio il meccanismo in base al quale l'Ufficio di Presidenza considera che un deputato sia o non sia validamente in missione. Non ci sono un filtro ed un controllo sull'effettività della missione, e quindi non vi è motivo perché lei non consideri in missione i colleghi comunisti, tanto più che lei stesso ha preso atto del motivo della loro assenza, che è sicuramente legittimo.

In questo modo potremmo evitare di

perdere un'ora di tempo e valutare quanto modestamente, ma fermamente, le ho sottoposto.

PRESIDENTE. Onorevole Maceratini, le rispondo per l'importanza che sempre riveste ogni suo intervento. Voglio però dirle, con tutto il riguardo per la sua opinione, che ho appunto distinto i motivi dalla causa, perché i primi possono essere anche validi, mentre la seconda deve essere legittima.

Il gruppo comunista non ha sollevato questo problema prima, e comunque la partecipazione all'assemblea di un gruppo parlamentare non può evidentemente essere di per sé considerata causale per la collocazione in missione. Non credo, per altro, che mi si possa personalmente accusare di non tener conto dei problemi delle opposizioni, perché ritengo che il Parlamento funzioni se le opposizioni funzionano, in quanto la maggioranza si garantisce da sola, però non posso neppure permettere che mi venga attribuita una valutazione diversa da quella che ho espresso.

Mi permetto pertanto di dirle, onorevole Maceratini, che non avevo bisogno di questo suggerimento, che potrebbe essere anche provocatorio.

A norma del comma 2 dell'articolo 47 del regolamento, rinvio la seduta di un'ora.

**La seduta, sospesa alle 17,5,
è ripresa alle 18,10.**

PRESIDENTE. Prima di indire nuovamente la votazione sull'articolo 2 del disegno di legge n. 5108-8, do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti al disegno di legge.

«La Commissione ha adottato in data odierna la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Visco 3.1, Visco 10.1, Visco 18.1, Umidi Sala 19.1, Tarabini 20.1, Bellocchio 20.3 e Tarabini 20.2».

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2 del disegno di legge, nel testo modificato dal Senato, ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

FRANCO BASSANINI. Vorrei capire perché il ministro delle partecipazioni statali sta votando visto che non è membro di questa Camera *(Commenti)*.

CARLO TASSI. Bassanini, usa gli occhiali!

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, credo che le partecipazioni statali non si estendano fino alla sostituzione. Il ministro delle partecipazioni statali ha preso posto tra i colleghi Lattanzio e Scotti, che stanno votando.

In ogni caso, auspichiamo che le partecipazioni statali non esorbitino dai propri limiti.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	383
Maggioranza	192
Hanno votato sì	241
Hanno votato no	142

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modificazione è all'articolo 3 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 3.

«1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio e dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR pari al 16 per cento o al 20 per cento dei maggiori valori, rispettivamente, dei beni non ammortizzabili e dei beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso

di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

7. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.

8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

«1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi pari al 16 per cento dei maggiori valori dei beni immobili e dei beni non ammortizzabili, e pari al 20 per cento dei maggiori valori degli altri beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del

contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

5. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel secondo periodo del comma 4 i saldi attivi di cui al comma 1 dell'articolo 4, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 4.

6. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, operazioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

7. Per gli enti e le società conferitari indi-

cati nel comma 6, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dal conferente.

8. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 6, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

9. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 8, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni».

A questo articolo, nel testo modificato del Senato ed accettato dalla Commissione, è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: dei beni immobili e.

3. 1.

Visco, Auleta, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su tale emendamento.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei ricordare che avevo già espresso nel corso della relazione i motivi di perplessità su tale emendamento, ma allo stato devo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo esprime parere contrario sull'emendamento Visco 3.1.

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Visco 3.1, nonché sull'articolo 3, è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Visco 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	376
Maggioranza	189
Hanno votato sì	127
Hanno votato no	249

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	370
Maggioranza	186
Hanno votato sì	235
Hanno votato no	135

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 4 non è stato modificato dal Senato. La successiva mo-

dificazione è all'articolo 5 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 5.

«1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

«1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, let-

tera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino prezzi di costo e rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	372
Maggioranza	187
Hanno votato <i>si</i>	236
Hanno votato <i>no</i>	136

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli articoli 6 e 7 non sono stati modificati dal Senato. La successiva modificazione è all'articolo 8 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 8.

«1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1, diminuiti sull'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al venticinque per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3, diminuiti dell'imposta sostitutiva, si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a)*

del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'imposta sostitutiva è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. Le società ed enti che distribuiscono i

fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve a soggetti ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

«1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al 25 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al 6 e al 15 per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3 si comprendono tra quelli indicati nella lettera *a)* del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6 del presente articolo. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta se-

condo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione delle riserve e dei fondi di cui ai commi 1 e 3, è indeducibile ed è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1 devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva

e l'ammontare del relativo credito di imposta».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 8, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	375
Votanti	374
Astenuto	1
Maggioranza	188
Hanno votato sì	241
Hanno votato no	133

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modificazione è all'articolo 9 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

Art. 9.

«1. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

«1. Nella lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: «tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari».

2. Dopo la lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) i redditi derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo

di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre».

3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1° gennaio 1992.

5. Nel comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: «31 dicembre 1990» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 1991».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione, non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 9, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	378
Maggioranza	190
Hanno votato sì	244
Hanno votato no	134

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modifica-

zione è all'articolo 10 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 10.

«1. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «a responsabilità limitata» fino a: «semplice» sono soppresse.

2. La dichiarazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere in ogni caso presentata nella ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il costo delle partecipazioni cedute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fiscalmente riconosciuto, per il cessionario, a condizione che le plusvalenze realizzate dal cedente concorrano a formare il reddito ai sensi del citato articolo 20, fatti salvi gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. In quest'ultimo caso il costo della partecipazione è riconosciuto fiscalmente a condizione che la dichiarazione di cui al presente comma indichi, allegando un certificato della competente autorità fiscale estera, che la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nella Stato di residenza del cedente ovvero non rileva a tali fini in base alla legge tributaria del suddetto altro Stato; in quest'ultimo caso il Governo avvia, nei confronti degli altri Stati contraenti, le procedure per evitare l'utilizzazione a fini elusivi delle asimmetrie di trattamento fiscale esistenti tra le due legislazioni. In mancanza di tali condizioni il costo si considera fiscalmente riconosciuto solo fino a concorrenza della corrispondente quota di patrimonio netto della società cui le partecipazioni si riferiscono, esistente prima della cessione.

3. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute e comunque i vantaggi tributari

conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

4. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

«1. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

2. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale deliberate da tutti i soggetti interessati entro il 30 ottobre 1990».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 20, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «società» a: «residenti» sono sostituite dalle seguenti: «ivi residenti su cui il cedente poteva esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante».

2. La dichiarazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere in ogni caso presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il costo delle partecipazioni cedute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fiscalmente riconosciuto, per il cessionario, a condizione che le plusvalenze realizzate dal cedente concorrano a formare il reddito ai sensi del citato articolo 20, fatti salvi gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. In quest'ultimo caso il costo della partecipazione è riconosciuto fiscalmente a condizione che la dichiarazione di cui al presente comma indichi, allegando un certificato della competente autorità fiscale estera, che la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nello Stato di residenza del cedente ovvero non rileva a tali fini in base alla legge tributaria del suddetto altro Stato; in quest'ultimo caso il Governo avvia nei confronti degli altri

Stati contraenti le procedure per evitare l'utilizzazione a fini elusivi delle asimmetrie di trattamento fiscale esistenti tra le due legislazioni. In mancanza di tali condizioni il costo si considera fiscalmente riconosciuto solo fino a concorrenza della quota di patrimonio netto della società cui le partecipazioni si riferiscono, esistente prima della cessione.

3. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali il costo delle partecipazioni sociali sostenuto in operazioni di fusione, concentrazione, trasformazione, scorporo e riduzione di capitale dirette esclusivamente a trarre vantaggi dal più favorevole regime tributario previsto per il cedente delle partecipazioni medesime, nonché disconoscere i vantaggi fiscali derivanti dalle operazioni aventi lo scopo esclusivo di compensare perdite riportabili a nuovo con redditi imponibili di altre società o aziende.

10. 1.

Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sull'emendamento ad esso presentato, prego di relatore di esprimere il parere della Commissione su di esso.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Signor Presidente, invito il collega Visco a ritirare il suo emendamento 10.1. Già nella relazione ho sostenuto che il Governo dovrebbe correttamente dire dove vadano collocate le norme che la Camera aveva già votato.

È del tutto chiaro che le norme in questione hanno un significato antielusivo. Vi sono ragioni di ordine politico generale, oltre che tecnico, che inducono ad evitare di intervenire di nuovo, modificando il testo del Senato. Questa è la ragione per la quale, pur condividendo il testo, per altro già votato dalla Camera, chiedo al collega Visco di ritirare il suo emendamento ed al Governo di impegnarsi a riprodurne il contenuto in altro provvedimento. È anche chiaro che, se il collega Visco non accettasse il mio caldo invito, dovrei esprimere parere contrario sul suo emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Presidente, mi associo all'invito del relatore a ritirare l'emendamento Visco 10.1. A questo proposito vorrei chiarire che il Senato ha ritenuto di modificare la formulazione dell'articolo approvata dalla Camera proprio *ratione materiae*: riteneva cioè più opportuno che la materia, per ragioni di organicità, venisse trattata nel provvedimento, in discussione presso questo ramo del Parlamento, relativo ai *capital gains*. Questa è la ragione per la quale il Senato ha ritenuto di dover sopprimere la parte richiamata. Pertanto, proprio perché non vi è contrarietà né dell'altro ramo del Parlamento né del Governo, che aveva espresso parere favorevole alla Camera, invito l'onorevole Visco a ritirare il suo emendamento 10.1; altrimenti, il parere è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Visco, accede all'invito a ritirare il suo emendamento 10.1?

VINCENZO VISCO. Presidente, posso anche accedere all'invito rivoltomi. Devo però far rilevare che, quando la materia fu trattata in Commissione finanze, fu sottolineato il fatto che si rientrava nella tassazione delle plusvalenze e lo stesso discorso vale per tutto quello che attiene alla questione delle fusioni usate a fini elusivi; tant'è che anche la norma generale antielusiva prevede interventi quando vi siano plusvalenze non tassate.

Prendo atto che sono d'accordo relatore e Governo sull'impegno ad approvare le norme richiamate anche se non ci credo assolutamente. So benissimo che, anche per opera del relatore e con l'accordo del Governo, il provvedimento sui *capital gains* si trova su un binario morto. Non mi faccio soverchie illusioni, comunque non posso non tener conto della formale posizione del Governo a favore del mio emendamento. Si tratta di un impegno assunto in Assemblea: se non sarà rispettato nella sede ricordata lo sarà in un'altra. Ne

prendo pertanto atto. Ritiro quindi il mio emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Visco.

Passiamo alla votazione dell'articolo 10. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 10, nel testo modificato dal Senato accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	371
Votanti	264
Astenuti	107
Maggioranza	133
Hanno votato sì	234
Hanno votato no	30

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modificazione è all'articolo 11 del disegno di legge che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 11.

«1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2. Con decreti dei ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previ-

denza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da cinquecentomila a quattro milioni di lire. La pena massima di quattro milioni di lire si applica quando le omissioni, le incompletezze e le infedeltà hanno comportato un versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale inferiore al 75 per cento di quello accertato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2. Con decreti dei ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la

pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni».

A questo articolo, nel testo del Senato, accettato dalla Commissione, non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 11, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	354
Votanti	347
Astenuti	7
Maggioranza	174
Hanno votato sì	329
Hanno votato no	18

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'articolo 12 non è stato modificato.

Il Senato ha introdotto il seguente articolo 13:

ART. 13.

«1. All'articolo 46, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «ventuplo» è sostituita dalla parola «decuplo».

2. Il prospetto dei coefficienti allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal prospetto allegato alla presente legge.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate ed a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 16 dicembre 1990, data di entrata in vigore della disposizione relativa all'aumento della misura del saggio degli interessi legali, di cui all'articolo 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Per le successioni aperte e le donazioni fatte a partire dal 16 dicembre 1990, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente alle rendite e alle pensioni, si tiene conto del decuplo della annualità e si applicano, altresì, i coefficienti previsti nel prospetto di cui al comma 2, in luogo di quelli della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637».

A tale articolo, introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione, è allegato il seguente prospetto:

PROSPETTO DEI COEFFICIENTI

Coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 10 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficiente
da 0 a 20	9,5
da 21 a 30	9
da 31 a 40	8,5
da 41 a 45	8
da 46 a 50	7,5
da 51 a 53	7
da 54 a 56	6,5
da 57 a 60	6
da 61 a 63	5,5
da 64 a 66	5
da 67 a 69	4,5
da 70 a 72	4
da 73 a 75	3,5
da 76 a 78	3
da 79 a 82	2,5
da 83 a 86	2
oltre 86	1,5

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 13 e non essendo stati presentati emendamenti, passiamo ai voti.

Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 13, introdotto dal Senato ed accettato dalla Commissione, e sul relativo prospetto.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	344
Votanti	249
Astenuti	95
Maggioranza	125
Hanno votato sì	225
Hanno votato no	24

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Gli articoli 14, 15 e 16 non sono stati modificati dal Senato.

La successiva modifica è all'articolo 17 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 16.

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi dovranno essere sostituiti

con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni,

nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 17.

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro

il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli conformi a specifici indirizzi costituzionali;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni,

nonché una relazione analitica che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1».

A questo articolo, nel testo del Senato, accettato dalla Commissione, non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	349
Votanti	344
Astenuti	5
Maggioranza	173
Hanno votato sì	327
Hanno votato no	17

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modificazione è all'articolo 18 che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 17.

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati

nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 18.

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da

quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati negli articoli 13 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del

tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1».

A tale articolo, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, con lo scopo di assicurare la neutralità dell'imposizione tra i redditi di capitale e tra questi i redditi di imprese e i guadagni di capitale, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi. Si potrà altresì prevedere in via generale, e particolarmente nell'ipotesi dell'inserimento dei redditi da capitale nell'imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la correzione dei redditi nominali per tener conto degli effetti dell'inflazione. Per quanto riguarda gli interessi sulle obbligazioni, la nuova disciplina tributaria introdotta in virtù dell'esercizio della delega potrà essere applicata esclusivamente alle obbligazioni di nuova emissione. Per tutti i redditi di cui al primo periodo, qualora non sia obbligatoria la ritenuta a titolo di acconto, potrà essere prevista l'opzione per l'applicazione di una ritenuta più elevata a titolo di imposta, stabilita in riferimento alle aliquote in vigore per le persone giuridiche e per gli scaglioni più elevati dell'IRPEF.

18. 1.

Visco, Auletta, Bellocchio.

Avverto che la Presidenza ritiene inammissibile l'emendamento Visco 18.1, nonché l'emendamento Umidi Sala 19.1 presentato all'articolo successivo, in quanto non strettamente conseguenti alle modifiche apportate dal Senato, come prescritto dall'articolo 70, comma 2, del regolamento.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 18, passiamo ai voti.

Avverto che è stato chiesto lo scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 18, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	361
Maggioranza	181
Hanno votato sì	233
Hanno votato no	128

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modificazione riguarda l'articolo 19 del disegno di legge che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 18.

«1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi;

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito

sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno, e agli altri componenti di un coefficiente di eguale ammontare e tale comunque che la somma di tutti i coefficienti applicabili ai componenti di una famiglia di quattro persone non superi il valore complessivo di 2,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400 mila lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito IRPEF a

regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

«1. Il Governo è delegato ad adottare entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti

legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggono redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commissurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno e a ciascuno degli altri componenti di un coefficiente non superiore a 0,5 considerando anche i rapporti derivanti da convivenza di fatto da almeno tre anni con la previsione di opportune cautele volte ad evitare abusi e simulazioni; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400.000 lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza: nella deter-

minazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia,

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1».

A questo articolo, nel testo del Senato,

accettato dalla Commissione è stato presentato il seguente emendamento già dichiarato inammissibile dalla Presidenza:

Sostituirlo con il seguente:

1. A partire dal 1° gennaio 1993 al comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *a*) è soppressa.

2. Alla lettera *b*) del comma 1 del medesimo articolo 12, dopo le parole: «le seguenti somme per» sono aggiunte le seguenti: «il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, e per».

3. Le detrazioni per i figli riportate nella stessa lettera *h*) del citato articolo 12 sono sostituite dalle seguenti: «lire 348 mila per ciascuna persona a carico per la quale sussistano le condizioni previste dal comma 4».

4. Le parole: «lire 96 mila» indicate nella lettera *c*) dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti: «lire 348 mila».

5. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:

«*d*) lire 348 mila per ogni familiare a carico qualora tra gli individui effettivamente conviventi nel nucleo familiare a carico vi sia un solo percettore di redditi di entità superiore a quella prevista al comma 4».

6. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«6. Ai contribuenti che abbiano superato i sessantacinque anni di età spetta una detrazione di lire 348 mila rapportata a mese. La stessa detrazione spetta per i familiari a carico che abbiano superato i sessantacinque anni di età».

19. 1.

Umidi Sala, Romani, Serra
Gianna, Visco, Auletta, Bellocchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-

colo 19, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, passiamo alla votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Poli Bortone. Ne ha facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente per motivare il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale e per trattare quella che viene definita con linguaggio piuttosto corrente la «nuova politica familiare», che sarebbe compendiata nell'articolo 19 del disegno di legge in esame.

Approfitto della presenza della collega Artioli per ricordare che nei giorni scorsi avevamo chiesto la dichiarazione di urgenza in relazione alla legge-quadro sulla famiglia perché volevamo invitare il Parlamento — in particolare i colleghi degli altri gruppi parlamentari, che abbiamo visto affrettarsi ad analizzare la materia, a cominciare dal partito socialista (che afferma di aver presentato proposte di legge, che per la verità non abbiamo trovato né depositate presso la Presidenza né in archivio) e da quello democristiano (che, stando alle notizie apparse sui giornali ed in televisione, ieri ha presentato una proposta di legge-quadro) — a discutere i problemi della famiglia anche in rapporto ad una nuova politica del reddito e ad una diversa politica fiscale, che di fatto è prevista dall'articolo 19.

Sia pure contro la mia volontà, sono stata assente nei giorni in cui si è discussa la dichiarazione d'urgenza negata da questa Assemblea grazie anche all'intervento decisivo della collega socialista, la quale ha definito la nostra proposta di legge «pasticciata». Al suo posto sarei stata un po' più attenta nel definire un prodotto certamente onesto, frutto dell'elaborazione di un gruppo politico; del resto, noi rispettiamo il contenuto — sul quale ovviamente ci confrontiamo — delle altre proposte di legge (almeno di quelle effettivamente presentate, non solo annunciate).

Alla nostra proposta di legge-quadro sulla famiglia del 6 luglio 1990 (la prima

presentata in materia) sono allegate alcune proposte di legge «di settore», fra le quali la n. 5096 (primo firmatario il collega Rubinacci), concernente in particolare la tassazione del nucleo familiare: un modo diverso di porsi dinanzi ai problemi della famiglia, che non crediamo possano essere risolti né affrontati con l'articolo 19 del provvedimento in esame, che prevede una semplice delega al Governo e lascia molti problemi insoluti.

Ancora una volta — per giunta con una impostazione decisamente arretrata — si considera la famiglia dal punto di vista strettamente economico e senza considerare la solidarietà, come invece prescrive il dettato costituzionale.

Noi riteniamo che della famiglia si debba parlare anche per evitare che continui ad essere soggiogata dai cosiddetti servizi sociali; auspichiamo inoltre che possa essere realmente riconsiderato il *Welfare State*, che negli ultimi tempi è stato posto in discussione. Probabilmente esso è stato oggetto solo di dibattiti o al massimo di qualche manifesto elettorale (siamo ormai in odore di elezioni) a fini propagandistici.

Ci auguriamo che dei problemi della famiglia si voglia discutere adeguatamente; ancora una volta desidero però formalmente lamentarmi, anche in riferimento al corretto rapporto che dovrebbe esservi con gli altri gruppi politici, per un modo di esprimersi che non mi sembra consono. Si parla tanto di solidarietà fra donne, si fa spesso appello alla cultura della solidarietà, ma quando si arriva al dunque questi temi sono tenuti in scarsa considerazione (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Artioli. Ne ha facoltà.

ROSSELLA ARTIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, intervengo brevemente per ribadire il voto favorevole del gruppo socialista sull'articolo 19, che introduce un

miglior trattamento tributario dei redditi per le famiglie legali e di fatto.

Il nostro gruppo è abituato a procedere concretamente con una tabella di marcia attuabile ed accettabile. Per questo ribadiamo il nostro «no» ad un modo di far politica che è semplicemente da manifesto, e non raccogliamo provocazioni inutili e assolutamente peregrine, che sono semplicemente bandiere spesso logore e conservatrici e che quindi, a nostro parere, non devono trovare spazio (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 19, nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	345
Votanti	344
Astenuto	1
Maggioranza	173
Hanno votato sì	218
Hanno votato no	126

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La successiva modificazione è all'articolo 20 del disegno di legge, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

ART. 19.

«1. Il ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assu-

mere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a), sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta, e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai

sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b), fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 20.

«1. Il ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere, anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, limitatamente alle assunzioni relative alla quarta qualifica funzionale.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a), sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consenta la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1, tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b), fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

4. Ai fini della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli, sono assegnati con la procedura indicata nell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301, ai funzionari delle predette qualifiche ad esaurimento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I

posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento a dipendenti del Ministero delle finanze».

Avverto che, a correzione di un errore materiale nello stampato, il penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 20, nel testo modificato dal Senato, deve così leggersi: «I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza».

A questo articolo nel testo modificato dal Senato e accettato dalla Commissione, sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 4.

* 20. 1.

Tarabini, Ferrari Wilmo.

Sopprimere il comma 4.

* 20. 3.

Bellocchio, Auleta, Umidi Sala.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il 50 per cento di quelli che si renderanno disponibili nei predetti ruoli fino al 31 dicembre 1995, sono assegnati agli idonei dei concorsi speciali e pubblici di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, secondo l'ordine delle graduatorie approvate per gli anni di riferimento dando precedenza agli idonei dei concorsi indetti per gli anni più remoti e per lo stesso anno a quelli dei concorsi speciali, nonché, con la procedura indicata nell'articolo 1 della predetta legge n. 301 del 1984, ai funzionari delle qualifiche ad esaurimento che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto nell'ultimo quadriennio, per almeno due

anni e dietro formale incarico, funzioni di reggente di uffici di livello dirigenziale. I posti vengono assegnati con decorrenza dal 1° gennaio successivo a quello in cui si è verificata la vacanza. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferite qualifiche ad esaurimento ai dipendenti del Ministero delle finanze».

20. 2.

Tarabini, Ferrari Wilmo.

Passiamo alla discussione sull'articolo 20 e sugli emendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Wilmo Ferrari. Ne ha facoltà.

WILMO FERRARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, il comma 4 dell'articolo 20, così come formulato dal Senato, rappresenta una grave ingiustizia nei confronti di quei dirigenti risultati idonei nei concorsi speciali e pubblici di cui alla legge n. 301 del 1984. Si tratta dell'annosa questione della graduale soppressione delle qualifiche ad esaurimento e dell'assegnazione dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente.

Mi rendo conto che l'approvazione dell'emendamento 20.2, presentato dal collega Tarabini e dal sottoscritto, rappresenterebbe un grosso problema, perché in questo caso il provvedimento dovrebbe tornare al Senato. Tuttavia, credo che il Governo disponga di strumenti in grado di dare assicurazioni e di modificare il meccanismo delle assegnazioni dei posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel senso indicato dall'emendamento Tarabini 20.2. So anche che in Commissione finanze i rappresentanti dei gruppi della democrazia cristiana e del partito socialista hanno presentato un ordine del giorno che impegna il Governo in questa direzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non avrei chiesto la parola se si fosse trattato di una modesta questione, per cui l'idea di emendare il testo proveniente dal Senato avrebbe potuto cedere di fronte all'interesse comune di pervenire all'approvazione definitiva del provvedimento in tempi molto brevi. Ma siamo di fronte ad una questione che va molto al di là di un difetto, sia pure consistente, del disegno di legge.

Se la Camera (richiamo l'attenzione del rappresentante del Governo, onorevole de Luca) dovesse approvare la modifica introdotta (devo dire senza molto senso di responsabilità) dal Senato, sarebbe seriamente compromessa la riforma della dirigenza, nonché la questione dei ruoli ad esaurimento, in merito alla quale è all'esame del Senato un provvedimento di carattere generale del quale non abbiamo avuto molte notizie da quando la Camera lo ha inviato a quel ramo del Parlamento.

Devo dire che il Governo non ha dato molti segnali nella direzione di voler seriamente affrontare il problema della riforma della dirigenza. L'esecutivo ha fatto mancare le indicazioni di copertura finanziaria, il ministro Gaspari tace da tempo sulla materia e i ministri finanziari non hanno fornito indicazioni sufficienti per la definizione della questione. Ne consegue che con la modifica proposta (evidentemente condivisa dal Governo al Senato) noi mettiamo una parola conclusiva su una vicenda che avrebbe dovuto avere un esito ben diverso.

Il Governo interviene in modo da contraddire una linea di riforma di una parte importante della sua politica istituzionale, la dirigenza, per una questione molto ristretta, non voglio dire corporativa, ma molto limitata quanto ad interessi burocratici ed amministrativi. Mi auguro che la Camera approvi gli identici emendamenti Tarabini 20.1 e Bellocchio 20.3, sui quali io voterò a favore in quanto ritengo che rappresentino la misura minima per impedire non solo la sospensione politica di una decisione in ordine alla dirigenza, ma

anche una seria e grave distorsione della vicenda legislativa in tale settore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bassanini. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, credo che la questione posta dal presidente della Commissione affari costituzionali sia molto rilevante e meriti di essere esaminata e discussa; essa non deve invece essere superficialmente scartata solo per evitare il rinvio del provvedimento al Senato (che tra l'altro ha la possibilità di vararlo in tempo utile in quanto è previsto che lavori fino al termine della settimana).

Occorre anzitutto valutare il fatto che il rilievo è stato avanzato dal presidente della Commissione, il quale, in base al regolamento, è dotata di competenza in materia di assetto della pubblica amministrazione e di disciplina della dirigenza. Credo che i rilievi formulati dall'onorevole Labriola debbano essere presi in considerazione soprattutto sotto il profilo del merito. Siamo infatti di fronte ancora una volta (ritenevamo che questo metodo fosse ormai alle nostre spalle) al tentativo di mettere da parte riforme organiche in un settore (in questo caso la dirigenza statale), per renderle del tutto superflue con una serie di provvedimenti che il collega Labriola non ha voluto chiamare corporativi, ma che con lui possiamo definire settoriali; provvedimenti che comunque esulano del tutto da una ragionevole ed organica visione dei problemi connessi alla riforma della pubblica amministrazione.

Tutti i giorni, o meglio tutte le domeniche, in convegni e in dibattiti sosteniamo che uno dei problemi fondamentali del nostro paese è quello della riforma della pubblica amministrazione, perché la sua inefficienza rappresenta una «palla al piede» per lo sviluppo economico, sociale e civile del paese, e poi noi, ed anche il Governo (mi spiace dirlo), continuiamo ad accettare che le esigenze di questa o di quella amministrazione trovino in Parlamento un canale privilegiato e che ciò avvenga semplicemente per soddisfare interessi parziali e corporativi.

Io non voglio neppure discutere di quali sarebbero le conseguenze che da misure del genere deriverebbero per la finanza pubblica, perché non c'è dubbio che poi vi saranno effetti di trascinamento su altri settori. Voglio soltanto sottolineare come in questo modo, ancora una volta, si finisce con il mettere da parte le riforme organiche per seguire invece la strada dei provvedimenti settoriali.

Spero che il rappresentante del Governo accolga il rilievo avanzato dal collega Labriola ed esprima quindi un parere favorevole sugli identici emendamenti soppressivi Tarabini 20.1 e Bellocchio 20.3.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 20 e sugli emendamenti ad esso presentati, prego il relatore di esprimere il parere della Commissione su tali emendamenti.

FRANCO PIRO, Relatore. Onorevoli colleghi, anche se il contenuto degli emendamenti, come è stato già detto da altri colleghi, è ampiamente condivisibile non solo per ragioni di merito ma anche per ragioni istituzionali, io non posso che chiedere ai presentatori di ritirare i loro emendamenti Tarabini 20.1 e Bellocchio 20.3, che sono identici, rimettendomi, in caso contrario alla volontà dell'Assemblea, nonché l'emendamento Tarabini 20.2 (altrimenti, il parere è contrario). Ciò non solo per una questione relativa ai tempi (certo anche per questo) ma perché questo provvedimento già introduceva talune misure di iniziativa del Governo relative all'amministrazione. È dunque del tutto chiaro che già in sede di Commissione finanze della Camera era stata approfondita questa materia. Il Senato è ulteriormente intervenuto al riguardo determinando, secondo me, legittime perplessità dal punto di vista istituzionale che qui sono state correttamente espresse dal presidente della I Commissione. Specie in considerazione dell'ordine del giorno che verrà presentato, che recupera le istanze espresse dal collega Tarabini e dal collega Ferrari, a me pare tuttavia che sarebbe opportuno ritirare gli emendamenti. Con un ordine del giorno si

impegna infatti il Governo affinché nell'accelerazione dei tempi della riforma dell'amministrazione finanziaria non siano emarginati coloro che magari da tempo ricoprono uffici in ruoli cosiddetti a esaurimento che altrimenti verrebbero ad essere ingiustamente penalizzati proprio dalla mancata riforma.

Questa è la ragione per la quale io mi auguro che i colleghi Tarabini e Bellocchio, nonché gli altri firmatari dell'emendamento Bellocchio 20.3, accolgano l'invito al ritiro che mi sono permesso di formulare.

PRESIDENTE. Il Governo?

STEFANO DE LUCA, Sottosegretario di Stato per le finanze. La questione che è stata sollevata è molto delicata. Mi permetto soltanto di far rilevare all'onorevole presidente della I Commissione affari costituzionali che questa modifica è stata introdotta al Senato senza il parere favorevole del Governo. Vorrei dirlo perché così è avvenuto; e non già perché il Governo non ritenesse che le questioni sollevate non fossero degne di attenzione ma perché il Governo, come ha ricordato poc'anzi il relatore, onorevole Piro, già alla Camera aveva ritenuto che la sede della riforma dell'amministrazione finanziaria fosse la più congrua e la più opportuna per affrontare un complesso di questioni che riguardano la materia.

Certamente la modifica apportata dal Senato risolve problemi che io non mi sentirei di definire non degni di attenzione. Indiscutibilmente vi è una motivazione di giustizia per funzionari che hanno responsabilità maggiori di quelle che obiettivamente la loro qualifica gli riconosce. Tuttavia poiché questo emendamento, nella formulazione con la quale è stato introdotto, innesca una questione ulteriore che, giustamente, viene ripresa dagli emendamenti a firma dell'onorevole Tarabini e probabilmente altri importanti problemi come quelli evocati qui questa sera, esso necessita di una riflessione più attenta.

Per le ragioni indicate dal relatore, per la necessità di approvare il provvedimento

così come è e per evitare un conflitto che inevitabilmente si determinerebbe tra i due rami del Parlamento, auspicherei che si approvasse la legge nella sua formulazione attuale e quindi desidero caldamente invitare i presentatori a ritirare i loro emendamenti con l'impegno — reso questa volta ancora più evidente dalla sollecitazione che ci viene dal dibattito odierno — di affrontare in tempi rapidi la riforma dell'amministrazione finanziaria e di recuperare le posizioni di quei soggetti che oggi potrebbero vedersi discriminati nell'ambito della più ampia riforma.

Credo tuttavia che, a fronte di una posizione dell'altro ramo del Parlamento — peraltro reiterata, dal momento che il Senato aveva già posto in questi termini la questione all'interno del provvedimento di riforma dell'amministrazione — sarebbe negativo un voto che modificasse il provvedimento nella sua formulazione attuale. Ecco perché rivolgo un caldo invito a ritirare gli emendamenti. Altrimenti, e con l'unica motivazione di voler concludere questa sera l'iter del provvedimento, il Governo non potrebbe che esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Tarabini se aderisca all'invito rivolto dal relatore e dal Governo a ritirare il suo emendamento 20.1.

EUGENIO TARABINI. Presidente, sono costretto ad accogliere l'invito rivoltomi dal Governo, sia perché viene dal Governo ed io faccio parte di un partito della maggioranza, sia perché — quand'anche teoricamente sussistessero i termini perché il Senato potesse riesaminare questo provvedimento (e tale possibilità è praticamente inesistente) — sarebbe comunque da considerare che il disegno di legge al nostro esame è pregiudiziale alla finanziaria, in quanto non possiamo approvare quest'ultima prima del varo definitivo dello stesso disegno di legge.

Però, Presidente, la prego di consentirmi di aggiungere qualche parola. Ritiro l'emendamento 20.1, di cui sono primo firmatario, molto, molto a malincuore. Il rap-

presentante del Governo, onorevole de Luca, ha formulato un invito caldo: io avrei preferito che esso fosse magari meno caldo, ma accompagnato da un impegno più tranquillizzante di quello che egli molto genericamente ha assunto.

Vorrei che la Camera sapesse che il comma 4 dell'articolo 20 riserva il 50 per cento dei posti di primo dirigente che si renderanno disponibili fino a tutto il 31 dicembre 1995. Ciò frustra ampiamente le più razionali, coerenti e logiche esigenze dell'ordinamento, nonché le più naturali aspirazioni dei dipendenti del Ministero delle finanze.

Credo che il Governo debba assumersi un impegno molto più serio su questa materia. Del resto non c'è solo il mio ma anche un emendamento dell'onorevole Bellocchio sempre soppressivo del comma 4. Il Governo deve, in altre parole, dimostrare una maggiore consapevolezza dell'entità, della qualità del problema e della sua profonda attinenza alle esigenze di funzionalità dell'amministrazione. Esigenze che vanno al di là dell'interesse dei singoli perché riguardano, come ha molto opportunamente detto il collega Labriola, quelle dello Stato.

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, aderisce all'invito formulato dal relatore e dal Governo a ritirare il suo emendamento 20.3?

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor Presidente, non facendo parte della maggioranza non sono costretto ad accettare tale invito. Debbo dire per altro, che non comprendo la motivazione per cui il collega Piro mi ha invitato a ritirare l'emendamento, avanzando, come giustificazione, la mancanza di tempo.

Non è così, signor Presidente! Ieri, è stato modificato il decreto-legge sulla finanza locale e stamane, alle 11, il Senato lo ha convertito in legge. Se c'è la volontà politica di non commettere questo sopruso siamo nelle condizioni di modificare questa sera il provvedimento e rinviarlo al Senato per l'approvazione definitiva. In questo modo la nostra Assemblea potrà

varare definitivamente i disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Dobbiamo però essere convinti che se venisse accolta la modifica introdotta dal Senato si verrebbe a commettere una scorrettezza inaudita. E questo perché nonostante vi siano un provvedimento di riforma sulla 'dirigenza ed un altro di riforma dell'amministrazione finanziaria, attualmente all'esame della I Commissione con il parere «rinforzato» della VI Commissione, qui si vogliono fare dei regali — se mi è consentito dirlo — violando la legge! Si vuole cioè mettere il Parlamento dinanzi al fatto compiuto ancor prima che esso approvi una determinata legge.

Come poc'anzi hanno avuto modo di dire i colleghi Labriola e Tarabini, si vogliono preconstituire i fatti fino al 1995. Quindi, quand'anche riuscissimo ad approvare le leggi di riforma della dirigenza e di riforma dell'amministrazione finanziaria, non potremmo intervenire perché fino al 1995 i posti disponibili, di cui al comma 4 dell'articolo in esame, risultano già assegnati agli idonei dei concorsi.

Signor Presidente, non posso non meravigliarmi di questo inserimento di deroghe ad una normativa, lo dico senza che ciò suoni censura nei confronti dell'altro ramo del Parlamento, che nulla ha a che fare con provvedimenti di legge concernenti l'amministrazione. In altri termini, il Senato ha inserito una norma che nulla ha a che vedere con il testo esaminato.

Sono questi i motivi, signor Presidente, per cui non ritiro il mio emendamento 20.3 ed anzi invito l'Assemblea ad approvarlo (*Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Avverto che sull'emendamento Bellocchio 20.3 è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bellocchio 20.3,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

non accettato dal Governo e sul quale la Commissione si è rimessa all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	319
Votanti	311
Astenuti	8
Maggioranza	156
Hanno votato sì	137
Hanno votato no	174

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Tarabini 20.2.

Onorevole Tarabini, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento?

EUGENIO TARABINI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tarabini.

FRANCO BASSANINI. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al Governo se mantengano il parere precedentemente espresso.

FRANCO PIRO, *Relatore*. Sì, signor Presidente, mantengo il parere negativo.

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo mantiene il proprio parere negativo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tarabini 20.2. riti-

rato dal presentatore e fatto proprio dall'onorevole Bassanini, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	315
Votanti	311
Astenuti	4
Maggioranza	156
Hanno votato sì	115
Hanno votato no	196

Sono in missione 17 deputati.

(La Camera respinge).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 20, nel testo modificato dal Senato ed accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	317
Votanti	315
Astenuti	2
Maggioranza	158
Hanno votato sì	207
Hanno votato no	108

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato non ha apportato modificazioni agli articoli 21 e 22.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Camera,

esaminato il disegno di legge 5108-B, con riferimento all'articolo 20, comma 2, lettera b),

impegna il Governo

a provvedere alla ripartizione regionale dei posti disponibili sulla base ed in proporzione delle vacanze rilevate dal decreto del ministro per la funzione pubblica 20 giugno 1989 o dalle diverse vacanze successivamente determinate sulla base dei carichi di lavoro intesi come rapporto standard tra il numero degli utenti e le unità lavorative necessarie.

9/5108-B/1

Rosini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5108-B, considerato che di fatto alcuni uffici dell'amministrazione finanziaria sede di I dirigente sono retti, da più di due anni, da personale direttivo,

impegna il Governo

a dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 20, intendendosi che l'assegnazione dei posti disponibili nella qualifica di I dirigente nei ruoli centrali e periferici del Ministero delle finanze ed il cinquanta per cento di quelli che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1995 nei predetti ruoli sia effettuata anche a favore del personale direttivo che, per almeno due anni, abbia retto uffici dell'amministrazione finanziaria sede di I dirigente, indipendentemente dalla appartenenza al ruolo ad esaurimento.

9/5108-B/2

Usellini, D'Amato Carlo, Serrentino, Ciampaglia, Grillo Salvatore.

Avverto che l'ordine del giorno Usellini n. 9/5108-B/2 è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento Tarabini 20.2, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal deputato Bassanini.

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno Rosini n. 9/5108-B/1?

STEFANO DE LUCA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il

Governo, pur condividendo le ragioni che sono alla base dell'ordine del giorno Rosini n. 9/5108-B/1, lo accetta come raccomandazione in quanto teme che una formulazione così vincolante possa influire negativamente sulla legge.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo, il presentatore insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

GIACOMO ROSINI. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Parigi. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, annuncio il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano al provvedimento per alcune semplici ragioni. Innanzi tutto si tratta di un provvedimento episodico che non si inquadra in un riordino generale della materia fiscale. Inoltre con esso si intendono colpire le piccole e medie aziende proprio nel momento in cui sta iniziando una grande crisi economica, nonostante le goliardiche ed ottimistiche previsioni del ministro Cirino Pomicino che afferma che le aziende vanno verso un periodo molto florido.

Votiamo contro questo provvedimento perché esso colpisce con una specifica imposta l'inflazione. Diciamolo chiaramente: quando si parla di rivalutazione dei beni aziendali si colpisce il plusvalore determinatosi nel tempo a seguito del processo inflattivo, che viene quindi considerato alla stregua di un elemento produttore di reddito e pertanto tassabile.

Inoltre, non si concede alle società che abbiano optato per il sistema in oggetto la possibilità di ammortizzare il plusvalore riferendo le aliquote di ammortamento al nuovo valore.

Passi tuttavia l'imposta sull'inflazione, passi l'imposta non ammortizzabile, se al-

meno fosse prevista una dilazione del pagamento. Non è previsto che uno straccio di dilazione!

Questi sono i motivi tecnici per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano, che ha già argomentato ampiamente nel merito le proprie posizioni in precedenti occasioni, voterà contro il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo immediatamente.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico sul disegno di legge n. 5108-B, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 2514. — «Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie» *(modificato dal Senato)* (5108-B)

Presenti	349
Votanti	343
Astenuti	6
Maggioranza	172
Hanno votato <i>sì</i>	225
Hanno votato <i>no</i>	118

(La Camera approva).

Per la discussione di una mozione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, desidero richiamarmi all'articolo 111 del regolamento della Camera. Il gruppo comunista ha presentato una mozione in ordine all'esigenza che il Governo metta a disposizione del Parlamento i testi di tutte le intese internazionali, formali ed informali, che hanno riguardato la vicenda Gladio. La mozione chiede inoltre che il Governo metta a disposizione del Parlamento i testi delle relazioni Manes, Beolchini e Lombardi, purgate degli *omissis* e con i lavori preparatori delle stesse.

Trattandosi di questioni di grande rilevanza — credo che questo non sfugga ai colleghi, qualunque possa essere la loro opinione in materia — ed essendo la Camera dei deputati l'unico organo che non ha ancora discusso di esse, di cui si dibatte da settimane su tutti gli organi di stampa, riteniamo che sia assolutamente indispensabile che si fissi una data per questa discussione.

Il capogruppo del gruppo comunista ed altri colleghi hanno chiesto che tale discussione avvenisse: tuttavia essa è stata spostata troppo in là nel tempo, attorno alla metà di gennaio. E, poiché ritiene che essa debba svolgersi prima, e comunque entro l'anno, avvalendosi dell'articolo 111 del regolamento, il gruppo comunista chiederà domani che la Camera fissi una data entro l'anno per discutere la mozione che richiede al Governo gli impegni che ho prima descritto.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, non ho capito quando si voterà domani sulla richiesta precedentemente avanzata da lei dai banchi liberali e sulla proposta dell'onorevole Violante alla quale ci associamo. Vorrei capire se si voterà domani mattina o domani pomeriggio.

TARGISIO GITTI. Chiedo di parlare.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGISIO GITTI. Signor Presidente, volevo sapere a che ora esattamente verranno messe in votazione le due richieste di discussione delle mozioni.

Con un piccolo sforzo si può anche chiarire a che ora verrà avanzata questa richiesta; non credo sia un fatto insuperabile. Chiarirlo rappresenterebbe un elemento di certezza per tutti i componenti di questa Camera. Se il collega Violante e gli altri colleghi possono far sapere a che ora avanzeranno la richiesta, il problema è risolto.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ho letto con attenzione l'articolo 111 del regolamento, che non prevede che sia preannunciata anche l'ora in cui sarà chiesta la fissazione della data di discussione della mozione.

PRESIDENTE. Prendo atto, comunque, della richiesta dell'onorevole Violante, sulla quale l'Assemblea si pronuncerà nella seduta di domani, ed in ordine alla quale valgono le medesime considerazioni già espresse dalla Presidenza su analoga richiesta formulata da chi presiede in questo momento e da altri deputati all'inizio della ripresa pomeridiana dei lavori.

**Per un'inversione
dell'ordine del giorno.**

MASSIMO SCALIA. Chiedo di parlare per un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente, vorrei riformulare una richiesta che avevo già avanzato precedentemente.

Chiedo che si discuta adesso il punto dell'ordine del giorno riguardante i prov-

vedimenti sulla caccia, invece di discutere il disegno di legge n. 4730 concernente interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali.

Come ho già detto in precedenza, la mia richiesta è motivata dall'impegno che la Camera ha di fronte a se stessa e di fronte al paese di trattare tale materia, considerando che a giugno si sono svolti i referendum. Vi è quindi un impegno generale della Camera di cercare di dare una risposta alle preoccupazioni e alle richieste espresse nel corso del referendum; infatti in quell'occasione oltre 18 milioni e mezzo di italiani si sono pronunciati a favore di una limitazione drastica della caccia e dei pesticidi.

Dal momento che tali proposte di legge sono iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea — quindi dovrebbero essere stati espressi da parte di tutte le Commissioni i pareri necessari —, ritengo che l'impegno assunto dalla Camera di fronte al paese andrebbe onorato: è questa l'esigenza che sta alla base della mia richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Su questa richiesta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1 e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore per ciascun gruppo.

NINO CARRUS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NINO CARRUS. Signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana è contrario alla proposta di inversione dell'ordine del giorno. Già le continue inversioni e le modificazioni dell'ordine naturale stabilito faticosamente dalla Presidenza della Camera ci creano non poche difficoltà. Siamo quindi favorevoli a continuare i nostri lavori seguendo l'ordine stabilito a suo tempo.

Siamo contrari alla proposta anche perché in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo si è faticato non poco per ottenere un minimo di ordine nei nostri

lavori. Se proseguiamo in maniera così ondivaga, al punto che non si capisce più che cosa dobbiamo approvare, credo che il disordine regnerà sovrano nei nostri lavori.

Per queste ragioni credo che si debba procedere con l'ordine del giorno stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

Per quanto riguarda il provvedimento sulla caccia, sarebbe opportuno affrontarlo nel momento in cui verranno esauriti gli altri punti all'ordine del giorno.

FILIPPO BERSELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPO BERSELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro gruppo non intende sollevare una questione sull'importanza o meno dei vari punti all'ordine del giorno: tutti sono importanti e meritevoli della massima attenzione da parte non solo della Camera dei deputati, ma di tutto il Parlamento.

Però è stato fissato un calendario dei lavori in funzione del quale i vari gruppi si sono preparati...

PRESIDENTE. Invito i colleghi che stanno nell'emiciclo a spostarsi e ad ascoltare l'onorevole Berselli.

FILIPPO BERSELLI. Per quanto riguarda il problema della caccia, vorrei ricordare che il Comitato dei nove si era riunito ieri pomeriggio e questa mattina arrivando ad esaminare soltanto alcuni degli articoli riferiti al testo unificato in materia venatoria. Ricordo altresì che i primi due articoli vennero, a suo tempo, approvati e che il terzo fu accantonato. Pertanto, nella seduta odierna potremmo discutere soltanto sugli articoli dal 4 al 9.

È evidente che, vista anche l'ora, non riusciremo a risolvere il problema della caccia e che non arriveremo all'approvazione della legge in materia venatoria; si tratta, in ogni caso, di un problema che verrebbe rinviato alla ripresa dell'attività parlamentare dopo le festività natalizie.

Ribadisco quindi che non potendo pervenire all'approvazione di un testo definitivo, ma soltanto di alcuni articoli che, tra l'altro, non sono di estremo rilievo, il nostro gruppo chiede che venga rispettato l'ordine dei lavori precedentemente stabilito.

Pertanto, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà contro l'inversione dell'ordine del giorno.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, i deputati del gruppo del PCI sono favorevoli alla proposta formulata dai colleghi del gruppo verde per una ragione molto semplice: in Commissione si era raggiunta un'intesa su un testo largamente accettabile.

È opportuno sottolineare che oltre 18 milioni di italiani hanno votato a favore del referendum e che tutte le parti politiche hanno assunto un impegno affinché venisse approvata una legge in materia venatoria. Ora, poiché da troppo tempo si continuano a registrare rinvii su questa materia, credo che si correrà il rischio, visto che non si sa bene come andrà a finire questa legislatura, di veder terminare la legislatura senza pervenire all'approvazione di tale legge.

Trattandosi di un testo accettato e sussistendo motivazioni politiche che sostengono questa ragione, il gruppo comunista voterà a favore della proposta di inversione dell'ordine del giorno. Devo inoltre sottolineare che non riscontriamo motivi di particolare urgenza che spingano ad affrontare il provvedimento sulle partecipazioni statali.

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente, devo dire che se avessi formulato io la pro-

posta di inversione dell'ordine del giorno, avrei chiesto di anticipare, rispetto al punto 5, sia il punto 6 — sulla caccia — sia il punto 7 — riguardante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata —.

In ogni caso, mi limiterò ad esprimermi sulla proposta formulata dal collega Scalia. Intendo rilevare come si sia preso più volte l'impegno — prima e dopo il famoso referendum svoltosi alcuni mesi orsono — di pervenire comunque e rapidamente all'approvazione della nuova disciplina sulla caccia. Ricordo che questo fu uno degli argomenti più utilizzati per convincere gli elettori a non approvare la proposta di abrogazione della legge, sostenendo che il Parlamento era in grado di pervenire rapidamente all'approvazione di una buona legge.

Pur rendendomi conto che non è possibile arrivare entro la fine dell'anno all'approvazione dell'intero testo della legge, so anche — e mi è stato confermato poc'anzi — che è possibile fare qualche passo in avanti pervenendo all'approvazione di quegli articoli che sono stati — positivamente e con largo accordo — definiti dal Comitato dei nove.

A fronte di tale considerazione, signor Presidente, abbiamo un provvedimento sul quale devo rilevare, con qualche sconcerto, che il Governo non ha, com'era possibile e doveroso, utilizzato il periodo della sessione di bilancio per risolvere il problema della copertura finanziaria di questo provvedimento.

Continuo a far rilevare — il ministro Piga è davanti a me — che non esiste una lira di copertura finanziaria per l'ammortamento dei mutui ed il rimborso delle obbligazioni, che è posto a totale carico dello Stato. Tale copertura è prevista solo per i contributi in conto interessi ma non per l'ammortamento dei mutui.

So bene che a tutto ciò si obietta che l'ammortamento dei mutui comincia dal 1993; tuttavia, quante volte abbiamo convenuto — innanzitutto con il ministro del tesoro — che il metodo di rinviare oneri a carico di esercizi futuri è inaccettabile perché è una delle cause fondamentali del

dissesto dei conti della finanza pubblica? Noi pensavamo, speravamo ed auspicavamo che questi due mesi di interruzione dell'iter del disegno di legge n. 4730 venissero utilizzati dal Governo per provvedere a reperire la relativa copertura finanziaria, o almeno che esso ci avrebbe proposto che, in luogo dell'ammortamento dei mutui a carico dello Stato, si autorizzassero gli enti di gestione delle partecipazioni statali a dismettere partecipazioni non strategiche, provvedendo così a ricapitalizzarsi ed alle necessità di ammortamento dei mutui.

Invece non si è fatta né l'una né l'altra cosa. Credo quindi che, tra un provvedimento come la legge sulla caccia — in relazione al quale sono stati assunti impegni di fronte al paese —, ed un altro il quale — per quanto, signor ministro, esso possa essere ritenuto necessario ed opportuno — comporta tuttora il grave problema del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, convenga dare la precedenza alla legge sulla caccia, sperando che queste ore siano utilizzate dal Governo per affrontare il problema della copertura finanziaria del disegno di legge n. 4730 (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno formulata dall'onorevole Scalia.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espresso richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico, senza registrazione di nomi.

(La proposta è respinta - Commenti).

**Si riprende la discussione
del disegno di legge n. 4730.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare

all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4730.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Al termine della mattinata, accogliendo una nostra richiesta, è stato convocato il Comitato dei nove, in cui, soprattutto per merito della collega onorevole Becchi, è emersa una questione di grande importanza. Il ministro delle partecipazioni statali, con molta onestà, ha dichiarato la sua momentanea impossibilità a fornire il chiarimento richiesto dalla collega.

La questione è la seguente: se il provvedimento, la cui entità finanziaria è dell'ordine di diecimila miliardi, ha una grandissima urgenza, si giustifica la fretta con la quale dobbiamo procedere. Ma allora perché nei giorni scorsi in Commissione finanze è stata presentata una previsione di introito per le finanze, relativa alla partecipazione statali, dell'ordine di dodicimila miliardi? La valutazione non è «platonica» perché attiene ai saldi della legge finanziaria.

Signor Presidente, i casi sono due: o la previsione richiamata è vera (e non vi è pertanto l'urgenza di reperire ulteriori finanziamenti per le partecipazioni statali) o non è vera. Allora si presenta un drammatico problema di copertura per la legge finanziaria. Al riguardo con molta onestà il ministro ci ha detto che si riservava di compiere un approfondimento, tanto più che le dichiarazioni erano state verbalizzate in Commissione finanze.

Per il motivo indicato, signor Presidente, visto che ancora il Governo non è in grado di darci il chiarimento richiesto, chiedo che il provvedimento al nostro esame sia rinviato in Commissione bilancio, in modo che l'esecutivo possa pronunciarsi prima che si proceda all'ulteriore discussione.

FRANCO PIGA, *Ministro delle partecipazioni statali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIGA, *Ministro delle partecipazioni statali*. La questione è stata sollevata questa mattina nel Comitato dei nove, sulla base della fotocopia di un documento che gentilmente mi è stato consegnato.

Ho fatto effettuare le verifiche del caso e posso confermare l'impressione che avevo riportato immediatamente, al momento della lettura del documento.

Non vi è collegamento con i fondi di dotazione, in quanto, semmai, si tratterebbe di risorse che andrebbero al Tesoro e non agli enti di gestione. Vi è poi una considerazione di carattere generale: la legge finanziaria non specifica la fonte dei proventi da privatizzazione, indicando solo l'importo globale. In materia occorrono pertanto provvedimenti legislativi che individuino i cespiti da privatizzare. Alla base del rilievo vi era il malinteso sul termine «partecipazioni», che ha potuto indurre questa mattina l'onorevole richiedente a ritenere che si trattasse di dismissione di cespiti delle aziende a partecipazione statale. Viceversa, dalla verifica fatta, non è così.

PRESIDENTE. Sulla proposta di rinvio in Commissione formulata dall'onorevole Mattioli, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, primo comma, e 45 del regolamento darò la parola ad un deputato per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

ADA BECCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADA BECCHI. Signor Presidente, desidero intervenire perché intendo fare qualche breve considerazione sul documento, non molto decoroso considerato che non è scritto su carta intestata e non è firmato, presentato dal Governo in Commissione finanze. I sottosegretari de Luca, fino a qualche istante fa seduto al banco del Governo, e Merolli, il quale si trovava tra i banchi dei deputati (anche se ora non lo vedo più) possono comunque essere rin-

tracciati facilmente dalla Presidenza della Camera. Signor Presidente, la prego di ascoltarmi, mi sto rivolgendo alla Presidenza della Camera. I sottosegretari de Luca e Merolli ambedue — credo — latori del messaggio che ho ricordato, che mi permetto di chiedere sia allegato al resoconto stenografico di questa seduta, in sede di Commissione finanze, a nostra richiesta di precisare che cosa volesse dire «partecipazioni», hanno risposto che si trattava delle partecipazioni statali. Tutti i colleghi presenti a quella riunione, a partire dall'onorevole Serrentino che è relatore del provvedimento di cui sto parlando (atto Camera n. 5000) possono confermare le mie affermazioni.

Poc'anzi il ministro Piga — al quale certo non imputo questo disguido — ha detto che ciò non può essere vero. Allora la questione a me sembra estremamente rilevante, Presidente, non solo perché ci accingiamo a discutere il disegno di legge n. 4730, ma anche perché alle 20 di questa sera la Commissione bilancio si riunirà per esaminare le modifiche apportate dal Senato al disegno di legge finanziaria. A tale proposito emergono due questioni, la prima delle quali concerne la legittimità di questo disegno di legge, poiché non si comprende come mai enti di gestione delle partecipazioni statali abbiano bisogno, in termini così angoscianti, di 10 mila miliardi; so bene anch'io, signor ministro, che questa è materia di competenza del Ministero del tesoro, ma il Governo attuale ci ha abituato a vedere di tutto. Vi sono tre delibere del CIPE di qualche giorno fa che sono illegali: quindi non ci meravigliamo più di nulla. Ci si stupisce però che enti di gestione che hanno la possibilità di versare all'erario dello Stato in tre anni 13.900 miliardi — così è scritto nel documento — abbiano necessità del provvedimento oggi all'ordine del giorno.

Se per caso il ministro Piga avesse veramente ragione e non si trattasse di entrate che derivano da smobilizzo di partecipazioni statali, allora ci troveremo con una legge finanziaria priva di copertura a partire dal 1991 per ben 4 mila miliardi, senza voler considerare il 1992 e il 1993.

Signor Presidente, sono intervenuta volentieri prima di entrare nel merito del provvedimento perché questa vicenda configura una situazione un po' imbarazzante: un deputato potrebbe avere la sensazione che il Governo creda che i parlamentari siano o corrotti, o lobbisti oppure stupidi. Io mi troverei nella spiacevole condizione di appartenere alla terza categoria e non sarei contenta (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e verde*).

Chiedo allora che ai quesiti che pongo venga data una risposta chiara, non una da parte del ministro Piga ed un'altra, evidentemente diversa, da parte del sottosegretario de Luca a nome del ministro delle finanze. Vorrei che il Governo fornisse una risposta — che credo la Camera abbia il diritto di avere — che faccia chiarezza su tutta la questione: per la legge finanziaria c'è o no la copertura? Le risorse del capitolo 4010 del bilancio del Ministero delle finanze sono il frutto di quale smobilizzo?

È stato il Governo, non io, ad affermare che esse provengono dallo smobilizzo delle partecipazioni statali (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente, del PCI e verde*).

PRESIDENTE. La Presidenza autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna del documento richiamato dall'onorevole Becchi.

ANDREA GEREMICCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi che questa mattina in Commissione bilancio è stata posta la questione poc'anzi sollevata. Abbiamo avuto la netta sensazione che il ministro delle partecipazioni statali, forse per insufficienti informazioni, ha dato una risposta in linea di principio. Egli ha infatti affermato che a suo avviso il problema non si poneva.

Tuttavia, nel corso del dibattito si è insistito nel ritenere che il problema esiste ed esige una risposta responsabile del Parlamento. La posizione del gruppo comunista in proposito è assai precisa: riteniamo che questo sia un provvedimento serio che non poteva più essere discusso in Commissione bilancio in sede legislativa. Abbiamo constatato che il Governo si ostinava ad assumere una certa posizione in nome di urgenze che in realtà non venivano rispettate dallo stesso esecutivo: abbiamo visto che ha fatto «fluire» il tempo dopo l'inizio dell'esame in sede legislativa del provvedimento poi rinviato in aula.

Confermiamo la nostra posizione: vogliamo che su questo provvedimento si svolga un serio e responsabile dibattito e che tutti i documenti siano messi a disposizione del Parlamento. Abbiamo voluto che se ne occupasse l'Assemblea e non la Commissione in sede legislativa nell'intento di fornire a tutti i colleghi il massimo di documentazione e di trasparenza su questa materia.

Per tale motivo, ci associamo alla richiesta avanzata dalla collega Becchi e da altri gruppi parlamentari affinché vi sia pregiudizialmente (prima che il Parlamento assuma qualsiasi altra decisione) un chiarimento da parte del Governo.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, il collega Mattioli ha poc'anzi avanzato una proposta sulla quale mi permetto di insistere perché dopo quanto abbiamo ascoltato essa acquista ancor più valore. Egli ha proposto di rinviare il disegno di legge n. 4730 alla Commissione di merito.

La collega Becchi ha ricordato quanto è emerso nel corso del dibattito svoltosi in Commissione finanze sul provvedimento di legge n. 5000, concernente le alienazioni del patrimonio dello Stato. L'articolo 5 del provvedimento in esame prevede invece

l'alienazione di quote di minoranza del capitale delle società controllate: ecco un altro aspetto sul quale sarebbe opportuno fare chiarezza perché ancora indeterminato. Si tratta infatti di uno strumento per il reperimento di risorse che non ha bisogno di ulteriori provvedimenti per essere operativo.

A questo punto ci domandiamo quale coerenza vi sia tra quanto è previsto dal provvedimento di legge n. 5000 (attualmente all'esame della Commissione finanze) e il disposto dell'articolo 5 del provvedimento in esame, tenuto conto della necessità di ulteriori risorse da reperire con le operazioni di cui all'articolo 2.

Si tratta di operazioni di ricorso al mutuo delle partecipazioni statali per l'imponente cifra di 10 mila miliardi, con interessi a carico dello Stato che decorreranno soltanto dal 1993.

In queste condizioni, di fronte alle dichiarazioni del ministro, che oggettivamente non hanno eliminato le perplessità esistenti, e a quelle del relatore, che tuttavia mi sembra non abbia fatto riferimento a questo problema, la proposta di rinviare in Commissione il disegno di legge per un riesame più approfondito mi sembra assolutamente accettabile. Altrimenti, signor Presidente, ci troveremmo a discutere nel merito di questioni che non conosciamo e che sono oscure nello stesso testo oggi al nostro esame.

Quando la Commissione bilancio ha licenziato il disegno di legge n. 4730 speravamo che la legge finanziaria e l'approvazione tempestiva del provvedimento n. 5000 potessero fare chiarezza in questa materia; viceversa, il passare del tempo ha fatto piombare nell'oscurità il già oscuro testo del disegno di legge n. 4730.

Per tali ragioni ci associamo anche noi alla proposta di rinviare il disegno di legge sugli interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali alla Commissione di merito (*Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della Commissione bilancio, onorevole D'Acquisto.

MARIO D'ACQUISTO, *Presidente della V Commissione*. Signor Presidente, stiamo affrontando un problema complesso in una sede che non gli è propria, perché le questioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento necessitano di chiarimenti e di un dibattito approfondito. Nel caso specifico stiamo invece discutendo dell'ordine dei nostri lavori.

Pertanto, ritengo che sarebbe più utile iniziare ora l'esame del provvedimento, anche perché siamo vicini alle 20, ora in cui è stata prevista la cessazione delle «ostilità» parlamentari. Possiamo così approfittare della prevista riunione della Commissione bilancio per l'esame della legge finanziaria al fine di avere quel chiarimento da più parti invocato sulle contraddizioni che emergono tra una dichiarazione resa in Commissione finanze (di cui noi non abbiamo riscontro formale) e le dichiarazioni di questa sera del ministro delle partecipazioni statali.

Penso pertanto che la Presidenza potrebbe dare inizio alla discussione del provvedimento, salvo poi approfondire le tematiche in questione nella riunione della Commissione bilancio che si terrà subito dopo la fine della seduta.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Signor Presidente, apprezziamo la disponibilità dell'onorevole D'Acquisto, ma ci troviamo nella condizione di insistere nella nostra richiesta di rinvio del disegno di legge in Commissione, sia per la delicatezza dei problemi emersi sia per le dichiarazioni rese dalla collega Becchi che ha dato un fermo supporto alle questioni da me sollevate.

Questa mattina inoltre, tali tematiche, che non sono di secondo ordine ma hanno una loro centralità, sono state espunte dalla relazione dell'onorevole Sinesio.

Potrei elencare tanti altri argomenti, per esempio il fatto che nel provvedimento non vi sia alcuna traccia di *caveat* di natura

ambientale. Non voglio peraltro soffermarmi su questo aspetto, in quanto significherebbe entrare nel merito del disegno di legge; intendo invece limitarmi agli aspetti di carattere formale.

Sotto questo profilo, devo dire che, nonostante l'impegno del collega Sinesio, e proprio per la carenza della relazione che si dovrebbe rinviare in Commissione il disegno di legge n. 4730; tra l'altro, visto che manca un quarto d'ora al termine dei nostri lavori, tale rinvio garantirebbe un iter più corretto dal punto di vista formale, senza peraltro comportare modifiche di carattere sostanziale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sembra che con il suo intervento il presidente della V Commissione, onorevole D'Acquisto, abbia posto un problema suscettibile di essere valutato, anche in considerazione di quanto ha detto il rappresentante del Governo e della discussione che si è sviluppata. Con ciò intendo dire che i problemi evidenziati formeranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Devo rilevare peraltro che poc'anzi l'Assemblea ha respinto una proposta di inversione dell'ordine del giorno, facendosi in tal modo carico della opportunità di affrontare il problema.

Il rinvio del disegno di legge n. 4730 in Commissione spoglierebbe l'Assemblea di uno dei suoi diritti, che la stessa ha poc'anzi affermato, respingendo — ripeto — la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

Art. 1.

«1. Per consentire agli enti di gestione, all'Ente autonomo mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo — EAMO e al comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, e successive integrazioni, la realizzazione dei programmi di investimento nel Mezzogiorno, aggiuntivi rispetto ai programmi per gli anni dal 1988 al 1991 dei predetti enti, è autorizzato il conferimento ai fondi di dotazione degli enti stessi di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

2. Nei programmi dei predetti enti per gli anni dal 1989 al 1991 la quota di investimenti nei territori del Mezzogiorno non deve essere inferiore alla riserva di cui all'articolo 107, quinto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Tale riserva va osservata con riferimento a ciascun programma ed agli investimenti per nuove attività. In via eccezionale, con deliberazione del CIPE su proposta del ministro delle partecipazioni statali, essa può essere calcolata con riferimento ai complessivi investimenti di ciascun ente. Dal calcolo della riserva sono esclusi i programmi aggiuntivi di cui al comma 1.

3. Su proposta del ministro delle partecipazioni statali, la somma complessiva di cui al comma 1 è ripartita, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica-CIPE, per la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi ai predetti programmi aggiuntivi degli enti».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole da: per la copertura dei fabbisogni di capitale fino alla fine del comma con le seguenti: fermo restando che la quota spettante all'EAMO non può superare il 10 per cento.

1. 1.

Becchi, Geremicca Macciotta, Cherchi, Nerli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. I progetti delle opere da realizzare in

attuazione dei programmi di investimento sovvenzionati con i fondi di cui al comma 1 sono sottoposti — anche ove tali opere non rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377 — alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

1. 2.

Mattioli, Scalia, Donati, Ronchi, Tamino.

Passiamo alla discussione sull'articolo 1 e sugli emendamenti ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Becchi. Ne ha facoltà.

ADA BECCHI. L'episodio che si è verificato non si ispira — vi prego di crederlo, signor Presidente e signor ministro — alla volontà di fare una polemica senza ragione; mi sembra infatti che le questioni denunciate poc'anzi siano di una inquietante gravità.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di consentire all'onorevole Becchi di svolgere il suo intervento!

ADA BECCHI. Credo che sarebbe stato più utile per tutti noi poterci confrontare sul disegno di legge dopo aver chiarito le questioni evidenziate, che non sono di poco conto. Esse coinvolgono non solo rilevanti risorse finanziarie e mettono in dubbio (non ve ne era bisogno) la coerenza dell'impalcatura della cosiddetta manovra finanziaria, ma inficiano anche in modo non simpatico i rapporti tra i parlamentari e il Governo.

Intervenendo sull'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, vorrei limitarmi ad alcune osservazioni di carattere generale, tanto più che tale articolo, tra quelli che ci sono proposti nel disegno di legge, è uno dei meno «bersagliati» dagli emendamenti e quindi — si potrebbe dire — uno di quelli che hanno sollevato meno critiche da parte dei gruppi di opposizione. Esiste tuttavia una specie di *prius* rispetto alla

discussione che stiamo facendo, di cui già si è parlato nella discussione generale e che forse vale la pena riprendere per sommi capi.

Nella storia delle partecipazioni statali, vi sono state diverse interpretazioni del loro ruolo e del loro significato; dapprima, all'epoca fascista, quando le partecipazioni statali furono costituite, soprattutto da parte della tecnocrazia dei *grands commis* che lavorarono su questo punto per il regime dell'epoca, si posero (e in base a tali questioni venne deciso di procedere alla costituzione dell'IRI) problemi di politica di formazione della struttura produttiva del paese e di superamento della grande crisi degli anni 1931-'33. In seguito, nel dopoguerra, le forze politiche si interrogarono lungamente sul significato delle partecipazioni statali da più punti di vista. Ad esempio, per le forze con una ideologia di tipo liberale questo strumento prestava il fianco a rilevanti critiche. E se lo strumento ha ottenuto per molto tempo il consenso della gran parte, direi quasi del complessivo arco delle forze politiche presenti in Parlamento, è stato perché in quell'epoca, soprattutto negli anni '50, le partecipazioni statali hanno rappresentato un modo di essere anche molto peculiare ed originale della politica di sviluppo italiana, che teneva conto dei ritardi, dal punto di vista storico, nell'industrializzazione del nostro paese e del forte grado di concentrazione del potere economico che derivava dalla conformazione della nostra struttura industriale privata.

Ora siamo lontani dagli anni '50, e via via le ragioni che motivavano il sussistere dell'impresa a partecipazione pubblica sono venute meno (fortunatamente, è da dire), in qualche modo anche con il contributo che, sulla base dell'impostazione che allora era stata prescelta, dettero le imprese pubbliche. Da allora in poi, non solo quelle ragioni sono appunto venute meno, ma i gruppi dirigenti delle partecipazioni statali hanno cambiato radicalmente il loro rapporto con la politica economica del paese e con le forze politiche trasformandosi da strumento di sviluppo in pezzo del sistema di potere.

Io ricordo che nel 1974 (almeno mi sembra sia stato in quell'anno) mi fu richiesto dagli *Annali* di Feltrinelli (che è una pubblicazione significativa) di preparare una relazione sui gruppi dirigenti delle partecipazioni statali dal punto di vista storico. La pubblicazione in questione verteva sul dopoguerra, cioè dal 1945 in poi. Ricordo che il professor Saraceno, qualche tempo dopo la pubblicazione del volume, mi scrisse per complimentarsi. Da quello studio appresi una cosa che per me è rimasta come un elemento di riferimento molto significativo. I gruppi dirigenti delle partecipazioni statali, negli anni dal 1945 al 1960, erano costituiti da *grands commis*, persone che non erano e non si sentivano preposti a quegli enti dal potere politico ma che ritenevano di essere, in quanto competenti e in quanto capaci, destinati ad assumere ruoli di quel genere. A partire dall'inizio degli anni '60 questo non è più stato vero e da allora i fondi di dotazione delle partecipazioni statali sono diventati una partita di giro del sistema di potere di cui ho parlato poc'anzi.

Infatti, fino almeno al 1963-64 e nonostante le partecipazioni statali abbiano avuto in grandissima parte il compito tutt'altro che irrilevante dal punto di vista finanziario di riconvertire l'industria bellica — e non era cosa da poco —, esse non hanno «munto» il fondo di dotazione, come invece è avvenuto negli anni '60, '70 ed '80.

Allora io credo che, se è vero che siamo un paese che deve cambiare strada — ed io sono tra quelli che lo pensano, pur essendo convinta che non tutti quelli che sono di tale avviso siano da questa parte dell'aula —, invece di predisporci a varare con facilità il provvedimento che è stato sottoposto al nostro esame, dovremmo intervenire — le questioni che avevo posto prima verranno poi chiarite — al fine di tentare di riportare le partecipazioni statali su una strada per la quale si possa dire che esse servono. Oppure si potrà tentare di percorrere l'altra strada, quella della loro smobilitazione, perché così come sono strutturate diventano davvero un altro pezzo bi-

zantino di un paese che è fin troppo bizantino (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che è in corso di trasmissione dal Senato il seguente disegno di legge, testé approvato dalla X Commissione permanente (Industria) di quel Consesso:

«Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» (*già approvato dalla X Commissione della Camera*) (3423/B).

Dati i motivi di particolare urgenza, a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento, ne propongo sin d'ora l'assegnazione, in sede legislativa, alla X Commissione permanente (Attività produttive), con il parere della V Commissione.

Detta assegnazione sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 21 dicembre 1991, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1914. — Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali (*approvato dal Senato*) (4730).

— *Relatore: Sinesio.*
(*Relazione orale*).

3. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FIANDROTTI ed altri: Norme penali per reprimere il bracconaggio (61).

FIANDROTTI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (626).

LODIGIANI: Norme per il recepimento della direttiva n. 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici (745).

GROSSO e PROCACCI: Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (1832).

MARTINAZZOLI ed altri: Recepimento delle direttive comunitarie nn. 79/409 e 85/411 concernenti la conservazione degli uccelli selvatici (3185).

MARTELLI ed altri: Norme per la conservazione e la tutela del patrimonio faunistico (3669).

MINUCCI ed altri: Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e sulla regolamentazione della caccia e recepimento delle direttive CEE nn. 79/409 e 85/411, con i relativi annessi (3721).

DIGLIO e CRISTONI: Norme per la tutela e valorizzazione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria (3874).

ANIASI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna, della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (4143).

SCOTTI VINCENZO ed altri: Norme per la tutela dell'ambiente, della fauna selvatica e per la regolamentazione della caccia (4271).

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: Protezione della fauna selvatica e regolamentazione della caccia (4402).

BASSANINI e TESTA ENRICO: Disposizioni transitorie per la disciplina dell'attività venatoria (4467).

BERSELLI ed altri: Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini della tutela

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia (4577).

*Relatore: Campagnoli.
(Relazione orale).*

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa (5225).

*Relatore: Alagna.
(Relazione orale).*

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

S. 2547. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993 (*modificato dal Senato*) (5012-B).

S. 2546. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991) (*modificato dal Senato*) (5106-B).

*Relatore: Noci.
(Relazione orale).*

La seduta termina alle 20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22,30.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 20 dicembre 1990.**

Battistuzzi, Brocca, d'Aquino, de Luca, De Michelis, Facchiano, Fausti, Fornasari, Foschi, Gottardo, Lanzinger, Lenoci, Mammone, Ricciuti, Emilio Rubbi, Raffaele Russo, Sacconi, Scalfaro, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Usellini,

(alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Battistuzzi, De Michelis, Facchiano, Fausti, Fornasari, Foschi, Gottardo, Lanzinger, Lenoci, Mammone, Mennitti, Rallo, Ricciuti, Emilio Rubbi, Raffaele Russo, Scalfaro, Senaldi, Servello, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Usellini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 dicembre 1990 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAPPIELLO ed altri: «Istituzione dell'assegno di maternità» (5329);

LUCENTI ed altri: «Primi interventi per l'adeguamento antisismico delle strutture urbane e degli edifici in zone ad alto rischio sismico» (5330);

MARTINAT ed altri: «Modifica dell'articolo 149 del codice di procedura civile» (5331);

ARMELLIN: Modifica dell'articolo 238 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per l'eliminazione del requisito della cittadinanza italiana per la nomina ad insegnante di scuola materna non statale» (5332);

ZARRO: «Interventi per il completamento della ricostruzione e lo sviluppo delle

zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981» (5333);

BIANCHI ed altri: «Modifica dell'articolo 1 ed interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (5334);

TESTA ANTONIO ed altri: «Norme integrative del codice di procedura penale per il processo penale militare in tempo di pace» (5335).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CAPPIELLO ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (5336);

MARTINAT ed altri: «Modifica della tabella allegata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante la determinazione dell'assegno per i nuclei familiari» (5337).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Cappiello ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

CAPPIELLO ed altri: «Modifiche e integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» (3887).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge CASATI ed altri: «Nuove norme in materia di riordinamento dell'istituto magistrale, della scuola magistrale e del liceo artistico» (5227) (*annunciata nella seduta del 14 novembre 1990*) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Rinaldi.

Approvazioni in Commissione.

Nelle riunioni di mercoledì 19 ottobre 1990 delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite III (Affari Esteri) e VII (Cultura):

S. 522-987. — Senatori VOLPONI ed altri; SPITELLA ed altri: «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero» (*approvato, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato*), con modificazioni, (4920), e con l'assorbimento delle proposte di legge: GABBUCCIANI ed altri: «Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero» (383); FINCATO: «Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero» (3832); VITI ed altri: «Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero» (4233); TREMAGLIA ed altri: «Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero» (4703), *che pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno*.

Dalla I Commissione (Affari Costituzionali):

S. 2397. — «Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga» (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (5214);

S. 2017. — «Determinazione degli atti

amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica» (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (5015).

Dalla III Commissione (Affari Esteri):

S. 2523. — «Provvidenze a favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (5318);

S. 1920. — «Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa internazionale a Ginevra» (*approvato dalla III Commissione della Camera e modificato dalla III Commissione del Senato*) (3655-B);

S. 2045. — «Autorizzazione alla partecipazione italiana alle iniziative per i servizi in comune fra le rappresentanze all'estero dei paesi comunitari» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (4927);

S. 2423. — «Concessione di un contributo volontario al Fondo fiduciario delle Nazioni Unite per la Cambogia» (*approvato dalla III Commissione del Senato*) (5242).

Dalla V Commissione (Bilancio):

S. 1385. — TASSONE ed altri: «Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria» (*approvata dalla V Commissione della Camera e modificata dalla V Commissione del Senato*), non modificazioni, (2052-1366-B).

Dalla XIII Commissione (Agricoltura):

LOBIANCO ed altri: «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario» (92);

«Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici» (3374); NARDONE ed altri: «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, istitutiva dell'albo professionale degli agrotecnici» (3036), *approvati in un testo unico con il titolo*; «Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici» (3374-3036).

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro della sanità, con lettera in data 19 dicembre 1990, ha trasmesso, in relazione all'articolo 5, comma 3, del disegno di legge n. 5107-ter/B, testé definitivamente approvato dalla Camera, lo schema di decreto concernente l'individuazione delle patologie che danno diritto all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

Tale documento è deferito, a' termini del comma 4, dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione permanente (Affari sociali) la quale dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 gennaio 1991.

**Trasmissione dal ministro
degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere in data 12 dicembre 1990, ha trasmesso:

ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, richiamato dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1982, n. 948, le

relazioni sull'attività svolta nel 1989 dall'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente e dall'Istituto italo africano;

ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la relazione sull'attività svolta nel 1989 dagli enti inclusi nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1985, n. 971.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di risoluzioni.

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazioni,
di interpellanza e di mozioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, una interpellanza e mozioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

ALLEGATO A

DOCUMENTO RICHIAMATO DALL'ONOREVOLE ADA BECCHI NEL CORSO DELL'INTERVENTO SULLA PROPOSTA DI RINVIO IN COMMISSIONE (DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4730).

AC 5000 Previsioni in Finanziaria 1991

Anno 1991 —	1.600	immobili
	4.000	partecipazioni
	<u>5.600</u>	
Anno 1992	1.100	immobili
	4.900	partecipazione
	<u>6.000</u>	
Anno 1993	600	immobili
	5.000	partecipazioni
	<u>5.600</u>	

In dettaglio, la parte «immobili» è così calcolata:

1991	800	maggiori canoni (ex D.L. 90/90 ed ex applicazione art. 3, comma 3, AC 5000)
	800	alienazioni già avviate e da avviare con la nuova procedura (beni sicuramente non utilizzabili per fini pubblici, già sdemanializzati).
	<u>1.600</u>	
1992	800	maggiori canoni —
	300	alienazioni come da decreto da pubblicare in G.U. entro il 31.10.1991
	<u>1.100</u>	
1993	600	alienazioni come da decreto da pubblicare in G.U. entro il 31.10.1992
1994	1.000	alienazioni come da decreto da pubblicare in G.U. entro il 31.10.1993
<i>Totale alienazioni:</i>	2.700	miliardi, come da previsione fin.ria 90

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5107-ter-B, emendamento 3.1.

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	320
Votanti	317
Astenuti	3
Maggioranza	159
Voti favorevoli	113
Voti contrari	204

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alberini Guido
Andreani Renè
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barbieri Silvia
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Borghini Gianfrancesco
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fracchia Bruno
Francese Angela

Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Marri Germano
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto

Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchi Felice

Visco Vincenzo

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro

Caccia Paolo Pietro

Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Corsi Hubert
Costa Silvia
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Faraguti Luciano
Ferrari Wilmo
Fini Gianfranco
Fiori Publio

Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Franchi Franco
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matteoli Altero
Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Noci Maurizio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Peran Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano

Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Iossa Felice
Labriola Silvano
Loi Giovanni Battista

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scalfaro Oscar Luigi
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5107-ter-B, articolo 3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	310
Votanti	306
Astenuti	4
Maggioranza	154
Voti favorevoli	178
Voti contrari	128

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolina Gaetano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta

Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Silvia
Costi Silvano
Cristofori Nino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Faraguti Luciano
Ferrari Wilmo
Fiori Publio
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio

Mazza Dino
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Noci Maurizio

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savio Gastone

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vecchiarelli Bruno
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora

Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Piro Franco
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco

Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Toma Mario
Tremaglia Mirko

Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Si sono astenuti:

Maccheroni Giacomo
Orciari Giuseppe
Rivera Giovanni
Saretta Giuseppe

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5107-ter-B, articolo 5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	318
Votanti	317
Astenuti	1
Maggioranza	159
Voti favorevoli	197
Voti contrari	120

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta

Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocchi Carlo Alberto
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Silvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Costi Silvano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Faraguti Luciano
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo

Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Pujia Carmelo

Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano

Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fini Gianfranco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Galante Michele
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano

Rodotà Stefano
Romani Daniela
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Visco Vincenzo

Si è astenuto:

Orciari Giuseppe

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5107-ter-B, articolo 6

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	315
Votanti	315
Astenuti	—
Maggioranza	158
Voti favorevoli	196
Voti contrari	119

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Azzolina Gaetano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino

Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Silvia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Costi Silvano
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
Duce Alessandro

Faraguti Luciano
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi

Iossa Felice

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni

Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massari Renato
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
Poti Damiano
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano

Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Del Donno Olindo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fini Gianfranco
Fracchia Bruno
Franchi Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Galante Michele
Grassi Ennio
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polideri Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Toma Mario
Trabacchini Quarto
Tremaglia Mirko

Visco Vincenzo

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scalfaro Oscar Luigi
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5107-ter-B articolo 7

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	334
Votanti	331
Astenuti	3
Maggioranza	166
Voti favorevoli	203
Voti contrari	128

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andò Salvatore
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario

Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore

Intini Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino

Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Madaudo Dino
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio

Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scovacicchi Martino
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alinovi Abdon
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cederna Antonio
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Donati Anna

Fagni Edda
Ferranti Alberto
Ferrara Giovanni
Fini Gianfranco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco

Galante Michele
Grassi Ennio
Grilli Renato

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mazza Dino
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino

Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tremaglia Mirko

Visco Vincenzo

Zamberletti Giuseppe

Si sono astenuti:

Lia Antonio
Orciari Giuseppe
Saretta Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco

Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5107-ter-B, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	343
Votanti	343
Astenuti	—
Maggioranza	172
Voti favorevoli	210
Voti contrari	133

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Babbini Paolo
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borra Gian Carlo
Borri Andrea

Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Costi Silvano
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore

Intini Ugo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Pisicchio Giuseppe
Potì Damiano
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Ravasio Renato
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
Alborghetti Guido
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barbera Augusto Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Camber Giulio
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
Del Donno Olindo
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Fini Gianfranco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Grassi Ennio
Grilli Renato

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Mangiapane Giuseppe
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Matteoli Altero
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Pintor Luigi
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Tatarella Giuseppe
Toma Mario
Trabacchi Felice
Tremaglia Mirko

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco

Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 4852, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	307
Votanti	307
Astenuti	—
Maggioranza	154
Voti favorevoli	206
Voti contrari	101

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bisagno Tommaso
Boniver Margherita
Borgoglio Felice
Borra Gian Carlo

Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano

Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Cirino Pomicino Paolo
Colucci Gaetano
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Cresco Angelo Gaetano
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Foti Luigi
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido

Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Manzolini Giovanni
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Mongiello Giovanni
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poti Damiano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Principe Sandro
Pujia Carmelo

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Russo Ferdinando

Sacconi Maurizio
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno

Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo

Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Andreani Renè
Angelini Giordano
Angeloni Luana

Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Ricciardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cederna Antonio
Chella Mario
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna

Ebner Michl
Fachin Schiavi Silvana

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Grassi Ennio
Grilli Renato

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Loi Giovanni Battista
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nardone Carmine

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Ridi Silvano
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sapio Francesco
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchi Felice

Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scalfaro Oscar Luigi
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	383
Votanti	383
Astenuti	—
Maggioranza	192
Voti favorevoli	241
Voti contrari	142

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito

Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Drago Antonino

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe

Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco

Orciari Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo

Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda

Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Guerzoni Luciano

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Marri Germano
Martinat Ugo
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Reichlin Alfredo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Toma Mario

Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, emendamento 3.1

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	376
Votanti	376
Astenuti	—
Maggioranza	189
Voti favorevoli	127
Voti contrari	249

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Battaglia Pietro
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Conte Carmelo

Corsi Hubert
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Drago Antonino

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leoni Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Bortone Adriana
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	370
Votanti	370
Astenuti	—
Maggioranza	186
Voti favorevoli	235
Voti contrari	135

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice

Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
Drago Antonino

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Milani Gian Stefano
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Negri Giovanni
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Segni Mariotto
Senaldi Carlo

Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca

Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco

Gabbuggiani Elio

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Ghinami Alessandro
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubinacci Giuseppe
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 5

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	372
Votanti	372
Astenuti	—
Maggioranza	187
Voti favorevoli	236
Voti contrari	136

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice

Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio

Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo

Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele

Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Zangheri Renato

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 8

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	375
Votanti	374
Astenuti	1
Maggioranza	188
Voti favorevoli	241
Voti contrari	133

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Boдрato Guido

Bonsignore Vito
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Colucci Sergio
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michellini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone

Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cavagna Mario
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea

Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zangheri Renato

Si è astenuto:

Soave Sergio

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Facchiano Ferdinando
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 9

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	378
Votanti	378
Astenuti	—
Maggioranza	190
Voti favorevoli	244
Voti contrari	134

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario

Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe

Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocchi Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo

Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santoro Italico
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo

Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura

Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni

Gabbuggiani Elio

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercioli Elio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scalfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 10

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	371
Votanti	264
Astenuti	107
Maggioranza	133
Voti favorevoli	234
Voti contrari	30

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario

Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe

Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro

Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Azzolini Luciano
Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Bassanini Franco
Becchi Ada
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bonfatti Pains Marisa
Calderisi Giuseppe
Ceruti Gianluigi
Colucci Gaetano
Donati Anna
Leoni Giuseppe
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio

Martinat Ugo
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Montessoro Antonio
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria
Rizzo Aldo
Russo Franco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Bellocchio Antonio
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Colombini Leda
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario

Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Umidi Sala Neide Maria
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 11

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	354
Votanti	347
Astenuti	7
Maggioranza	174
Voti favorevoli	329
Voti contrari	18

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonfatti Pains Marisa
Bordon Willer
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabbarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Colombini Leda
Conte Carmelo
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristofori Nino
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo

D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rivera Giovanni

Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo

Testa Antonio
Tognoli Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Baghino Francesco Giulio
Benedikter Johann
Berselli Filippo
Ceruti Gianluigi
Colucci Gaetano
Fincato Laura
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Mellini Mauro
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Donati Anna
Leoni Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Mattioli Gianni Francesco
Savino Nicola
Scalia Massimo
Zoso Giuliano

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco

Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 13

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	344
Votanti	249
Astenuti	95
Maggioranza	125
Voti favorevoli	225
Voti contrari	24

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido

Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Conte Carmelo
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia

Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Matarrese Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Baghino Francesco Giulio
Bassi Montanari Franca
Berselli Filippo
Ceruti Gianluigi
Colucci Gaetano
Gaspari Remo
Leoni Giuseppe
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Mellini Mauro
Montessoro Antonio
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Procacci Annamaria
Rojch Angelino
Russo Franco
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Alinovi Abdon
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto

Garavini Andrea Sergio

Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lavorato Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mannino Antonino
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Ronzani Gianni Wilmer

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Serafini Massimo
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Toma Mario
Trabacchi Felice

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zangheri Renato

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco

Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 17

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	349
Votanti	344
Astenuti	5
Maggioranza	173
Voti favorevoli	327
Voti contrari	17

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angelini Piero
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Baruffi Luigi
Barzanti Nedo
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi

Bernasconi Anna Maria
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Bordon Willer
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino Lucano

Capacci Renato
Capecchi Maria Teresa
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciabarri Vincenzo
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Colombini Leda
Conte Carmelo
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Hubert
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
D'Angelo Guido

De Carli Francesco
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Diaz Annalisa
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gorgoni Gaetano
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lavorato Giuseppe
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Marri Germano
Martini Maria Eletta
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Masina Ettore
Masini Nadia
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Menziatti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moroni Sergio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Novelli Diego
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Ronzani Gianni Wilmer
Rosini Giacomo
Rossi Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Franco
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Santarelli Giulio
Santoro Italo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Schettini Giacomo Antonio
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Solaroli Bruno
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Toma Mario

Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Baghino Francesco Giulio
Berselli Filippo
Colucci Gaetano
Leoni Giuseppe
Lo Porto Guido
Maceratini Giulio
Martinat Ugo
Mellini Mauro
Parigi Gastone
Pellegatta Giovanni
Poli Bortone Adriana
Recchia Vincenzo
Salvoldi Giancarlo
Scalia Massimo
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Donati Anna
Mattioli Gianni Francesco
Righi Luciano

X LEGISLATURA – DISCUSSIONI – SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fausti Franco
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio

Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 18

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	361
Votanti	361
Astenuti	—
Maggioranza	181
Voti favorevoli	233
Voti contrari	128

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borri Andrea

Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia

Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santarelli Giulio
Santoro Italice
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe

Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Ceruti Gianluigi
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabbari Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lauricella Angelo

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 19

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	345
Votanti	344
Astenuti	1
Maggioranza	173
Voti favorevoli	218
Voti contrari	126

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe

Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruno Antonio
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto

Ciocia Graziano
Conte Carmelo
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fiori Publio
Foti Luigi
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano

Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazzuconi Daniela
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco

Orciari Giuseppe
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pujia Carmelo

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Ravaglia Gianni
Rebulla Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

Tognoli Carlo
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Astori Gianfranco
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Cavagna Mario
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciabarri Vincenzo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela

Galante Michele
Garavaglia Mariapia
Garavini Andrea Sergio
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Lavorato Giuseppe
Leoni Giuseppe
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nicolini Renato
Novelli Diego

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Rizzo Aldo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Valensise Raffaele
Visco Vincenzo

Si è astenuto:

Orsini Bruno

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe

Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, emendamento 20.3

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	319
Votanti	311
Astenuti	8
Maggioranza	156
Voti favorevoli	137
Voti contrari	174

*(La Camera respinge).**Hanno votato sì:*

Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Carrara Andreino

Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocchi Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Conti Laura
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crippa Giuseppe

D'Addario Amedeo
D'Amato Carlo
D'Ambrosio Michele
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo

Labriola Silvano
Lavorato Giuseppe
Lo Porto Guido

Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mancini Giacomo
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mazzuconi Daniela
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Novelli Diego

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Radi Luciano

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco

Samà Francesco
Sanna Anna
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Savio Gastone
Scalia Massimo
Senaldi Carlo
Serafini Anna Maria
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viti Vincenzo

Zaniboni Antonino

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Antonucci Bruno
Artese Vitale
Artioli Rossella
Augello Giacomo Sebastiano

Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Benedikter Johann

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Biafora Pasqualino
Bianchini Giovanni
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Corsi Hubert
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo

de Luca Stefano
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fincato Laura
Fiorino Filippo
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grosso Maria Teresa
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredi
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Marzo Biagio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellizzari Gianmario
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Rais Francesco
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serra Giuseppe

Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Stegagnini Bruno
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno

Willeit Ferdinand
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Armellin Lino
Martuscelli Paolo
Mastrogiacomo Antonio
Perani Mario
Piro Franco
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Soddu Pietro

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, emendamento 20.2

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	315
Votanti	311
Astenuti	4
Maggioranza	156
Voti favorevoli	115
Voti contrari	196

*(La Camera respinge)**Hanno votato sì:*

Alberini Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Bodrato Guido
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro
Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Castagnola Luigi
Cavagna Mario

Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciocci Lorenzo
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Wilmo
Finocchiario Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco

Galante Michele
Gangi Giorgio
Geremicca Andrea

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ghezzi Giorgio
Gregorelli Aldo

Labriola Silvano
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mazzuconi Daniela
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sapienza Orazio
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Sinatra Alberto
Soave Sergio

Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Hanno votato no:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Corsi Hubert
Costa Raffaele
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fiorino Filippo
Fracanzani Carlo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grosso Maria Teresa
Gunnella Aristide

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Benedikter Johann
Piro Franco
Rocelli Gian Franco
Soddu Pietro

Sono missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, articolo 20

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	317
Votanti	315
Astenuti	2
Maggioranza	158
Voti favorevoli	207
Voti contrari	108

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito
Borgoglio Felice
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco

Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Castrucci Siro
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Ciocia Graziano
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Costa Silvia
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fronza Crepaz Lucia
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Grosso Maria Teresa
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lavorato Giuseppe

Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Reina Giuseppe
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi di Montelera Luigi
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tognoli Carlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno

Zampieri Amedeo
Zarro Giovanni
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Binelli Gian Carlo
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabbarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Wilmo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Geremicca Andrea
Gregorelli Aldo

Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Mainardi Fava Anna
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mazzuconi Daniela
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo

Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rotiroti Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Toma Mario
Trabacchi Felice

Valensise Raffaele
Violante Luciano
Visco Vincenzo

Zaniboni Antonino

Si sono astenuti:

Costa Raffaele
Soddu Pietro

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo
De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scàlfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

OGGETTO: Disegno di legge n. 5108-B, votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	349
Votanti	343
Astenuti	6
Maggioranza	172
Voti favorevoli	225
Voti contrari	118

*(La Camera approva)**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Piero
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Baruffi Luigi
Bastianini Attilio
Battaglia Pietro
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Bisagno Tommaso
Bodrato Guido
Bonsignore Vito

Borgoglio Felice
Borri Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calderisi Giuseppe
Campagnoli Mario
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Cardinale Salvatore
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario

Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Coloni Sergio
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
d'Aquino Saverio
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Degennaro Giuseppe
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
de Luca Stefano
De Rose Emilio
Diglio Pasquale
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gei Giovanni
Ghinami Alessandro

Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gregorelli Aldo
Grosso Maria Teresa
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Loiero Agazio
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Marzo Biagio
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Michelini Alberto
Monaci Alberto
Montali Sebastiano
Moroni Sergio
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Patria Renzo
Pavoni Benito

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Portatadino Costante
Principe Sandro
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rocelli Gian Franco
Rojch Angelino
Romita Pier Luigi
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo

Salerno Gabriele
Sanese Nicolamaria
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serra Giuseppe
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Baghino Francesco Giulio
Barzanti Nedo
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Berselli Filippo
Bertone Giuseppina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bulleri Luigi

Cannelonga Severino Lucano
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Cervetti Giovanni
Chella Mario
Ciabarri Vincenzo
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

D'Ambrosio Michele
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Francese Angela
Fronza Crepaz Lucia

Galante Michele
Garavini Andrea Sergio
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio

Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita

Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Martinat Ugo
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Montanari Fornari Nanda

Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Novelli Diego

Pacetti Massimo
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Picchetti Santino
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Procacci Annamaria

Quercini Giulio
Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer

Samà Francesco
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Schettini Giacomo Antonio
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tassi Carlo
Testa Enrico
Toma Mario
Trabacchi Felice

Valensise Raffaele

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

Violante Luciano
Visco Vincenzo

Si sono astenuti:

Casini Carlo
Costa Raffaele
Costa Silvia
Mazzuconi Daniela
Rivera Giovanni
Sapienza Orazio

Sono in missione:

Battistuzzi Paolo

De Michelis Gianni
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Gottardo Settimo
Lanzinger Gianni
Lenoci Claudio
Mammone Natia
Mennitti Domenico
Rallo Girolamo
Ricciuti Romeo
Rubbi Emilio
Russo Raffaele
Scalfaro Oscar Luigi
Servello Francesco
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Usellini Mario

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

*RISOLUZIONI IN COMMISSIONE, INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZA E MOZIONI PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IX Commissione,

considerato lo stato di grave crisi in cui da circa un decennio versa la principale industria cantieristica nazionale (Fincantieri);

considerato che tale situazione di crisi persiste nonostante non ci si trovi più di fronte ad un calo della domanda di nuove costruzioni navali ma anzi ad una consistente e duratura ripresa della domanda stessa, in concomitanza alla ripresa dei traffici marittimi;

considerato che il vero problema di Fincantieri risiede nella scarsa efficienza e produttività aziendale e che tale fattore negativo è in parte dovuto al costo del lavoro e agli esuberi strutturali di manodopera (pari a circa 4.000 addetti, secondo Fincantieri), in parte ad inefficienze insite nella struttura e nell'organizzazione aziendale;

considerato che il bilancio 1989 di Fincantieri presenta un risultato di esercizio in passivo di circa 254 miliardi e una perdita operativa pari a 567 miliardi con entrambi questi valori raddoppiati, rispetto al 1988 e più che triplicati rispetto al 1987;

considerato che non vi può essere risanamento aziendale senza soluzione di tali problemi,

impegna il Governo

a presentare entro il 1991 opportuni provvedimenti concernenti efficaci misure sociali per il settore cantieristico pubblico volte sia al prepensionamento anticipato sia alla riconversione industriale con il reimpiego dei lavoratori eccedenti in attività diverse da quelle cantieristiche;

a richiedere a IRI e Fincantieri la presentazione, entro il 30 giugno 1991, di un

piano di risanamento di Fincantieri che, aumentando la produttività senza diminuzione di capacità produttiva, sia in grado di consolidare tale azienda nelle modificate condizioni del mercato mondiale (aumento della domanda di naviglio in più accentuate condizioni di concorrenzialità) e in conformità della direttiva CEE che prevede, fra l'altro, la progressiva riduzione degli aiuti statali;

ad ottemperare, nell'attuazione dei punti precedenti, alle disposizioni di cui all'articolo 107 del DPR n. 218 del 6 marzo 1978 sulla riserva di investimenti pubblici per il Mezzogiorno.

(7-00408) « Angelini Giordano, Chella, Ridi, Fagni, Menziatti, Cannelonga, Mangiapane, Ronzani, d'Amato Luigi, Maccheroni, Cerofolini ».

La XI Commissione,

premesso che:

l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, modificato e integrato dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, stabilisce che le assunzioni in esso specificate si effettuano sulla base di selezioni dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento con avviamento numerico a tali selezioni secondo l'ordine indicato, a condizione che essi abbiano la professionalità richiesta risultante dalle predette liste;

l'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, tenendo conto che i lavoratori debbono essere avviati numericamente alle selezioni, stabilisce che la selezione deve consistere nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, tendenti ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie della qualifica da attribuire, e non comporta valutazione emulativa e quindi la formazione di graduatorie di merito (commi 1 e 2);

la professionalità risultante dalle liste di collocamento è quella accertata dalle regioni ai sensi degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con prove di idoneità superate dai lavoratori al termine dei corsi di formazione professionale per il conseguimento degli attestati di qualifiche professionali, riconosciute valide per l'avviamento al lavoro anche nelle pubbliche amministrazioni dalla predetta legge n. 845 e dall'articolo 16 della legge n. 56/87 che ad esse si riferisce;

dalla coincidenza dell'idoneità accertata dalle regioni con l'idoneità da accertare con le selezioni riferite allo svolgimento delle stesse mansioni, e dal riferimento dell'articolo 16 all'idoneità accertata per il conseguimento degli attestati di qualifiche professionali, definita dalle prove appositamente stabilite, essendo contraddittorio ammettere che lo Stato possa adottare prove differenti per valutare la stessa idoneità, consegue che per le selezioni previste dal citato articolo 16 i lavoratori debbano superare le stesse prove stabilite dalle regioni;

le amministrazioni che finora hanno fatto ricorso alle procedure previste dall'articolo 16 hanno invece indicato nei bandi di offerta di lavoro per i profili professionali di archivista, dattilografo e stenografo prove differenti e più com-

plesse di quelle stabilite dalle regioni, differenti anche tra di loro, come se non si trattasse della stessa idoneità, e più difficili rispetto a quelle stabilite dalla normativa relativa ai concorsi,

impegna il Governo

a disporre con urgenza che le amministrazioni tenute ad applicare l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si attengano per le selezioni ai contenuti e alle modalità stabilite dalle regioni per le prove di idoneità relative al conseguimento degli attestati di qualifiche professionali, considerato che prove differenti da quelle stabilite dalle regioni per le stesse idoneità sono in contrasto con il predetto articolo 16 e sono incompatibili nell'ordinamento giuridico che tali idoneità definisce con le prove stabilite dalle regioni;

a disporre tempestivamente che le amministrazioni innanzi citate si attengano alle prove stabilite dalle regioni anche per l'espletamento delle assunzioni in atto per le qualifiche di archivista, dattilografo e stenografo.

(7-00409) « Lucenti, Alinovi, Calvanese, Ghezzi, Lodi, Migliasso, Minucci, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà, Sanfilippo ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TESTA ANTONIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il 20 dicembre 1990 si tiene il Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

all'ordine del giorno, tra l'altro, è iscritta la proposta, portata avanti dal Ministro delle poste di affidare alla « Send Italia » anche il recapito dei telegrammi in otto città italiane;

ancora una volta si assiste alla perdita di un servizio da parte della pubblica amministrazione senza riuscire a capire quale sia il disegno complessivo e le funzioni stesse dell'amministrazione postale —:

se sia vero quanto sopra affermato;

se sia vero che è già stata firmata una convenzione con la « Send Italia »;

come non si riesca mai ad avere un disegno complessivo delle proposte ministeriali ma si continui a dismettere, quasi sempre in coincidenza con le feste di fine anno o ad agosto, segmenti di funzioni proprie dell'attività dell'amministrazione;

quali siano le ragioni politiche, economiche ed amministrative di simili comportamenti. (5-02609)

PORTATADINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Somalia si sta progressivamente deteriorando ed esiste una situazione di pericolo grave per gli italiani che lavorano in quel paese —:

se il Ministro interrogato abbia compiuto tutti i passi opportuni per l'evacuazione immediata dei tecnici e dei lavora-

tori italiani e quali iniziative intenda prendere a favore delle aziende italiane impegnate nella cooperazione con la Somalia e costrette dall'obiettivo gravità della situazione a chiudere i cantieri e a interrompere i lavori. (5-02610)

MANFREDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la Strada Statale n. 20 della Valle Roja si sviluppa per la maggior parte in territorio piemontese sino all'altezza del Colle di Tenda per passare in territorio francese, indi per tornare in territorio italiano per breve tratto, nella parte terminale della Valle Roja tra il valico di Fanghetto e Ventimiglia;

tale itinerario è inserito nel piano decennale della grande viabilità nella tabella relativa al Piemonte;

l'ANAS nell'attuazione del piano decennale ha autorizzato l'Autostrada dei Fiori a presentare un progetto generale di collegamento diretto fra Ventimiglia e Fanghetto e ad eseguire il primo tratto (Ventimiglia — Bevera) i cui lavori sono in corso, itinerario che costituisce alternativa alla S.S. 20;

la S.S. 20 nel tratto terminale è vincolata dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 e dai piani paesaggistici tanto che nel recente passato opere finanziate dall'ANAS non si sono potute eseguire per incompatibilità ambientale;

recentemente alla progressiva Km. 140 + 800 della S.S. 20, in territorio del comune di Airole, si è verificata una frana di ingenti proporzioni che non solo ha interrotto il transito ma ha provocato due incidenti mortali mentre il pericolo di ulteriori disastri continua —:

se non ritenga necessario:

1) di avviare ed eseguire immediatamente, oltre ai lavori di pronto intervento già in atto, anche una perizia urgente di definitiva sistemazione del tratto interessato utilizzando, se necessario, le

procedure richiamate dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito con legge 29 maggio 1989, n. 205;

2) in pari tempo e con le procedure sopra richiamate utilizzare gli stanziamenti previsti dal terzo stralcio attuativo (programma triennale 1991-93) del piano decennale di grande viabilità per finanziare, di intesa con la società concessionaria dell'Autostrada dei Fiori, un secondo lotto funzionale del raccordo Ventimiglia-Fanghetto la cui realizzazione costituirebbe nel territorio del comune di Airole variante alla S.S. 20. (5-02611)

LAMORTE. — *Al Ministro dei trasporti.*
— Per sapere — premesso che:

l'ente ferrovie dello Stato ha da pochi anni costruito a San Nicola di Melfi (PZ) un'officina grandi riparazioni per la manutenzione delle locomotive *diesel*;

il predetto impianto, mai utilizzato al massimo delle sue potenzialità, occupa attualmente circa trecento dipendenti;

da parte dell'ente stesso viene ipotizzata, seppure con un documento diramato in via ufficiosa ai rappresentanti

sindacali, addirittura la chiusura dell'officina di San Nicola di Melfi;

tale ventilata chiusura sarebbe condizione per sfruttare al massimo l'officina grandi riparazioni di Rimini e poter, inoltre, dirottare commesse alle imprese private —;

se tale ipotesi trova conferma negli orientamenti dell'ente ferrovie dello Stato e quale sia il parere del Governo in merito;

quale sia la ragione per la quale si dovrebbe puntare a smantellare un impianto di recente costruzione, dotato di attrezzature tecnologicamente avanzate, oltretutto ubicato in una regione ad elevato tasso di disoccupazione, privilegiando ancora una volta aree più sviluppate;

se, infine, non sia da ritenere, anche ad avviso del Governo, clamoroso e contraddittorio l'atteggiamento dell'ente ferrovie dello Stato, volto, in base alle ipotesi accennate, a sopprimere la predetta officina, a fronte di preannunziati investimenti dell'industria privata (vedi FIAT) nell'area industriale di San Nicola di Melfi, che richiederebbero non la fuga, ma il rafforzamento della presenza dei soggetti pubblici e l'ammodernamento dei servizi ferroviari. (5-02612)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

TESTA ANTONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

da autorevoli pubblicazioni scientifiche straniere e da notizie diffuse dalla stampa italiana risulta che i campi elettromagnetici generati da apparecchiature elettriche per uso domestico quali televisori, forni a micro onde, orologi elettrici, nonché linee elettriche ad alta tensione e i generatori di potenza favoriscono l'insorgere di forme tumorali nell'uomo;

nelle istruzioni degli apparecchi elettrici per uso domestico attualmente in commercio non vi è indicazione alcuna per un uso corretto in modo da salvaguardare la salute del cittadino;

non risulta che in Italia siano ancora state compiute adeguate indagini scientifiche che indichino le protezioni e le modalità per un uso corretto degli apparecchi elettrici —:

se siano a conoscenza di quanto indicato;

quali provvedimenti intendano adottare per la salvaguardia della salute del cittadino.

Si chiede inoltre:

se sia stata predisposta una ricerca a cura del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto superiore di sanità per accertare il reale grado di pericolosità per la salute dell'uomo dell'uso quotidiano di apparecchiature elettriche e se risultino specifiche malattie professionali nei lavoratori a contatto quotidiano con i campi magnetici;

se non si ritenga urgente proibire, in via cautelativa, la vendita e l'uso dei forni a micro onde, che oltre ad essere

dannosi per la salute di chi si trova nelle vicinanze, è accertato alterano i cibi rendendoli nocivi per chi li consuma, nocività grave trattandosi di affezioni tumorali. (4-23278)

EBNER. — *Ai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

i prezzi della benzina in Italia sono troppo elevati. Poiché la benzina è fonte fondamentale di entrata fiscale per lo Stato, si vengono a creare dei seri problemi economici (nella fattispecie) per i gestori dei distributori di carburanti delle zone di confine ed in particolar modo della provincia di Bolzano e di riflesso anche per i proprietari degli impianti;

il differenziale del prezzo di vendita dei carburanti tra l'Italia ed i Paesi confinanti (Austria e Svizzera) incide notevolmente sulle vendite complessive delle regioni frontaliere;

in altre zone di confine, come Valle D'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, esistono già, per disposizioni legislative, provvedimenti idonei alla parziale soluzione del problema sollevato, cioè buoni benzina a prezzo molto ridotto per i cittadini residenti;

è scandaloso che tutte le possibili riduzioni del prezzo della benzina, in seguito alle riduzioni del prezzo del petrolio, vengano fiscalizzate dallo Stato —:

se il Ministro ritenga opportuno intervenire con misure protettive, o ad ogni modo idonee a tutelare questa categoria di operatori economici. (4-23279)

FIORI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Premesso:

che la crisi dello stabilimento Bombrini Parodi Delfino di Colleferro ha indotto la direzione aziendale ad annunciare il ricorso al licenziamento di al-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

meno 572 dei duemila propri dipendenti ora in attività;

che tale provvedimento ha promosso una grande manifestazione di protesta degli stessi operai della BPD, affiancati dall'intera cittadinanza che ha paralizzato tutte le attività locali in segno di solidarietà con gli scioperanti;

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti s'intendono prendere per risolvere l'attuale situazione e comunque riassorbire i 572 lavoratori.

(4-23280)

ZUECH, CARDINALE, BRUNI FRANCESCO, ZAMBON, BORTOLANI, LOBIANCO, RABINO, RIGHI, SANESE, BATTAGLIA PIETRO, MALVESTIO, PICCOLI, PELLIZZARI, SARETTA, TARABINI, ORSINI GIANFRANCO, ZANIBONI, DAL CASTELLO, BIASCI, BORRA, CORSI e ARMELLIN. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

con la deliberazione del CIPE 28 giugno 1990 si incaricava l'AIMA ad acquistare nel mercato 2000 tonnellate di formaggi italiani da distribuire a indigenti nazionali ed extracomunitari entro il 31 gennaio 1991;

il provvedimento, oltre all'aspetto strettamente umanitario, aveva anche un aspetto economico di mercato poiché consentiva di smaltire alcune eccedenze di formaggio che si erano create nel 1989 e nei primi mesi del 1990 in Italia;

le associazioni dei produttori e consorzi di tutela incaricati di trovare sul mercato i prodotti richiesti hanno da tempo concluso le operazioni informando l'AIMA e l'aggiudicatario;

le operazioni di raccolta, confezionamento e distribuzione dei formaggi si stanno svolgendo con esasperante lentezza e, secondo notizie dei consorzi di tutela, la quota di formaggio raccolta non è inferiore al 20 per cento del totale mentre

per contro manca ormai un solo mese lavorativo al 31 gennaio 1991;

l'efficacia sul mercato del provvedimento CIPE del 28 giugno 1990 era anche correlata, oltre che alla quantità e prezzo del prodotto anche alla tempestività dell'operazione —:

se risponde a verità che l'AIMA ha concesso all'aggiudicatario del servizio di raccolta, confezionamento e distribuzione dei formaggi una proroga di tre mesi;

anche se la suddetta proroga è stata concessa, quali provvedimenti intende adottare il ministro interrogato che è anche presidente del consiglio di amministrazione dell'AIMA, per rimborsare le spese aggiuntive e/o i danni subiti dagli offerenti, tenuto conto che il formaggio è un prodotto alimentare che richiede cure continue di magazzino, subisce cali di peso e può anche diventare non idoneo alla vendita all'AIMA, date le precise norme qualitative imposte. (4-23281)

ORCIARI, ANGELONI, RINALDI, DIGNANI GRIMALDI e TIRABOSCHI. — *Al Ministro della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che:

gran parte del territorio della Regione Marche è stato colpito dal maltempo che ha provocato gravi danni. Infatti le abbondanti piogge, le eccezionali nevicate, il forte vento, la mareggiata di elevata potenza, hanno isolato paesi e danneggiato abitazioni in particolare delle zone montane, fatto straripare fiumi con distruzione dei raccolti, danneggiato gravemente impianti balneari, demolito ponti e strade —:

come il Governo intenda affrontare le conseguenze dei gravi eventi calamitosi e se sono programmati provvedimenti particolari, così come particolari sono stati gli eventi naturali abbattutisi nelle Marche, al fine di fronteggiare la grave situazione determinatasi nella citata Regione. (4-23282)

LO PORTO. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

se sia stato dato seguito a quanto denunciato dall'avv. Paolo Pavia, consigliere comunale di Pantelleria che, rivolgendosi direttamente al Ministro interrogato e presentando sui fatti descritti regolare querela presso la procura della Repubblica di Marsala, così in sintesi si esprimeva:

il segretario capo del comune di Pantelleria dott. Marino Alberto ha dimostrato la più completa inidoneità a svolgere il suo ruolo, poiché tante sue manifestazioni, iniziative e atteggiamenti hanno integrato gravi ipotesi di reato tra i quali quello del tentato omicidio. Il medesimo dott. Marino è personalmente coinvolto in una aspra polemica con alcuni consiglieri comunali di Pantelleria e tale polemica egli affronta assumendo un ruolo di antagonista politico che lo autorizza ad aperti battibecchi in piena seduta consiliare e all'invio di lettere a partiti politici locali, quasi che egli fosse un rappresentante politico di quest'isola e non il più alto funzionario del comune. Egli infatti non perde occasione per accusare per iscritto taluni consiglieri comunali scrivendo alle segreterie dei rispettivi partiti per denunciare presunte loro inadempienze politiche. Egli è trascorso in vere e proprie risse dalle quali si è giunti alle denunce e querele pendenti presso la procura della Repubblica di Marsala. Infine per completare il quadro di provocazioni e di esasperazione creato dal predetto dott. Marino Alberto, viene da questi sistematicamente negato al consigliere Pavia la consultazione delle delibere che pure rientra nel pieno esercizio dell'attività consiliare;

se non voglia intervenire con urgenza al fine di ristabilire l'ordine, la correttezza e la serenità nel delicato ambiente del consiglio comunale di Pantelleria, e se non ritenga di dover disporre immediatamente la sospensione del predetto funzionario o un suo trasferimento immediato o comunque realizzando tutte

le condizioni che rendano possibile il ritorno di quel comune ad una attività corretta ed ordinata. (4-23283)

PAVONI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

già nel recente passato si è sollevata e sollecitata la grave questione relativa all'eccessiva facilità con cui le competenti autorità concedono il rilascio delle autorizzazioni per lo sfruttamento di cave per la ghiaia in alcune regioni e particolarmente nel Veneto;

tale indiscriminato rilascio di aperture o ampliamento delle cave estrattive comporta un depauperamento, un dissesto idro-geologico nelle zone interessate per fini estrattivi;

in particolare, l'attenzione dei Ministri competenti si è più volte riferita alle concessioni rilasciate dalla regione Veneta e specificamente nel territorio di Sommacampagna in provincia di Verona, ultimo tentativo in località Mirabella;

purtroppo, malgrado sia trascorso un lungo lasso di tempo dal momento della presentazione di queste interrogazioni, ancora si è in attesa di una risposta, seppure parziale, incompleta od insoddisfacente, per cui può sorgere il fondato sospetto che la mancata risposta sia da imputarsi all'imbarazzo delle risposte o peggio sia dovuta a possibili indebite pressioni od ingerenze di personalità locali o comunque di soggetti interessati al mantenimento dello stato vigente, cioè alla facilità del rilascio di licenze per lo sfruttamento e pertanto tendenti a ritardare comunque una qualche risposta o, peggio, tentare di alterare o discutere la realtà dei fatti;

specificatamente la regione Veneto, alla fine della scorsa legislatura, ha approvato una concessione di estrazione di materiale ghiaioso in località Ceolara nel comune di Sommacampagna, alla ditta SEV:

tale delibera, sollecitata da alcuni gruppi consiliari regionali, è stata fermamente contestata all'interno della giunta regionale dai gruppi consiliari del comune di Sommacampagna e in tale contesto vi è stato l'impegno pubblico del presidente della regione Veneto a discutere globalmente la questione degli sfruttamenti delle cave nell'intero comprensorio e susseguentemente procedere alla localizzazione dei nuovi giacimenti di sfruttamento e dell'eventuale ampliamento degli esistenti;

l'assessore regionale Cimenti ha proceduto alla relativa autorizzazione della concessione di ampliamento contrariamente a quanto deciso in ambito regionale, di una revisione globale e sistematica della materia;

tale politica frammentaria settoriale indiscriminata e basata sul puro e semplice sfruttamento ha causato un enorme dissesto con danni incalcolabili sul piano economico, nella misura di 1 milione e mezzo di metri cubi di materiale ghiaioso estratto su di una superficie di 104 mila metri quadri -;

se non si ravvisa la necessità di intervenire, con urgenza, di concerto con l'ufficio di presidenza della giunta regionale veneta, in un piano di riordino e riassetto globale territoriale dei giacimenti ghiaiosi da sfruttare;

se non sia opportuno tracciare le linee d'intervento di una politica estrattiva programmata in relazione anche alle crescenti necessità derivanti dal reperimento di materiale ghiaioso di riporto, per l'ampliamento della terza corsia dell'Autostrada Serenissima, senza che speculazioni di parte e forzature legislative considerino nuovi interventi degli organi di giustizia che di detta questione si sono già interessati nel recente passato.

(4-23284)

TAMINO, RONCHI, RUSSO FRANCO e SALVOLDI. — *Al Ministro dell'industria,*

del commercio e dell'artigianato. — Per sapere — premesso che:

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 dicembre 1984, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984, all'articolo 11 elimina la possibilità di riuso delle cassette di legno e di altri materiali non plastici (come il cartone ondulato), promuovendo quindi il proliferare di imballaggi in materie plastiche;

dal 1984 ad oggi le politiche di promozione dei materiali plastici sono profondamente cambiate sia in relazione al loro impatto sull'ambiente che per le caratteristiche igieniche;

il profondo ripensamento sull'utilizzazione dei materiali plastici per gli imballaggi è in netto contrasto con questo decreto ministeriale;

eliminare dal mercato gli imballaggi in legno e cartone ondulato nel momento in cui si lavora per la riduzione delle quantità degli imballaggi non riciclabili e in materiale plastico, è ecologicamente un grave errore;

il decreto ministeriale sovracitato ha già eliminato dal 1985 gli imballaggi per i prodotti ortofrutticoli di qualifica « prima »;

per le altre qualifiche a partire dal 1° gennaio 1991 saranno vietati imballaggi di legno usati più di una volta, mentre la plastica potrà essere riutilizzata in maniera indeterminata;

mentre si alzano i prezzi delle cassette in legno, come era logico aspettarsi, le cassette in plastica diventano non solo economicamente convenienti a fini commerciali, ma non vengono sottoposte a funzionali controlli sulle caratteristiche igieniche -;

se non sia necessario ripensare profondamente alla natura del provvedimento, concedendo anche una deroga alla scadenza del 1 gennaio 1991 in attesa di

una analisi approfondita della compatibilità ambientale e sanitaria di tutti gli imballaggi fino ad oggi in uso. (4-23285)

MARTINAT. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere il giudizio del Governo circa l'iniziativa assunta dal direttore generale dell'ENIT, il quale, nonostante le precarie condizioni finanziarie in cui oggettivamente versa l'ente, ha inviato i propri auguri di buone feste per mezzo di un bigliettino spedito con « raccomandata espresso » da lire seimila. (4-23286)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il sindaco di Solza, Giovanni Previtali, a nome di tutta la giunta comunale ha presentato ricorso al Tar contro la regione Lombardia per l'annullamento della delibera del Consiglio Regionale avente come oggetto l'approvazione del piano Cave della provincia di Bergamo;

la provincia di Bergamo aveva predisposto un piano estrattivo dell'intera Bergamasca e nel 1985 era stato sottoposto alla visione ed ai pareri dei comuni interessati;

il comune di Solza espresse parere favorevole in virtù del fatto che il suo territorio era interessato per un'area molto ridotta;

il piano venne approvato definitivamente dalla Regione in data 9 novembre 1989 e pubblicato sul bollettino ufficiale il 19 luglio 1990;

la giunta di Solza si accorgeva che nel piano provinciale era stata completamente stravolta la parte riguardante il suo territorio;

per effetto di alcune modifiche regionali veniva previsto un insediamento di cave per una superficie di circa 45 mila metri quadrati;

la Regione aveva sostituito i map-pali per gli insediamenti previsti nei co-

muni di Medolago e Calusco d'Adda con altri, posti nel territorio di Solza;

era avvenuta una modifica sostanziale della volumetria del piano provinciale cave senza che tale mutamento fosse sottoposto alla prevista e necessaria consultazione degli organi comunali di Solza —:

se il Ministro interrogato non ritenga di effettuare un intervento urgente, di concerto con le autorità regionali e provinciali, al fine di annullare, previa sospensione, la delibera « approvazione del piano cave della provincia di Bergamo », o comunque di riesaminarla attentamente. (4-23287)

TREMAGLIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

è in progetto l'installazione in località Soprazocco di Gavardo, di un impianto di interizzazione dell'amianto;

i comuni di Gavardo e di altri limitrofi hanno sollevato pregiudiziali giuridiche considerato il tipo di intervento e la pericolosità dello stesso;

l'impianto e la sua effettiva funzionalità non hanno alcun riscontro in altri precedenti;

non è possibile affidare alla sperimentazione il trattamento di un prodotto ad altissimo rischio per la salute pubblica;

a Muscoline e a Villanova, paesi vicini a Gavardo, ci sono state decise prese di posizione contrarie della gente, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni economiche, commercianti e artigiani —:

se non ritenga di effettuare un urgente intervento, di concerto con le autorità regionali e provinciali, al fine di salvaguardare la salute pubblica di un notevole numero di abitanti di Gavardo, Muscoline, Villanova. Si tratta di bloccare il cantiere in attesa di un esame approfondito del progetto e delle condizioni di

sicurezza che dovrebbero venire allestite qualora si decidesse di abbandonare l'installazione dell'impianto, come è nei voti di tutta la popolazione. (4-23288)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

con interrogazione n. 4-15911 del 4 novembre 1988 — che si intende riportata in premessa — rivolta al Ministro dell'Interno, gli interroganti chiedevano chiarimenti e provvedimenti relativamente alla vicenda, sollevata dal consigliere comunale del MSI di Mercato San Severino (SA) Giovanni Romano, riguardante la « gestione truffa » dell'esattoria comunale di tale cittadina e particolarmente l'esazione del canone dell'acqua potabile affidata al signor Alfonso Villari sin dal 1968 senza alcuna gara e contraddistinta da ritardi nei versamenti al comune delle somme riscosse saltando i versamenti degli anni 1979, '80 e '81 e da una recente licitazione privata (nel 1989) probabilmente ad arte istituita senza specifici criteri di individuazione delle altre ditte da coinvolgere e di garanzia di imparzialità e regolare procedimento, tanto da favorire il ricorso del Villari al TAR della Campania e la conseguente sentenza di sospensione;

in seguito all'azione di denuncia del consigliere missino Romano il quale — tra l'altro — ha denunciato il fatto che, in seguito alle citate vicende, il comune di Mercato San Severino da oltre due anni non riscuote il canone dell'acqua, l'Intendente di finanza di Caserta ha effettuato negli scorsi mesi un'indagine ispettiva per conto del Ministero delle finanze — direzione generale per la finanza locale;

il dirigente incaricato, dottor Cantello, ha ricostruito l'intera vicenda, stilando una dettagliata relazione inviata al Ministero suddetto, al CORECO sezione provinciale di Salerno, al sindaco di Mercato San Severino. Inoltre al comune è stato intimato di eliminare le irregolarità

riscontrate ed, eventualmente, di controdedurre entro 30 giorni;

nelle conclusioni della relazione citata:

1) si rileva che nel comune di Mercato San Severino è stato gestito il servizio di riscossione del ruolo acqua potabile dal 1968 ad oggi con superficialità, non osservando molti ed importanti obblighi di legge e determinando, oltre il disagio degli utenti, un danno patrimoniale per il comune;

2) si individua a carico degli amministratori *culpa in vigilando* e « colpevole inerzia » e si sottolinea come vi sia stata una mancanza degli introiti riconducibili al gettito complessivo dell'imposta in questione di anno in anno, oltre il mancato versamento allo stesso comune degli interessi sui versamenti, effettuati con ritardo rispetto alle scadenze annuali, da parte della ditta incaricata;

3) si denuncia il ritardato affidamento del servizio (giacché la licitazione privata — peraltro disattesa nei fatti — è stata istituita nel 1988) e quindi l'omessa regolamentazione contrattuale *ex lege*, oltre alla irregolare riscossione delle somme sulla base di elenchi nominativi informali senza alcun controllo sul consumo e senza che risultassero esserci contatori, mai installati. Infine si sottolinea la mancata riscossione dei ruoli negli anni 1988 e 89 facendo rilevare il censurabile comportamento delle varie amministrazioni comunali susseguitesi a Mercato San Severino che hanno permesso all'esattoria Villari di gestire il servizio senza regolare contratto e con aggio maggiorato ed illegittimo —:

quali provvedimenti immediati si intendano assumere al riguardo;

quali responsabilità contabili e/o penali siano riconducibili agli amministratori comunali di Mercato San Severino dal 1968 ad oggi;

se la magistratura ha aperto un'inchiesta sulla vicenda e, nel caso, quali risultati sono stati raggiunti;

se risulta che il comune di Mercato San Severino abbia ottemperato alle disposizioni ad esso intimate con la relazione di cui in premessa;

se la Corte dei conti abbia proceduto agli accertamenti di sua competenza;

se si ritenga che il servizio di riscossione del comune per l'acqua potabile debba essere definitivamente e finalmente regolamentato secondo le prescrizioni di legge;

quali iniziative intendano promuovere per rendere ciò possibile. (4-23289)

BENEVELLI, PERANI, NOCI, BONFATTI PAINI e ZANIBONI. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della introduzione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 16 « le assunzioni di lavoratori nei comuni da adibire a mansioni per le quali non sia previsto il titolo professionale da inquadrare nei livelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti alle liste di collocamento ed in quello di mobilità, a condizione che essi abbiano i requisiti richiesti. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioni competenti ». La procedura prevista dalla legge n. 56 del 1987 ha avuto attuazione nella provincia di Mantova nel giugno del 1988 dopo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, nonché con le relative circolari emanate dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

la nuova normativa ha posto vari problemi. Prima dell'emanazione della legge n. 56 del 1987, i comuni, per far fronte alla necessità di personale inerente all'attivazione di nuovi servizi, in carenza

di adeguata pianta organica, in accordo con il comitato regionale di controllo, procedevano all'assunzione del personale necessario mediante il ricorso alle assunzioni a tempo determinato della durata di anni uno, con un orario inferiore alle 15 ore settimanali, assunzioni prorogate successivamente di anno in anno;

questo personale, inquadrato, per lo più, nel III e nel IV livello, anche in presenza di pianta organica che ricomprende il posto occupato da personale precario, a seguito della legge n. 56 del 1987, non può aver la possibilità di essere immesso in ruolo. Infatti, risultando occupato, non può essere inserito utilmente nella graduatoria predisposta dall'ufficio del lavoro;

il problema è alquanto pesante nella provincia di Mantova: nel 1988 risultavano 258 i lavoratori con rapporto a tempo determinato, mentre al dicembre 1990 ne risultano circa 200. Se dovessero cessare i rapporti di lavoro con questi dipendenti al 31 dicembre 1990, pesanti problemi si porranno ai comuni. Gli enti locali dovranno far fronte all'espletamento di servizi indispensabili o con personale assunto a tempo determinato per mesi due, correndo in questo modo gravi pericoli in ordine alla qualità, affidabilità e continuità del servizio, od in alternativa, stante la non possibilità di coprire posti vacanti in pianta organica in base ai limiti imposti dalla finanza locale, facendo ricorso all'appalto del servizio, dando vita in questo secondo caso, spesso in contrasto con la normativa sugli appalti, a rapporti che si configurano come mero appalto di mano d'opera. Vi è un ulteriore problema non meno importante: la situazione di grave disagio in cui verrebbero a trovarsi questi lavoratori e le rispettive famiglie a seguito di eventuale licenziamento per la mancata proroga del contratto annuale —:

quali iniziative intende urgentemente assumere per consentire la soluzione del problema. (4-23290)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministero dell'interno ha necessità di rafforzare i suoi organici;

in atto non è stato possibile richiamare in servizio gli ispettori di Polizia che al 60° anno di età hanno dovuto lasciare il servizio;

per alcuni servizi di investigazione tale personale può ancora rendere importanti servizi nel pieno della professionalità, in attesa che avanzino le nuove leve —:

quali iniziative ritenga di adottare, in analogia a quanto operato in atto per gli agenti, gli assistenti ed i sovrintendenti, eliminando così l'attuale disparità di trattamento e superando le difficoltà in cui, per carenze di personale, si trovano alcuni settori specifici dell'investigazione della Polizia giudiziaria. (4-23291)

LEONI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è in corso un'inchiesta da parte della Magistratura di Torino sulla raccolta delle firme per la presentazione delle liste di « Piemonte », il falso Movimento autonomista di tale Roberto Gremmo, alle elezioni comunali;

sarebbero risultate gravi irregolarità con firme false e estorte con la contemporanea raccolta di firme per delle petizioni popolari;

più volte la « Lega Nord » ha denunciato le irregolarità in oggetto fino alla decisione importante della magistratura —:

quali decisioni siano state assunte dai Ministeri competenti per accertare la fondatezza dei reati;

se risultino coinvolti cancellieri e notai;

se analoghe inchieste siano state estese ad altre Regioni, quali la Lombardia e la Valle d'Aosta, sia per le elezioni regionali che per le elezioni europee;

se risulti qualche legame fra i servizi segreti ed il signor Gremmo o la sua famiglia. (4-23292)

ARNABOLDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

qualche mese fa il Ministro interrogato ha annunciato alla stampa che l'amministrazione finanziaria avrebbe rapidamente sottoposto a controllo incrociato, sugli atti relativi agli immobili, almeno 600.000 contribuenti;

detti controlli riguardano la congruenza tra gli atti di acquisto, cessione, locazione di immobili registrati presso gli uffici del registro e la dichiarazione annuale dei redditi dei proprietari dei medesimi immobili;

effettivamente, i vari uffici distrettuali delle imposte dirette sono stati letteralmente inondati di « questionari » mod. 55, che preludono alle procedure di accertamento dei redditi non dichiarati, da notificare al più presto ai soggetti sottoposti al controllo incrociato;

data la mole di lavoro e le scadenze di fine anno, le notifiche sono particolarmente onerose in quanto, intasati i vari uffici dei messi di notifica, la più parte di esse deve essere effettuata per mezzo di raccomandata A.R. (4,8 miliardi se tutte verranno notificate a mezzo posta);

risulta che molte (o tutte) delle verifiche relative ai contratti di locazione siano state inviate non ai proprietari di immobili, ma ai loro inquilini, che, ovviamente, non hanno dichiarato nel mod. 740/86 per i redditi 1985 (quello preso a riferimento per i controlli incrociati) immobili di cui non sono proprietari —:

quanti siano i controlli incrociati realizzati per le tre diverse tipologie (acquisto, cessione, locazione);

se tutti i questionari inviati dal sistema informativo centrale del Ministero delle finanze ai vari uffici delle imposte dirette relativi alle locazioni siano viziati da questa assurda inversione dei destinatari;

se le migliaia di inquilini che li riceveranno debbano ringraziare il Ministro per la « strenna natalizia » dell'omaggio di un immobile o, dopo la beffa (e, in molti casi l'angoscia per vedersi recapitare l'atto) debbano perdere tempo e denaro per rispondere « entro 60 giorni » e sotto « pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 » al beffardo questionario (oltretutto intasando vieppiù gli uffici);

se l'incredibile vicenda risponda all'errore di qualcuno, all'improvvisazione dell'amministrazione, alla ricerca di facile propaganda in materia di « lotta all'evasione », o non rappresenti un vero e proprio tentativo di salvaguardare ancora la categoria dei proprietari di immobili;

cosa intenda fare per porre rapidamente rimedio a questo colossale « infortunio »;

quanto sia costato e costi nel complesso (ore lavoro, modelli stampati, spedizione, mancato accertamento di imponibile evaso) alla collettività questa burla fiscal-immobiliare di fine anno. (4-23293)

FIORI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'apertura dell'ospedale di Belcolle (VT) è stata inopinatamente rinviata;

da alcune critiche mosse da un consigliere comunale locale, riportate diffusamente dalla stampa, l'ospedale presenterebbe grossolani errori di progettazione;

tutto ciò non migliora la grave situazione sanitaria del viterbese in generale e di Belcolle in particolare —:

se intende far accertare i veri motivi che hanno determinato il rinvio dell'apertura del suddetto ospedale, e quali prov-

vedimenti intende assumere ove emergano specifiche responsabilità obiettive. (4-23294)

LOMBARDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

quali iniziative intenda prendere per risolvere alcuni problemi strutturali del porto di Catania, la cui mancata soluzione ritarda ulteriormente il suo potenziamento e sviluppo, con gravi riflessi negativi per l'utenza portuale interessata alle operazioni di traffico marittimo da e per Catania ed anche per la vasta area territoriale di servizio a livello interprovinciale. In modo particolare i lavori infrastrutturali che da tempo vengono richiesti e che hanno formato oggetto d'accertamento e perizie riguardano la costruzione di una diga foranea, la realizzazione di fondali di almeno dodici metri per consentire l'attracco di navi di maggiore stazza, nonché la realizzazione della stazione marittima.

Abbiamo assistito negli ultimi anni ad un mancato rilancio del porto di Catania, ed anche al mancato finanziamento di tali opere.

Ma c'è di più.

Nel recente passato questi ed altri lavori sono stati compresi nel piano regolatore dei porti italiani, con riconoscimento ufficiale della loro importanza e necessità.

Ora si profila un piano finanziario abbastanza nutrito ed il Governo è in procinto di determinare programmi e priorità;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda prendere per soddisfare tali antiche ed improrogabili esigenze della struttura portuale catanese.

Le categorie interessate sono già in fermento, in agitazione per altre valide ragioni tutte connesse però con una generale politica governativa di penalizzazione del porto di Catania. Si attendono dal Ministro interrogato giuste decisioni equilibratrici e riparatrici. (4-23295)

FUMAGALLI CARULLI e SANGALLI.
— *Al Ministro della sanità.* — Per sapere
— premesso che:

con decreto ministeriale 26 aprile 1990 veniva sancito il diritto alla vaccinazione contro l'EPATITE B, oltre che per le categorie a rischio, anche per i neonati e i dodicenni nelle regioni con tasso di endemia pari o superiori al 2 per cento, e che tale endemia è presente in Lombardia, Veneto, tutte le regioni meridionali e le isole;

a distanza di oltre sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* risulta che la vaccinazione non è di fatto praticata —:

come le USSL competenti si siano organizzate per la vaccinazione;

se i fondi destinati all'acquisto del vaccino vengano usati allo scopo;

quali mezzi d'informazione siano allo studio per rendere noto agli utenti tale diritto;

che cosa intenda fare il Ministro al fine di rendere concretamente fruibile il diritto alla vaccinazione contro l'EPATITE B. (4-23296)

VALENSISE, PARIGI e RUBINACCI.
— *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che:

in forza dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/88 gli ex titolari di esattorie delle imposte dirette, da data anteriore al 31 dicembre 1980, in carica alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986 n. 657, nonché gli eredi succeduti nella gestione successivamente al 31 dicembre 1980, hanno diritto all'assunzione a domanda alle dipendenze del concessionario della gestione del servizio di riscossione per la circoscrizione nel cui ambito territoriale è ricompresa l'esattoria dagli stessi precedentemente gestita;

lo stesso articolo 123 prevede l'attribuzione ai detti ex titolari di una qua-

lifica non inferiore al grado più elevato della categoria impiegatizia —:

quali iniziative intenda assumere perché sia conferita agli ex titolari di esattorie la qualifica di funzionari, come appare logico e dovuto non solo in relazione alla competenza specifica, ma anche all'interesse ed efficienza del servizio che, certamente, non si avvantaggia della mortificazione di ex titolari preposti alla responsabilità di uno sportello esattoriale a cui fanno capo normalmente otto o dieci comuni, con retribuzioni in molti casi inferiori a quelle di dipendenti degli stessi ex titolari. (4-23297)

CERUTI, CECCHETTO COCO, RUSSO FRANCO, ANDREANI, LANZINGER, PROCACCI, TAMINO, ANDREIS, CALDERISI, FILIPPINI, CEDERNA, BASSI, DONATI, CIMA, MATTIOLI, RONCHI e SCALIA. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

esiste nella città di Pesaro un'area verde, denominata « Miralfiori » — oggi di proprietà privata — di notevoli dimensioni ed importanza sia dal punto di vista naturalistico-ambientale che da quello storico-artistico;

già qualche anno fa un'area confinante e a suo tempo occupata dallo stabilimento della CMP è stata completamente risucchiata dalla speculazione edilizia, senza prevedere alcun recupero sociale o culturale degli spazi industriali dismessi né peraltro garantire uno sbocco occupazionale dignitoso e minimamente qualificato a centinaia di lavoratori;

il piano regolatore generale del comune di Pesaro destina un settore di 20.2 ettari dell'area Miralfiori a parco « attrezzato », in cui la parte preponderante del progetto è costituita da una accademica esercitazione architettonica che considera il « parco » stesso un comodo contenitore in cui collocare tutto ciò (strade, parcheggi, attrezzature, servizi, ecc.) che la pigrizia impedisce di inserire altrove e

che riduce il verde vero e proprio a parte secondaria e accessoria;

una parte dell'area Miralfiori (via Solferino angolo via Cimarosa) dovrebbe essere interessata dalla costruzione di un centro commerciale che si aggiunge ad un altro ipermercato nell'adiacente area ex CMP e che porterebbe ad un intasamento ulteriore del traffico su strada, già oggi al limite del collasso;

gli altri interventi edilizi già eseguiti o in progetto e la viabilità interessata da forte traffico costituiranno una barriera che impedirà una reale fruizione sociale del parco, provocando di fatto uno snaturamento progressivo dello stesso;

il nuovo centro commerciale, l'ampliamento delle sedi viarie e la previsione delle attrezzature del « parco » sono state progettate a tavolino in corrispondenza di quella frazione dell'area Miralfiori attualmente occupata da un vivaio piantato gratuitamente dalla guardia forestale provinciale negli anni '70;

il vivaio si è trasformato spontaneamente — a causa della crescita progressiva di latifoglie autoctone — in un vero e proprio bosco;

la stampa locale ha riportato la notizia che la guardia forestale ha inviato alla regione Marche il parere sulla richiesta del comune di Pesaro di espiantare tale bosco;

è evidente la contraddizione tra la delibera n. 350 del 5 maggio 1987, approvata all'unanimità del consiglio comunale di Pesaro, che prevede un parco verde, e il programma di coordinamento (PCA), successivamente approvato, che ricalca invece la scelta del « parco » attrezzato;

le associazioni ambientaliste e numerose associazioni socioculturali e di base hanno costituito il comitato per il « Parco naturale » del Miralfiori per manifestare la ferma opposizione dei cittadini pesaresi a manovre che possano in-

taccare pesantemente il patrimonio naturalistico ed ambientale collettivo —;

se sia possibile sospendere a tempo indeterminato la richiesta del comune di Pesaro di espiantare il bosco cresciuto all'interno dell'area Miralfiori, procedura che praticamente porterebbe all'abbattimento di migliaia di alberi, sui quali gravano, fra l'altro, i vincoli delle leggi n. 1497/39, n. 32/67 e 431/85;

se possano essere adottati, in accordo con i ministri competenti, provvedimenti concreti che impediscano tutte quelle operazioni speculative che, con l'avallo e l'assenso dell'amministrazione comunale in carica, mirano alla distruzione dell'unico polmone verde della città di Pesaro. (4-23298)

CERUTI. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per sapere — premesso che:

la sezione del WWF di Taormina Giardini-Naxos attraverso numerosi esposti, denunce, richieste e petizioni, in collaborazione con il Club alpino italiano, la lega italiana per la protezione degli uccelli di Messina, la sezione di Giardini-Naxos della lega per l'ambiente, la sezione di Taormina di Archeoclub, ha da tempo cercato di richiamare l'attenzione delle autorità locali, regionali e nazionali sulla drammatica situazione di degrado ambientale in cui versa la Valle dell'Alcantara;

con legge regionale del 6 maggio 1981 n. 98 tale territorio, per il suo alto valore culturale, ambientale e paesaggistico, è stato inserito nel piano di istituzione delle riserve naturali in Sicilia;

da tempo si attende che gli assessori regionali, succedutisi in questi anni, emettano il decreto istitutivo della riserva, o in attesa di esso i vincoli biennali ai sensi delle leggi regionali 98/81 e 14/88;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

il giorno 13 novembre scorso da parte di alcuni sindaci della Valle è stata presentata all'assessore regionale al territorio e ambiente la proposta di riduzione della riserva, con l'eliminazione di importanti zone A e B;

l'atteggiamento di incuria e disinteresse degli amministratori locali ha favorito il perpetrarsi, nel corso degli anni, di vergognosi scempi ed aggressioni ai danni del fiume Alcantara, come la cementificazione di tratti dell'alveo e degli affluenti, i prelievi continui ed indisturbati di sabbia con grave alterazione dell'equilibrio fisico, idrogeologico e biologico del fiume e conseguente pericolo di alluvioni ed inondazioni, il bracconaggio, soprattutto alla foce dove per la ricchezza delle acque migliaia di uccelli cercano di ristorarsi durante la migrazione e, discariche di rifiuti solidi urbani lungo le sponde e gli scoli fognari di alcuni comuni o, tagli secolari di boschi e querce, apertura continua di strade abusive che consentono l'accesso dentro l'alveo del fiume e deturpano l'aspetto orografico della valle, un progetto di lottizzazione alla foce nel territorio del comune di Calatabiano, area sottoposta a rimboschimento forestale e di rilevante interesse naturalistico e archeologico;

il fiume Alcantara, come si evince dai decreti del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1968 n. 615 e del 22 febbraio 1967 n. 467, non è incluso nell'elenco dei beni patrimoniali disponibili trasferiti alla regione siciliana —:

se gli interrogati Ministri siano a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi urgenti intendano adottare per la tutela di questo patrimonio di rilevante importanza culturale e naturale sollecitata dalle associazioni ambientaliste per dare seguito alla istituzione della riserva naturale « Valle dell'Alcantara », per individuare e reprimere tutte le irregolarità commesse informando l'autorità giudiziaria ordinaria e la procura generale della Corte dei conti, per ripristinare nella misura possibile, lo stato dei luoghi

e, infine, per promuovere l'azione di danno pubblico ambientale. (4-23299)

SERAFINI ANNA MARIA, SEPPIA e MONACI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'istituto professionale Cennino Cennini di Colle Val d'Elsa (SI) negli ultimi due anni, in seguito sia al cambiamento della sede, sia ad una attenta, anche al mercato, riorganizzazione del proprio lavoro, ha raddoppiato i propri iscritti;

vi è unità delle forze economiche, sociali, politiche, istituzionali intorno all'autonomia dell'istituto, creato oltre un secolo fa;

vi sono stati interventi dell'amministrazione comunale in tal senso, ultimo dei quali il ricorso al TAR contro l'accorpamento;

l'unità e la maturità degli studenti sono state dimostrate anche in queste ultime settimane durante l'occupazione dell'istituto stesso;

esiste l'unità del corpo docente, che mantiene un ottimo rapporto con gli studenti;

vi sono i pareri positivi per l'autonomia dell'istituto espressi dal consiglio scolastico provinciale, e dal distretto scolastico;

nonostante questi fatti si è fatto ricorso al Consiglio di stato —:

quali iniziative intende intraprendere affinché venga ristabilita l'autonomia dell'istituto, in accordo con le stesse circolari nella riorganizzazione scolastica che prevedono di tener presenti il rapporto della scuola con il territorio.

(4-23300)

GUERZONI, SERAFINI MASSIMO, DONATI, BASSANINI, SCALIA, MATTIOLI, ANDREIS, BALBO, BECCHI, BERTONI, CECCHETTO COCO, CERUTI, DE JULIO, DIAZ, LORENZETTI PASQUALE

e MONTANARI FORNARI. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

ogni anno in Italia a fronte delle 6.757.000 tonnellate di carta da macero prodotte ne vengono riutilizzate 1.760.000, alle quali si aggiungono 920.000 tonnellate importate dall'estero;

il cosiddetto « tasso di recupero », ovvero il rapporto tra la carta riciclata e il totale del consumo di carte e cartoni, è stato nel 1989 pari al 26 per cento;

alcuni operatori economici del settore affermano che il suddetto tasso subirà nei prossimi anni una sensibile flessione a causa della concorrenza di alcuni Paesi, come la Germania e gli Stati Uniti, i quali, avendo un esubero di carta da macero, ne immettono in grande quantità nei nostri mercati con costi competitivi;

il compenso corrisposto per la carta usata ha già subito nell'ultimo anno un abbattimento dell'80 per cento rispetto al prezzo attuale (con alcune differenze nelle diverse regioni);

le aziende private che svolgevano il servizio di acquisto e commercializzazione della carta usata hanno dovuto cessare, quasi ovunque, la propria attività;

le associazioni (tra le quali l'Unione italiana ciechi), i gruppi di cittadini, le scuole e le aziende municipalizzate, che in questi anni avevano realizzato sul territorio una rete per la raccolta della carta, hanno dovuto dismettere tale attività, perché divenuta diseconomica;

tale fenomeno determina un duplice danno ambientale, poiché si verifica una maggiore dispersione di carta da macero non impiegata per il riciclaggio e, viceversa, per soddisfare il fabbisogno di carta vengono utilizzate risorse naturali;

il rallentamento del riciclaggio della carta rischia di compromettere il programma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;

più in generale, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani non sembra aver conseguito dal 1988 risultati soddisfacenti: la Lega per l'ambiente ha stimato che nel 1989 dei 18 milioni di tonnellate di rifiuti urbani si è proceduto al recupero, per il tramite della raccolta differenziata, di circa 800 mila tonnellate, pari a solo il 4 per cento del totale —:

quali siano le ragioni in base alle quali viene privilegiata l'immissione di carta da macero dall'estero in luogo di utilizzare quella raccolta in Italia;

quali provvedimenti intendano i ministri adottare al fine di ricondurre il livello dei compensi per la raccolta della carta usata a quello praticato negli anni passati;

quali iniziative intendono altresì adottare al fine di incentivare la raccolta differenziata della carta e, più in generale, di tutti i materiali suscettibili di riciclaggio di cui al citato decreto-legge n. 397 del 1988.

(4-23301)

CERUTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di settembre del corrente anno la sezione del Golfo di Gaeta ed il consiglio regionale del Lazio dell'associazione Italia Nostra hanno segnalato a tutti i livelli istituzionali (comune di Minturno; regione Lazio; soprintendenza archeologica per il Lazio; Ministero per i beni culturali e ambientali; carabinieri; Guardia di finanza; Polizia urbana; Azienda autonoma soggiorno e turismo) lo stato di abbandono e di pericolo di importanti testimonianze archeologiche di una villa romana che presumibilmente risale al periodo imperiale (II secolo dopo Cristo);

la villa in parola è situata in un fondo denominato « Santa Albina » di

Scauri, provincia di Latina, a poca distanza dal mare, in zona protetta anche da vincolo paesaggistico apposto dalla regione Lazio;

tali testimonianze sono le uniche superstiti tra le tante esistenti e distrutte per fare spazio a speculazioni private;

una cooperativa di privati ha presentato al comune competente domanda diretta ad ottenere una concessione edilizia per la costruzione di fabbricati ad uso abitativo;

negli ultimi mesi è mancato un deciso intervento della soprintendenza archeologica;

mercoledì 19 dicembre 1990, una pala meccanica con ruspa ha tentato di distruggere le testimonianze della villa romana;

su segnalazione della sezione di Italia Nostra del Golfo di Gaeta sono intervenuti carabinieri e polizia urbana, e nella serata la stessa associazione ha presentato denuncia penale —:

se l'interrogato ministro sia a conoscenza dei fatti esposti e quali interventi urgenti intenda promuovere sia per ottenere il rispetto dei vincoli esistenti, sia per sollecitare la soprintendenza archeologica per il Lazio a porre in atto tutte le necessarie misure, anche con l'ausilio dei Carabinieri, volte a prevenire il ripetersi

di episodi come quello accaduto il 19 dicembre scorso. (4-23302)

CERUTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il compenso ai componenti delle commissioni dei consigli, comitati o collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali ammonta, dal 1967, a lire 3000 al giorno;

in particolare, i componenti delle commissioni per gli esami di procuratore legale che esercitano l'attività professionale forense sono personalmente distolti dal loro lavoro durante lo svolgimento delle prove scritte e orali e la correzione degli elaborati, il che comporta un evidente pregiudizio economico che non è certo compensato, neppure minimamente, dall'attuale corrispettivo, come appare di tutta evidenza —:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e gli interrogati ministri non ritengano di proporre, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, l'aggiornamento, in misura ragionevolmente equa, del gettone di presenza oltre alla rifusione delle spese personali sopportate dai componenti delle commissioni di cui in premessa. (4-23303)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DEL DONNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

il parere del Governo su quanto afferma la stampa (*La Repubblica*: 19 dicembre 1990) sulle case popolari crollate, come scenari vecchi, e sbriciolate in pochi secondi dal terremoto. Case costruite da poco e palazzi interi sono crollati anche ad Augusta;

se è vero che la magistratura ha già aperto una inchiesta perché vi sono responsabilità precise. Pare che dei boss, imprenditori poco scrupolosi, siano già in prigione. (3-02813)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

quale sia l'atteggiamento del Governo sulla sparatoria a Rimini contro gli immigrati. Sette tunisini sono stati feriti, uno in modo gravissimo, in una sparatoria attorno alla mezzanotte di ieri in un bar sul lungomare. Due uomini con carnagione bianca sono entrati nel bar *Blue line* frequentato da extracomunitari ed hanno aperto il fuoco;

se è possibile porre ordine e disciplina all'indiscriminato accorrere di stranieri in Italia. (3-02814)

DEL DONNO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere:

quale sia il loro atteggiamento di fronte all'incombente recessione il cui allarme è stato lanciato dalla Confindustria. Nel 1991 il prodotto interno lordo si assesterà su una crescita minima: appena l'1,4 per cento. Nel 1992 non si andrà molto meglio;

se gli industriali stanno nel giusto incolpando, non il caro petrolio, ma il Governo e la finanziaria che non sanno affrontare i problemi. (3-02815)

DEL DONNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con l'anno nuovo aumentano le tariffe telefoniche, l'abbonamento alla televisione, i pedaggi autostradali —:

se l'abitudine alle sorprese impreviste non debba suscitare l'indignazione dell'utente;

se questi abusi che si ripetono ogni anno, rispondono realmente a bisogni oggettivi;

se l'aumento dei canoni non rientri in quel più ampio e più profondo discorso sui diritti che Norberto Bobbio ripeteva: « Non mi sono mai allontanato da questa idea: che alla base dello Stato moderno c'è questa rivoluzione copernicana, per cui il *prius* non è più la società, ma l'individuo ». Si attribuiscono così, ma inutilmente, all'individuo diritti che nascono prima dello Stato e che lo Stato avrebbe il dovere di riconoscere. (3-02816)

MELLINI e CALDERISI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali ragguagli e quali motivazioni sia in grado di fornire del grave episodio verificatosi in danno dell'obiettore di coscienza Luca Rienzi in servizio presso L'Associazione Meeting di Forlì con piena soddisfazione dell'ente il quale, avendo avanzato motivata domanda di trasferimento, con il nulla osta dell'ente suddetto, ad altra destinazione presso l'università degli studi di Bologna presso cui esistevano posti disponibili, e che in passato aveva avanzato la richiesta nominativa del Rienzi, si è visto ingiungere per telefono, da persona qualificatasi per un tenente colonnello del distretto militare di appartenenza, di lasciare l'ente in cui attualmente presta servizio e di presentarsi ad altro ente,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

diverso da quello di cui alla richiesta « sotto pena di arresto immediato »;

se tali modalità e tali minacce, che oltretutto sono in netto contrasto con lo *status* degli obiettori così come definito dalla Carta costituzionale e contro ogni specifica norma di comportamento della pubblica amministrazione, non rappresentino una forma di ritorsione e di ricatto contro ogni richiesta avanzata da obiettori di coscienza, cui si vuole ricordare che debbono semplicemente obbedire alle autorità militari. (3-02817)

MANCINI GIACOMO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risponda al vero la notizia, non smentita, della esistenza di un esposto, proveniente da settori della magistratura di Reggio Calabria, nei confronti del procuratore della Repubblica di Palmi, segnalato come giudice in situazione di « incompatibilità ambientale » per atti e iniziative concernenti l'attività del suo ufficio. La notizia ha destato sorpresa e sconcerto, considerato che, per unanime valutazione, la procura della Repubblica di Palmi, pur nella insufficienza dell'organico e di quello della polizia giudiziaria, svolge il suo delicato e difficile compito in modo encomiabile e con senso di grande responsabilità;

se risulti al Governo quali settori della magistratura abbiano preso l'iniziativa,

quali finalità si intendano perseguire e se esistano connessioni con i recenti provvedimenti riguardanti le imprese operanti nella piana di Gioia Tauro, per le quali la stessa presidenza dell'Enel ha opportunamente provveduto all'azzeramento degli appalti anche dopo la decisione della Corte di Cassazione. (3-02818)

INTERPELLANZA

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere:

se il governo italiano condivide l'opinione del contrammiraglio Vladimir Bjarkim, vice comandante della flotta navale sovietica nell'oceano indiano, il quale, mentre elogia la professionalità ed il comportamento dei soldati americani nel Golfo, ritiene che l'opzione militare contro l'Irak sia da escludere perché troppo rischiosa su scala mondiale;

se vi sono possibilità per una soluzione diplomatica e se il Governo italiano sta facendo passi in tal senso.

(2-01267)

« Del Donno ».

* * *

MOZIONI

La Camera,

considerata l'esigenza di fare piena luce sulla vicenda Gladio e su tutte le altre deviazioni anticostituzionali che hanno riguardato i servizi di sicurezza,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento al più presto e comunque non oltre 10 giorni:

a) i testi di tutte le intese internazionali, formali ed informali, che hanno riguardato, dal momento della sua costituzione sino ad oggi, l'organizzazione denominata Gladio;

b) i testi delle relazioni Manes, Beolchini e Lombardi, integrate con le parti cancellate dagli *omissis*, nonché con tutto il materiale preparatorio, ivi compresi i testi delle audizioni delle persone interrogate dai tre ufficiali inquirenti, comprese le parti che, secondo le dichiarazioni rese recentemente alla stampa dall'ex ufficiale del Sid Antonio La Bruna, sarebbero state cancellate da un apposito « gruppo di lavoro » del quale lo stesso La Bruna avrebbe fatto parte.

(1-00462) « Quercini, Violante, Ferrara, Mannino Antonino ».

La Camera,

rilevato che il Presidente del Consiglio si è impegnato a consegnare alle Camere i testi integrali delle relazioni Beolchini, Lombardi e Manes nonché a non opporre il segreto di stato sui documenti dell'operazione « Gladio »;

rilevato che fino ad oggi sono state opposte difficoltà tecniche per l'invio tempestivo delle citate relazioni che, secondo le ultime comunicazioni, verrebbero consegnate il 31 dicembre 1990;

rilevato di contro che un quotidiano ha iniziato a pubblicare proprio quei do-

cumenti che secondo la Presidenza del Consiglio non potevano essere consegnati alle Camere prima del 31 dicembre;

rilevato che la diffusione alla stampa degli *omissis* della relazione « Beolchini » rappresenta un gravissimo affronto nei confronti del Parlamento a cui la stessa documentazione è negata da oltre un mese sulla base di difficoltà « tecniche » assolutamente inaccettabili;

rilevato infine che il direttore del SISME continua a negare alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi l'accordo SIFAR-CIA del 28 novembre 1956 e gli altri documenti relativi all'operazione « Gladio » richiesti dalla stessa Commissione,

impegna il Governo

a consegnare immediatamente alle Camere i testi integrali e gli allegati delle relazioni Beolchini, Manes, Lombardi, i verbali degli interrogatori effettuati nel corso delle citate inchieste, il materiale preparatorio, il testo dell'accordo SIFAR-CIA del 28 novembre 1956 e i successivi aggiornamenti, i testi delle altre eventuali intese formali o informali con i Servizi di altri paesi, i fascicoli relativi alle 1800 persone non entrate negli organici di Gladio ma segnalate come idonei a farvi parte e la ripartizione dei 622 membri di « Gladio » secondo le rispettive unità o gruppi di appartenenza e secondo la zona di operazioni assegnata.

(1-00463) « CiccioMessere, Calderisi, Bonino, Tessari, Mellini ».

La Camera,

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica 616/77 ha operato una prima fase di decentramento di competenze, come previsto dall'articolo 117 della Costituzione, dal Ministero dei lavori pubblici alle regioni e ai comuni, decentramento che si doveva completare con il

superamento dell'organizzazione dell'attuale dicastero e la riorganizzazione per grandi settori di intervento con carattere prevalente di programmazione, soprattutto nei settori di competenza regionale;

negli anni successivi, in assenza delle riforme delle autonomie locali e della pubblica amministrazione, per iniziativa dei Governi e dei Ministri dei lavori pubblici che si sono succeduti si è perseguito e realizzato, con provvedimenti legislativi ed amministrativi, un riaccentramento di poteri nel Ministero dei lavori pubblici attraverso la prassi dell'emergenza, dell'eccezionalità e della deroga, sottraendo così competenze già attribuite alle autonomie locali;

a tal proposito la Corte dei conti, nella relazione sul rendiconto finanziario del 1989 afferma: « È mancata, inoltre, una visione globale degli interventi sul territorio, basata sulla corretta valutazione delle priorità e sulla coerente armonizzazione delle scelte nell'ambito di un quadro di riferimento complessivo; importanti strumenti programmatici per avviare un processo di razionalizzazione e integrazione delle grandi infrastrutture del Paese sono rimasti praticamente inattuati (Piano generale dei trasporti) o sono stati bruscamente interrotti nella fase iniziale (Piano decennale della grande viabilità). Il permanere di difficoltà di gestione delle procedure e degli apparati produce una fuga dalle regole e una ricerca sistematica dell'eccezionalità, che si riflette nella incessante emanazione di norme di accelerazione di procedimenti e nella moltiplicazione dei centri di spesa, per poi approdare sempre più spesso alle « ordinanze in deroga a qualsiasi contraria norma », comprese quelle di contabilità generale dello Stato. Non è un caso, quindi, che negli ultimi anni alle politiche di settore — basate sulla individuazione preventiva dei fabbisogni, sulla valutazione delle priorità, sulla effettuazione delle scelte e sulla destinazione delle risorse — si siano sostituite una molteplicità di « emergenze », collegate talora a fatti imprevedibili (eventi sismici, cala-

mità naturali, ecc.), ma spesso riferite a circostanze di altra natura dove l'urgenza non può certamente dirsi « sopravvenuta »; basti pensare alle infrastrutture per « Italia 90 », alle opere connesse alle Celebrazioni Colombiane del 1992, all'emergenza casa e all'emergenza parcheggi nelle grandi aree metropolitane, per finire con la recente emergenza idrica su tutto il territorio nazionale;

tutto ciò ha prodotto inefficienza e lentezza dell'intervento pubblico col conseguente accumulo nel corso degli anni di una ingente massa di residui passivi, e la non realizzazione di programmi indispensabili per il territorio, anche quelli già inclusi in leggi approvate;

con la gestione del Ministro Prandini tale tendenza ha subito una brusca accelerazione;

nel settore dell'edilizia pubblica ed abitativa si è prodotta una paralisi legislativa (piano triennale della casa; riforma IACP e riforma dell'equo canone) a causa dell'iniziativa del Ministro dei lavori pubblici concretizzatasi con la presentazione del disegno di legge n. 4228 di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1990 con cui si intendeva realizzare un programma straordinario di alloggi in deroga alle competenze delle regioni e dei comuni, alle norme urbanistiche e alle procedure previste dalle leggi vigenti. Vista la impossibilità di imporre al Parlamento tale provvedimento, il Ministro ha sospeso la sede legislativa per l'esame delle proposte di legge ex 330 (piano triennale per l'edilizia pubblica);

i provvedimenti annunciati dal Ministro con il « pacchetto casa » contengono ancora norme derogatrici e accentratrici;

per gli interventi di Italia 90 e soprattutto per le manifestazioni colombiane, programmati con colpevole ritardo da parte del Governo, l'eccezionalità e la deroga si sono ulteriormente accentuate a danno della trasparenza e della correttezza amministrativa e giuridica e con risultati spesso disastrosi per la qualità delle opere;

con tali provvedimenti si è accentuata la distorsione dei programmi di intervento di settore votati dal Parlamento, come ad esempio il Piano generale dei trasporti e il Piano decennale della viabilità;

nel settore della viabilità, con la proposta di II piano triennale attuativo, le priorità del Piano decennale vengono cancellate e sostituite da inammissibili interventi autostradali e di loro concentrazioni territoriali, per una previsione di spesa di ben 24.000 miliardi;

il provvedimento sulla cosiddetta « questione produttiva » dei beni immobili dello Stato (A.C. n. 5000) conferma la direzione verso la quale si vuole avviare l'uso del suolo e del patrimonio: invece di riaffermare e potenziare il ruolo del pubblico quale elemento di indirizzo a difesa dell'interesse generale ci si avvia sempre più a privatizzare e a negare il ruolo dello Stato, se non quando si tratta di intervenire d'imperio per « indurre » gli enti locali a scelte contrarie alla loro programmazione o addirittura per sostituirsi a loro;

nel settore dell'affidamento delle opere pubbliche scarso è l'impegno del Ministro e del Governo per una seria regolamentazione e una reale trasparenza: anche in questo settore non si perde l'occasione per ricorrere alla deroga, alla trattativa senza gara, al disimpegno nella regolamentazione;

al contrario leggi di programmazione pluriennale come la n. 183/1989 (legge di difesa del suolo) e la 457/1978 (edilizia residenziale pubblica) tardano ad essere applicate e non vengono adeguatamente finanziate (solo 300 i miliardi per il 1991 per tutti i bacini idrografici nazionali e regionali del nostro Paese e 5 i miliardi per la programmazione della casa),

impegna il Governo

a dare piena attuazione alle competenze istituzionali delle regioni e dei comuni evitando il ricorso a forme di accentramento che passino attraverso il metodo della deroga e dell'emergenza;

a procedere alla riorganizzazione del dicastero dei lavori pubblici al fine di superare la frantumazione e la sovrapposizione delle competenze predisponendo un piano operativo, entro 120 giorni, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari;

a coordinare la politica di settore con le politiche ambientali e territoriali;

a definire programmi pluriennali di intervento:

per il settore della viabilità secondo i criteri definiti dall'ordine del giorno approvato in sede di approvazione della legge finanziaria 1990 e accolto dal Governo (completamento delle opere relative alla viabilità di grande comunicazione longitudinale e trasversale, ai valichi alpini, alle tangenziali e circonvallazioni delle aree urbane da liberare dal traffico, manutenzione del patrimonio stradale);

per il settore della casa, con la realizzazione attraverso il recupero e il risanamento del patrimonio esistente, con l'impiego dei fondi GESCAL giacenti presso la Cassa depositi e prestiti e con ulteriore stanziamento di bilancio per la realizzazione di un programma di edilizia agevolata e convenzionata per l'affitto e di edilizia sovvenzionata per fronteggiare il bisogno di case (sfrattati-anziani-giovani coppie-immigrati);

ad adottare, nelle more di approvazione di una legge organica sul sistema delle opere pubbliche, procedimenti di affidamento dei lavori che assicurino la massima trasparenza, limitando drasticamente il ricorso alla trattativa privata e utilizzando procedure ordinarie che escludano la deroga sistematica all'ordinamento legislativo.

(1-00464) « Quercini, Boselli, Macciotta, Bulleri, Bonfatti Paini, Sapia, Alborghetti, Testa Enrico, Angeloni, Lorenzetti, Cicerone, D'Ambrosio, Serafini Massimo, Bevilacqua, Ferrara, Barbieri, Pacetti, Strumendo, Lavorato ».

La Camera

considerate le gravi tensioni sociali, sintomo di un disagio profondo del mondo agricolo ed espressione della difficile fase di passaggio che vive il settore primario;

considerata la colossale ristrutturazione e riorganizzazione dei mercati mondiali nella struttura dell'impresa, negli assetti proprietari e considerato che, sebbene importanti mutamenti si sono determinati nel corso degli ultimi anni, il settore nel suo complesso non risulta adeguatamente preparato alla svolta cui è chiamato dalla concorrenza internazionale degli anni a venire;

considerato, in particolare, che permangono forti disparità territoriali che potrebbero spingere ai margini importanti pezzi di agricoltura soprattutto meridionale, mentre anche aziende dinamiche mostrano difficoltà a restare sul mercato;

considerato che nel complesso non si è raggiunta nel Paese una compiuta configurazione di sistema agro-industriale, mentre è solo a questo livello che si svolgerà la competizione internazionale nei prossimi anni;

considerato che il confronto nel 1993 con sistemi europei fortemente integrati metterà il nostro paese in condizioni di aperta difficoltà se non verrà avviata una intensa azione al riguardo;

considerata la prospettiva di allentamento del sostegno comunitario con l'ipotesi di riduzione del 30 per cento degli aiuti entro il 1996, nonché il rimodellamento delle relazioni economico-commerciali in ambito GATT dove il protagonismo degli Stati Uniti e delle multinazionali dell'agro-alimentare, l'emergere di nuovi paesi esportatori e la giusta pressione di quelli sottosviluppati, potrebbero avere come conseguenza di dover mettere in discussione il futuro di migliaia di aziende familiari con il rischio di fuoriuscita di centinaia di migliaia di lavoratori;

considerata l'assenza negli anni trascorsi di un intervento pubblico, finalizzato alla modernizzazione dell'apparato produttivo che ha lasciato esposte le imprese ai mutamenti derivanti dalla politica CEE ed internazionale, l'assenza di un progetto di riconversione ecologica della produzione, nonché l'assenza di piani di sviluppo settoriali in comparti fondamentali come l'ortofrutta e la zootecnia o di area per quanto attiene alle colture mediterranee;

considerata la mancata definizione di un vero e proprio piano agro-alimentare dotato di strumenti certi e riferibile all'intero comparto e non limitato, così come si è verificato alla individuazione di orientamenti per la ristrutturazione della SME;

considerata la grave crisi nel comparto zootecnico e lattiero caseario ed il protrarsi di interventi emergenziali e non ordinativi, all'introduzione del meccanismo della quota latte, a partire dal 1994, non ha corrisposto una politica di programmazione delle produzioni nazionali e comunitarie;

considerata una gestione AIMA (azienda che eroga oltre 7520 miliardi tra fondi CEE e nazionali) che si connota sempre più come uno strumento che indirizza risorse in maniera non trasparente, spesso anche verso soggetti esterni all'agricoltura;

considerato che la manovra finanziaria del Governo per il triennio 1991-1993 non esprime indirizzi di politica agraria che garantiscano il consolidamento e lo sviluppo del settore agro-alimentare nel contesto nazionale ed internazionale e che tale manovra intervenga esclusivamente con indiscriminati tagli di 1.500 miliardi senza alcun tentativo di riqualificazione della spesa;

considerati infine i gravi effetti prodotti dalla siccità e da altri eventi calamitosi sui redditi e sull'occupazione in un contesto agro-alimentare che vive già una situazione di crisi strutturale,

impegna il Governo

a prendere atto del fatto che non si fronteggia una situazione così complessa con le sole misure emergenziali ma che è essenziale delineare una vera e propria strategia di sviluppo agroindustriale che crei le condizioni per una riqualificazione dell'apparato produttivo, per una presenza più diffusa e dinamica della industria di trasformazione e per un efficiente sistema distributivo e commerciale;

a riesaminare per questo il pacchetto di provvedimenti (Piano agricolo nazionale, piani settoriali e Piano alimentare) che risultano insufficienti, frammentari e non in consonanza con quanto va mutando sullo scenario mondiale ed europeo, ridefinendo i punti di forza di un Piano nazionale agro-alimentare coerente con i mutamenti di processo e di prodotto imposti dal nuovo rapporto produzione-alimentazione ed ambiente;

ad organizzare entro tre mesi una Conferenza programmatica straordinaria che consenta a Stato e Regioni di ristabilire corretti rapporti istituzionali, cooperando per ridefinire le direttrici del Piano nazionale agro-alimentare;

a rivedere profondamente il progetto di nuova legge poliennale che deve garantire un adeguato flusso di finanziamenti per investimenti e servizi ma al tempo stesso innovare profondamente le procedure di erogazione, reintrodurre una distinzione corretta tra finanza regionale ordinaria e finanza straordinaria centrale, definire procedure certe e stabili per la partecipazione delle Regioni alla programmazione nazionale, ed alle decisioni comunitarie, stabilire metodi di valutazione comuni e sistemi di monitoraggio adeguato per la spesa centrale e periferica, accelerare i tempi di erogazione ed assicurare l'efficacia degli interventi stessi;

a finalizzare in questo ambito i finanziamenti pluriennali verso obiettivi individuati per il miglioramento della qualità complessiva della produzione e della

compatibilità ambientale delle pratiche colturali, nel rafforzamento dell'efficienza dell'organizzazione economica dei produttori agricoli, nello sviluppo della ricerca e dei servizi che costituiscono strumenti sostanziali di qualsiasi processo di modernizzazione;

a presentare entro tre mesi un provvedimento legislativo per la modernizzazione e lo sviluppo dell'industria alimentare che connoti un vero e proprio intervento strategico a supporto dello stesso sviluppo del settore primario;

ad assumere quegli adempimenti nazionali per rendere operativi i provvedimenti comunitari per la modernizzazione strutturale delle aziende agricole e più in generale per gli interventi nelle aree rurali, creando le condizioni per una piena ed efficace utilizzazione delle risorse disponibili;

a presentare entro sei mesi un progetto legislativo di riforma del Ministero dell'agricoltura e foreste che riconduca le competenze centrali a funzioni di direzione e coordinamento;

ad avviare un processo di riforma dell'AIMA che renda trasparente ed efficace tale strumento in una fase di difficile transizione dello sviluppo agricolo ed in particolare per la revisione delle convenzioni in atto con le grandi società di commercializzazione e per nuove regole per i ritiri di mercato;

ad accelerare i tempi della riforma del credito agrario in modo che l'attuale ordinamento, da un lato, sia reso meno rigido e più efficiente (nelle strutture, negli strumenti, nei tempi) per reggere la concorrenza degli istituti europei più agili e diversificati, ma, dall'altro, sia reso più adeguato nelle sue forme tecniche agli obiettivi di imprese agro-alimentari che dovranno diventare sempre più competitive in termini di innovazione di prodotto e di processo;

ad affrontare, in questa ottica più ampia, le emergenze affinché l'esigenza del processo di ammodernamento delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 20 DICEMBRE 1990

aziende non sia inibito dalle condizioni di disagio legate alle emergenze stesse;

ad operare affinché siano superati gli ostacoli che si frappongono alla definizione dei contratti dei braccianti superando la proposta del patronato agrario

che propone una contrattazione ripartita in ruoli: uomini, donne, immigrati.

(1-00465) « Quercini, Violante, Felissari, Schettini, Binelli, Nardone, Montecchi, Civita, Grilli, Barzanti, Toma, Poli, Stefanini ».